SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 giugno 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 30

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 2018, n. **66**.

Recepimento dell'accordo sindacale per il triennio economico e giuridico 2016-2018, riguardante il personale della carriera prefettizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266», e successive modificazioni;

Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che disciplina il procedimento negoziale, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli successivi, per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;

Visto l'articolo 27 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che dispone che la procedura negoziale intercorra tra una delegazione di parte pubblica ed una delegazione sindacale rappresentativa del personale della carriera prefettizia e che le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia siano individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 3 agosto 2016, con il quale è stata individuata la delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2016-2018 riguardante il personale della carriera prefettizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105, di recepimento dell'accordo sindacale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, riguardante il personale della carriera prefettizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2011, n. 105, di recepimento dell'accordo sindacale relativo al biennio economico 2008-2009, riguardante il personale della carriera prefettizia;

Visti i decreti del Ministro dell'interno in data 22 ottobre 2012, 19 luglio 2013, 6 dicembre 2013 e 13 maggio 2014, e successive modificazioni, adottati in attuazione degli articoli 10 e 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il triennio 2016/2018 per gli aspetti giuridici ed economici per il personale della carriera prefettizia, sottoscritta, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in data 12 aprile 2018 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali SI.N.PRE.F., S.N.A.DI.P. - CISAL, e AP - Associazione Sind. Prefettizi;

Visti l'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), l'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), l'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, recante: «Ripartizione del Fondo istituito dal predetto articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)», e l'articolo 1, commi 679, e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 2018, con la quale è stata approvata, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, previa verifica delle compatibilità finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al citato articolo 29, comma 3, la predetta ipotesi di accordo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera prefettizia.

Art. 2.

Decorrenza e durata

1. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 per gli aspetti giuridici ed economici.

2. Gli effetti della disciplina degli aspetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto in esso diversamente disposto.

Art. 3.

Vacanza contrattuale

1. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto è riconosciuta, a partire dal mese successivo, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo. L'importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice.

2. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 1 si applica la procedura di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. La procedura deve essere attivata entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta prodotta anche da una sola organizzazione sindacale rappresentativa.

Art. 4.

Tempo di lavoro

1. Nel rispetto delle peculiarità funzionali dell'assetto organizzativo dell'amministrazione dell'interno, il funzionario della carriera prefettizia organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile ed adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonché alle responsabilità inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire.

2. In considerazione della peculiarità delle funzioni, al personale della carriera prefettizia non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.

3. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale, al funzionario della carriera prefettizia deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, l'adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico corrispondente a quello sacrificato alle necessità del servizio. In caso di prestazione lavorativa nei giorni non lavorativi, il funzionario ha diritto ad un congruo riposo compensativo.

Art. 5.

Congedo ordinario

1. Considerato che l'orario di servizio dell'Amministrazione dell'interno si articola su cinque giorni settimanali, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a ventotto giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Tale periodo è ridotto a ventisei giorni per i primi tre anni di servizio comprendendo in essi il biennio del corso di formazione iniziale, previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per i funzionari della carriera prefettizia assunti al primo impiego.

2. Al funzionario della carriera prefettizia spettano altresì quattro giornate di riposo da fruire nell'arco dell'anno solare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

3. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

4. Il funzionario della carriera prefettizia che è stato assente ai sensi dell'articolo 9 conserva il diritto alle ferie.

5. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo limitate ipotesi previste dalle indicazioni applicative rese dai competenti soggetti istituzionali, non sono monetizzabili. Il responsabile della struttura dovrà assicurare l'effettiva fruizione delle ferie da parte del funzionario interessato.

6. È obbligo del funzionario della carriera prefettizia programmare le proprie ferie in accordo con il responsabile della struttura in cui presta servizio, in modo da garantirne la necessaria operatività. Compatibilmente con le esigenze di servizio, l'Amministrazione assicura al funzionario della carriera prefettizia il frazionamento delle ferie in più periodi nel corso dell'anno.

7. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il funzionario della carriera prefettizia ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

8. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di tre giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. È cura del funzionario della carriera prefettizia informare tempestivamente l'amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.

9. In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo.

10. I periodi di cui ai commi 1 e 2 non sono riducibili per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso il godimento di cui al comma 1 avverrà anche oltre il termine di cui al precedente comma 9.

11. Sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dalla legge a tutti gli effetti civili.

12. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il funzionario della carriera prefettizia presta servizio è considerata giorno festivo se ricadente in un giorno ordinariamente lavorativo.

13. I funzionari della carriera prefettizia appartenenti alle religioni ebraica ed islamica, nonché alle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato hanno il diritto di fruire, a richiesta, di un giorno di riposo settimanale diverso da quello domenicale. In tal caso la giornata lavorativa non prestata dal funzionario della carriera prefettizia è recuperata in altro giorno lavorativo, d'intesa con il responsabile della struttura.

Art. 6.

Assenze per malattia e motivi di salute

1. In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio, il funzionario della carriera prefettizia che abbia superato il periodo di prova di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ha diritto alla conservazione del posto per un pe-

riodo di diciotto mesi durante il quale gli verrà corrisposta la retribuzione prevista al comma 7. Ai fini del computo del predetto periodo di diciotto mesi si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi nei 3 anni precedenti l'insorgenza dell'episodio morboso in corso.

2. Superato tale periodo, al funzionario della carriera prefettizia che ne abbia fatto richiesta può essere concesso, in casi particolarmente gravi, un ulteriore periodo non superiore a 18 mesi durante il quale non sarà dovuta alcuna retribuzione. In tale ipotesi, qualora l'Amministrazione ritenga di accogliere la richiesta del funzionario, prima di concedere l'ulteriore periodo, procederà con le modalità previste dalle disposizioni vigenti all'accertamento delle sue condizioni di salute anche al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psicofisica allo svolgimento delle funzioni proprie della carriera prefettizia. Tale accertamento è effettuato mediante visita medico-collegiale durante la quale l'interessato ha diritto di farsi assistere da un medico di fiducia.

3. In materia di inidoneità psicofisica al servizio si applica al personale della carriera prefettizia, in quanto compatibile, la disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171. A tal fine, i riferimenti ai contratti collettivi contenuti nel predetto decreto del Presidente della Repubblica si intendono effettuati ai corrispondenti istituti disciplinati dal presente decreto.

4. Superati i periodi di conservazione del posto di cui ai commi 1 e 2, o nel caso in cui il funzionario della carriera prefettizia a seguito dell'accertamento previsto nello stesso comma 2 sia dichiarato permanentemente non idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie della carriera prefettizia, l'Amministrazione, previa comunicazione all'interessato, entro 30 giorni dalla scadenza del periodo o dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro.

5. I periodi di assenza di cui al comma 1, limitatamente ai primi 18 mesi, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

6. Sono fatte salve le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati di TBC. In caso di donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo, ovvero in caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili, oppure terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital o day surgery, ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie. Rientrano nella medesima disciplina anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare. In tali giornate il funzionario della carriera prefettizia ha diritto, in ogni caso, alla retribuzione di cui al comma 7, lettera *a)*. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica, privata o convenzionata che ha effettuato la diagnosi o presso la quale è stata effettuata la terapia.

7. Ferme le disposizioni contenute nell'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il trattamento economico spettante al funzionario della carriera prefettizia nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1, è il seguente:

a) retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e dalla retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile, per i primi 9 mesi di assenza;

b) 90 per cento della retribuzione di cui alla lettera *a)* per i successivi 3 mesi di assenza;

c) 50 per cento della retribuzione di cui alla lettera *a)* per gli ulteriori 6 mesi di assenza.

8. La retribuzione di cui al comma 7, lettera *a)*, è integralmente dovuta al funzionario in ogni caso di: ricovero ospedaliero, day hospital, day surgery, ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero.

9. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non dipendente da causa di servizio sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il funzionario della carriera prefettizia è tenuto a dare comunicazione di tale circostanza all'Amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di quest'ultima verso il terzo responsabile per la parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7 ed agli oneri riflessi relativi.

10. In caso di assenza per invalidità temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto alla conservazione del posto fino alla completa guarigione clinica. Per l'intero periodo al funzionario della carriera prefettizia spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e dalla retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile.

11. In caso di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al funzionario della carriera prefettizia spetta la retribuzione di cui al comma precedente per tutto il periodo di comporto di cui ai commi 1 e 2. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 4.

12. In occasione delle assenze per malattia il funzionario della carriera prefettizia si attiene alle norme di comportamento che regolano la materia con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione dello stato di infermità e del luogo di dimora e alla produzione della relativa certificazione.

13. Per le assenze disciplinate dal presente articolo, la retribuzione di risultato compete nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine.

Art. 7.

Aspettativa per motivi personali e di famiglia

1. Al funzionario della carriera prefettizia che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.

2. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1 si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.

3. Il funzionario della carriera prefettizia rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per motivi diversi, se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.

4. I periodi di aspettativa, di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste dall'articolo 6 del presente decreto.

5. L'Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il funzionario della carriera prefettizia a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il funzionario della carriera prefettizia, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, può riprendere servizio di propria iniziativa.

6. È fatta salva l'applicazione di altre fattispecie di aspettativa e di altri periodi non retribuiti comunque denominati previsti da specifiche disposizioni di legge e dai decreti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

7. Al funzionario di ruolo della carriera prefettizia che assume servizio presso altra pubblica amministrazione in quanto vincitore di pubblico concorso, è concesso, a domanda, un periodo di aspettativa della durata massima di sei mesi, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità. Qualora, alla scadenza del sopraindicato periodo, il funzionario non riassuma servizio, senza giustificato motivo, ovvero opti per il nuovo impiego, viene dichiarata la cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 8.

Congedi parentali

1. Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, in materia di congedi dei genitori ed a sostegno della maternità e della paternità. Il termine di preavviso di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per i funzionari della carriera prefettizia è determinato in giorni cinque con comunicazione in forma scritta al responsabile della struttura presso cui prestano servizio. In presenza di comprovate eccezionali situazioni personali la domanda può essere presentata entro le ventiquattro ore antecedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.

2. Ai funzionari della carriera prefettizia in congedo di maternità o di paternità ai sensi degli articoli 16, 17, commi 1 e 2, e 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e dalla retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile, nonché la retribuzione di risultato nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine.

3. Nell'ambito del periodo di congedo parentale di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per le madri o, in alternativa, per i padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta la retribuzione di cui al comma 2.

4. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e fino al compimento del terzo anno di vita, nei casi previsti dall'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alle lavoratrici madri ed, in alternativa, ai lavoratori padri sono riconosciuti, per ciascun anno di età del bambino, trenta giorni di assenza retribuita secondo le modalità indicate nel comma 2.

5. In caso di parto prematuro spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria per congedo di maternità o paternità non goduti prima della data presunta del parto, da certificare entro trenta giorni dall'evento.

6. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso articolo 39 possono essere utilizzate anche dal padre.

7. Le eventuali festività cadenti nel periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto.

8. Al funzionario della carriera prefettizia, dopo il rientro al lavoro a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'articolo 56 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Art. 9.

Permessi per esigenze personali

1. Il funzionario della carriera prefettizia ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:

a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove ed al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle relative sedi di svolgimento delle stesse ovvero, previa intesa con il responsabile della struttura di appartenenza, a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativo entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno;

b) decesso o documentata grave infermità del coniuge anche legalmente separato o del convivente stabile o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un affine di primo grado o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del funzionario, in ragione di tre giorni lavorativi all'anno, anche frazionati, per evento. Tali giorni devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento della insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui al presente comma il funzionario della carriera prefettizia, entro sette giorni dall'evento predetto, può concordare con il responsabile della struttura, in alternativa ai giorni di permesso, diverse modalità di espletamento della attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni;

c) in occasione del matrimonio per quindici giorni consecutivi da fruire entro 45 giorni dall'evento;

d) documentati motivi personali entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno.

2. Le assenze di cui al comma 1 possono cumularsi nell'anno solare, sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio e non riducono il periodo di ferie disciplinato dall'articolo 5 del presente decreto.

3. I predetti periodi di assenza non producono effetti sul trattamento economico del funzionario della carriera prefettizia.

4. Le assenze previste dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.

5. Il funzionario della carriera prefettizia ha altresì diritto di assentarsi per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge, di regolamenti di attuazione o dei decreti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati.

Art. 10.

Congedi per la formazione

1. Ai funzionari della carriera prefettizia che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio sono concessi i congedi per la formazione disciplinati dall'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, secondo le modalità di fruizione di seguito indicate.

2. Ai funzionari della carriera prefettizia possono essere concessi, a richiesta, i congedi senza assegni di cui al comma 1 nella misura percentuale massima del 10% del personale del ruolo prefettizio in servizio al 31 dicembre di ciascun anno.

3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i funzionari interessati devono presentare all'amministrazione una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle attività formative.

4. Le domande vengono accolte secondo l'ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.

5. L'amministrazione può non accogliere la richiesta di congedo formativo di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;

b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.

6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del funzionario, l'amministrazione può differire la fruizione del congedo fino ad un massimo di sei mesi qualora la concessione dello stesso possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3.

7. Al funzionario della carriera prefettizia durante il periodo di congedo si applica l'articolo 5, comma 3, della legge n. 53 del 2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all'amministrazione ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 6.

8. Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, è riconosciuta al funzionario della carriera prefettizia la facoltà di partecipare, senza oneri per l'amministrazione, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale. A tal fine al funzionario può essere concesso un periodo di aspettativa, non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità, per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.

Art. 11.

Misure a favore della mobilità

1. Ai funzionari della carriera prefettizia trasferiti a norma del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in una sede di servizio situata in provincia diversa da quella in cui prestano servizio, che nella sede di destinazione non siano assegnatari di alloggio da parte dell'Amministrazione dell'interno, spettano dieci giorni lavorativi di assenza retribuiti per trasferimento da fruire entro sei mesi dalla data di effettiva assunzione in servizio nella nuova sede. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.

2. Il periodo di assenza di cui al comma 1 è cumulabile nell'anno solare con il congedo ordinario ed è valutato agli effetti dell'anzianità di servizio.

Art. 12.

Reperibilità

1. In relazione alla necessità di garantire la salvaguardia delle esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del sistema della protezione civile e della difesa civile e degli altri diritti civili e politici costituzionalmente garantiti, il funzionario della carriera prefettizia assicura la reperibilità durante le ore eccedenti l'orario di servizio nell'ambito dei principi e dei criteri indicati nel presente articolo.

2. Gli uffici nei quali deve essere assicurata la reperibilità sono individuati come segue:

a) Prefetture - Uffici territoriali del Governo, per le esigenze di cui al comma 1;

b) Uffici di diretta collaborazione con il Ministro individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, per le esigenze di:

1) Ufficio di Gabinetto;

2) Segreteria speciale;

3) Ufficio-Stampa e Comunicazione;

4) Ufficio Affari legislativi e Relazioni parlamentari;

c) Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, per le esigenze di: 1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento;

d) Dipartimento della Pubblica sicurezza, per le esigenze di:

1) Segreteria del Dipartimento - Ufficio I: Ufficio Affari generali;

2) Segreteria del Dipartimento - Ufficio II: Ufficio analisi, programmi e documentazione;

3) Direzione centrale della Polizia criminale - Ufficio II: Ufficio tecnico-giuridico e contenzioso;

4) Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia di frontiera;

5) Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato;

e) Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, per le esigenze di:

1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento;

2) Direzione centrale per i Servizi civili, per l'immigrazione e asilo;

f) Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, per le esigenze di:

1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento;

g) Dipartimento per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie, per le esigenze di:

1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento.

3. Salvo che nelle situazioni di emergenza, ciascun servizio di reperibilità è assicurato da un funzionario della carriera prefettizia attraverso la rotazione di tutti i funzionari in servizio presso i Dipartimenti e gli Uffici di cui al comma 2. I titolari degli uffici provvedono, avvalendosi di funzionari appositamente designati, all'addestramento di tutto il personale interessato.

4. In caso di effettiva presenza in servizio durante il periodo di reperibilità in un giorno non lavorativo, al funzionario della carriera prefettizia spetta il recupero dell'intera giornata lavorativa. Il giorno di recupero deve essere fruito entro il mese successivo a quello di maturazione, in una data da programmare in accordo con il responsabile della struttura in cui funzionario presta servizio. Negli altri casi di effettiva presenza in servizio si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 3.

5. Con accordi decentrati a livello centrale si procede alla eventuale modifica degli uffici indicati al comma 2, nonché alla individuazione dei criteri per l'eventuale maggiorazione della retribuzione di risultato, nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 22.

6. Con accordi decentrati da stipularsi a livello di uffici centrali e periferici sono individuate specifiche modalità applicative della reperibilità.

Art. 13.

Distacchi sindacali

1. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti ai funzionari della carriera prefettizia è pari al numero di quattro e costituisce il massimo dei distacchi fruibili.

2. Il contingente di cui al comma 1 è ripartito tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale dei funzionari della carriera prefettizia, di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica, concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. La ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali accertate per ciascuna organizzazione sindacale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Alla ripartizione provvede il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun triennio.

3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo, contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, il quale acquisisce per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ed emana il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, accertati i requisiti di cui al comma 4 e verificati il rispetto del contingente e relativo riparto di cui al comma 2, dà il proprio assenso. Qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta l'assenso è considerato acquisito. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il distacco è confermato salvo revoca. La revoca può essere richiesta in ogni momento. La richiesta di revoca è comunicata al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adotta il relativo provvedimento.

4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito del contingente fissato nei commi 1 e 2, soltanto in favore dei funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi statutari delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.

5. Fino al limite massimo del 50 per cento, con arrotondamento all'unità del contingente assegnato a ciascuna organizzazione sindacale, i dirigenti sindacali di cui al comma 4, possono fruire dei distacchi sindacali anche frazionatamente, per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, previo accordo dell'organizzazione sindacale con l'Amministrazione.

6. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

7. Ai funzionari della carriera prefettizia che fruiscono del distacco per motivi sindacali compete la componente stipendiale di base e la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco.

Art. 14.

Permessi sindacali

1. Per l'espletamento del proprio mandato, i funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi statutari delle organizzazioni sindacali rappresentative, di cui al comma 2 dell'articolo 13, nonché i dirigenti sindacali che, pur

avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo. Il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia effettua la ripartizione annuale dei permessi tra le organizzazioni sindacali rappresentative.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente complessivo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili viene calcolato in ragione di quarantacinque minuti annui, per ciascun funzionario della carriera prefettizia effettivamente in servizio, anche in posizione di comando o fuori ruolo alla medesima data e, per gli anni successivi, alla data del 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui avviene la ripartizione di cui al comma 4.

3. Le Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale dei funzionari della carriera prefettizia continuano, comunque, a fruire dei permessi sindacali pro-rata, fino all'entrata in vigore del nuovo decreto del Ministro per la funzione pubblica, concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

4. Alla ripartizione del monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali, calcolato ai sensi del comma 2 tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della carriera prefettizia, provvede il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, previo accertamento del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali legittimate e sentite le medesime organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore annuo dei permessi sindacali la quota pari al 10 per cento è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per il versamento dei contributi sindacali e accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui si effettua la rilevazione. Nel periodo 1° gennaio - 31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'amministrazione può autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25 per cento del contingente annuale previsto per ciascuna organizzazione sindacale avente diritto nell'anno precedente.

5. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 4, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e del particolare ordinamento della carriera prefettizia, in favore dei funzionari di cui al comma 1 sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai commi 2 e 4, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'amministrazione.

6. I dirigenti sindacali, che intendono fruire dei permessi sindacali di cui ai commi 2 e 4, devono darne comunicazione scritta, tre giorni prima, al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, e al funzionario responsabile della struttura in cui il dirigente sindacale presta servizio, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. Qualora sussistano motivi di urgenza segnalati dalle organizzazioni sindacali, la domanda può essere presentata entro le ventiquattro ore antecedenti la fruizione del permesso sindacale. Il permesso si intende concesso qualora l'amministrazione non comunichi, in forma scritta, tempestivamente, ossia prima della fruizione, che alla concessione dello stesso ostano eccezionali e motivate esigenze di funzionalità della struttura di riferimento.

7. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto, l'organizzazione sindacale interessata provvederà a darne comunicazione al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia e al funzionario responsabile della struttura.

8. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali, i permessi sindacali sono autorizzati in misura non superiore alle sei ore giornaliere per un massimo mensile, per ciascun dirigente sindacale, di 30 ore, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 5.

9. Nel limite del 50 per cento del monte ore assegnato, l'amministrazione può autorizzare permessi di durata superiore al limite di cui al comma 8, su richiesta nominativa delle organizzazioni sindacali aventi titolo, avanzata entro il termine di trenta giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto.

10. L'amministrazione, verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

11. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione e sono retribuiti.

Art. 15.

Aspettative e permessi sindacali non retribuiti

1. I funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie organizzazioni sindacali rappresentative, di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica, concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, possono fruire di aspettative sindacali non retribuite. Il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione in carriera. I dirigenti sindacali che cessano da tale posizione prendono nel ruolo il posto di anzianità che loro spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, il quale acquisisce per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed emana il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta.

3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'organizzazione sindacale interessata comunica la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto. La revoca può essere richiesta in ogni momento. La richiesta di revoca e la conferma sono comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia che adotta i provvedimenti consequenziali nel solo caso di revoca.

4. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 2 per la concessione delle aspettative sindacali non retribuite, è consentito, per motivi di urgenza segnalati dalle organizzazioni sindacali, l'utilizzo provvisorio in aspettativa dei dipendenti interessati a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.

5. I funzionari della carriera prefettizia, di cui all'articolo 14, comma 1, del presente decreto, possono fruire, con le modalità di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo 14, di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale, nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre ai rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 4 del citato articolo 14.

6. Per i funzionari della carriera prefettizia, di cui al presente articolo, i contributi figurativi previsti in base all'articolo 8, ottavo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.

Art. 16.

Adempimenti dell'amministrazione in materia di distacchi, permessi e aspettative sindacali

1. Il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia procede all'accertamento delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, ai fini di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e agli articoli 13, comma 2, e 14, comma 3, del presente decreto. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. A tal fine rileva il numero delle trattenute per il contributo sindacale effettivamente operate tramite delega di cui è titolare il soggetto sindacale. Per le deleghe rilasciate nel mese di dicembre dell'anno di riferimento della rilevazione, la lettura viene effettuata dalla busta paga del mese di gennaio immediatamente successivo. Il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia fornisce alle rispettive organizzazioni nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e li confronta con esse in vista della loro certificazione e della sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con il predetto Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. Il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma a una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe, delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che a esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto.

3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, è tenuto a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente.

4. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 3, è tenuto a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo della data in cui è stato fruito il permesso e il numero delle ore utilizzate. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre ispezioni nei confronti del Ministero dell'interno, qualora non ottemperi tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 3 e 4 e può fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalla stessa Amministrazione ai sensi dell'articolo 13, comma 3, e dell'articolo 15, comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dal Ministero dell'interno ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

6. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 3 e 4, distinti per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

7. I funzionari responsabili delle strutture che dispongono o consentono l'utilizzazione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione di quanto previsto negli articoli 13, 14 e 15 sono responsabili personalmente.

Art. 17.

Tutela del dirigente sindacale

1. Il funzionario della carriera prefettizia, dirigente sindacale, che rientra in servizio al termine del distacco o dell'aspettativa sindacale conserva l'anzianità maturata. In ragione della peculiarità delle funzioni svolte e della particolarità dell'ordinamento della carriera allo stesso funzionario è conferito un posto di funzione corrispondente a quello ricoperto prima del distacco e dell'aspettativa, e lo stesso può, a domanda, essere trasferito, con precedenza rispetto ad altri richiedenti in una sede della propria amministrazione quando dimostri di avervi svolto attività sindacale e di avervi avuto il domicilio nell'ultimo anno, ove sussista un posto in organico e un equivalente posto di funzione.

2. Fatto salvo quanto previsto nel comma 3, al dirigente sindacale che rientra in servizio al termine del distacco frazionato è conferito il posto di funzione corrispondente a quello ricoperto prima del distacco nell'ambito della stessa sede di servizio.

3. Il trasferimento dei dirigenti sindacali indicati all'articolo 14, comma 1, in un ufficio ubicato nella stessa o in un'altra sede di servizio può essere disposto solo previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.

4. La disposizione del comma 3 si applica fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

5. Il dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l'attività svolta in tale qualità, né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.

6. La valutazione annuale del funzionario in distacco ai sensi dell'articolo 13 è effettuata direttamente dal Consiglio di amministrazione, previa proposta per i viceprefetti aggiunti della commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sulla base del servizio prestato e delle valutazioni operate in precedenza. In caso di fruizione del distacco in forma frazionata, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, si applicano gli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche alle fattispecie previste dagli articoli 7, commi 1 e 5, e 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

8. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.

Art. 18.

Accordi decentrati

1. Gli accordi decentrati sono stipulati ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, a livello centrale e periferico.

2. L'accordo decentrato, da stipularsi a livello centrale, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguarda:

a) individuazione di misure idonee a favorire la mobilità di sede aggiuntive rispetto a quelle previste per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte dell'amministrazione dell'interno;

b) attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 12, comma 5, in materia di reperibilità;

c) criteri generali per l'utilizzo delle somme afferenti al fondo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, ferme restando le modificazioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 179, nonché criteri generali per la verifica della sussistenza delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dello stesso;

d) individuazione delle funzioni i cui titolari sono esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche ed integrazioni;

e) definizione della misura del trattamento accessorio, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e senza oneri aggiuntivi, entro valori annui lordi per tredici mensilità ricompresi negli importi minimi e massimi indicati rispettivamente all'articolo 23, comma 2, e all'articolo 24, comma 1, nei casi di variazione del decreto del Ministro dell'interno con il quale sono determinate le posizioni funzionali dei funzionari della carriera prefettizia;

f) definizione della misura del trattamento accessorio, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e senza oneri aggiuntivi, entro valori ricompresi negli importi minimi e massimi indicati rispettivamente all'articolo 23, comma 2, e all'articolo 24, comma 1, nelle fattispecie previste dall'articolo 23, comma 9.

3. Accordi decentrati, da stipularsi a livello di uffici centrali e periferici, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguardano:

a) verifica dell'applicazione dei criteri di valutazione ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato;

b) attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 12, comma 6, in materia di reperibilità.

4. L'individuazione dei titolari degli uffici centrali e periferici componenti la delegazione di parte pubblica è effettuata dall'Amministrazione dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Amministrazione dell'interno convoca le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, entro trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.

Art. 19.

Copertura assicurativa

1. Ai fini della copertura assicurativa, di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono individuati i seguenti criteri:

a) totale copertura a garanzia della responsabilità civile, inerente le attività connesse a compiti istituzionali, derivante ai funzionari della carriera prefettizia per le perdite patrimoniali e/o danni involontariamente cagionati a terzi;

b) estensione della copertura anche alle ulteriori attività che possono essere svolte dai predetti funzionari connesse ad incarichi direttamente o indirettamente riferibili a compiti e doveri d'ufficio;

c) copertura degli oneri di patrocinio legale;

d) retroattività e ultrattività della copertura assicurativa;

e) previsione della possibilità per il dirigente di aumentare i massimali e «area dei rischi» coperta con il versamento di una quota individuale aggiuntiva.

Art. 20.

Struttura del trattamento economico

1. La struttura del trattamento economico onnicomprensivo dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia è articolata nelle seguenti componenti:

a) stipendio tabellare;

b) retribuzione individuale di anzianità come risultante dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, nonché quella già in godimento alla data del 16 giugno 2000 per i funzionari della carriera prefettizia di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

c) retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile;

d) retribuzione di risultato, in relazione ai risultati conseguiti.

2. Al personale nominato o inquadrato alla qualifica di prefetto proveniente dai ruoli dirigenziali della Polizia di Stato, al fine di assicurare omogeneità di indirizzo, è riconosciuta la retribuzione individuale di anzianità con le modalità di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, riferita alla progressione economica per classi e scatti biennali e relativi ratei maturati alla data del 16 giugno 2000.

Art. 21.

Stipendio tabellare

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 lo stipendio tabellare è stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

prefetto: € 95.681,78;

viceprefetto: € 63.330,78;

viceprefetto aggiunto: € 45.576,34.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017 lo stipendio tabellare è rideterminato per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

prefetto: € 96.684,74;

viceprefetto: € 63.994,63;

viceprefetto aggiunto: € 46.054,08.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2018 lo stipendio tabellare è stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

prefetto € 99.015,34;

viceprefetto: € 65.537,22;

viceprefetto aggiunto: € 47.164,22.

4. Gli importi di cui ai precedenti commi sono comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale nei valori vigenti a decorrere dal 1° luglio 2010 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, che cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva.

5. Lo stipendio tabellare di cui ai commi precedenti contiene ed assorbe l'indennità integrativa speciale negli importi di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.

Art. 22.

Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato

1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, e successive modificazioni, ferme restando le modifiche ed integrazioni successivamente intervenute, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è complessivamente incrementato a decorrere dal 1° gennaio 2018 di 1.048.563,43 euro, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.

Art. 23.

Retribuzione di posizione

1. La retribuzione di posizione - parte fissa è stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità: a decorrere dal 1° gennaio 2018:

a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: € 24.789,00;

b) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto: € 14.121,00;

c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: € 7.399,00.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con il decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *a)*: € 37.967,65;

b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *b)*: € 32.858,61;

c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *c)*: € 26.503,54;

d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *d)*: € 25.008,71;

e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *e)*: € 20.391,12;

f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *f)*: € 16.387,84;

g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *g)*: € 12.153,17.

3. Ai funzionari della carriera prefettizia, per il periodo intercorrente tra la data di conseguimento della qualifica superiore e quella del conferimento dell'incarico connesso alla nuova qualifica, competono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato nelle misure minime previste per la qualifica acquisita, salvo recupero delle maggiori somme corrisposte in caso di mancato superamento del corso.

4. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ai quali non vengano corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, spetta la retribuzione di posizione nella misura corrispondente a quella di cui alle lettere *b)*, *e)* e *g)* del comma 2 in relazione alla qualifica rivestita. Qualora i predetti emolumenti vengano corrisposti in misura inferiore agli importi relativi alle predette lettere a titolo di retribuzione di posizione, il Ministero dell'interno eroga la differenza, a valere sulle risorse del fondo.

5. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, all'atto del rientro è comunque assicurata, nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi, la retribuzione di posizione nella misura minima prevista per la qualifica posseduta, nelle more del conferimento dell'incarico e, comunque, per un periodo massimo di due mesi.

6. Nel caso di avvicendamento negli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 3 dicembre 2003, l'Amministrazione provvede al conferimento di un nuovo incarico, ove possibile di fascia corrispondente a quella posseduta, assicurando, comunque, il mantenimento del trattamento accessorio in godimento per un periodo non superiore a tre mesi, nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi.

7. Per i funzionari che ricoprono incarichi di particolare rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2000, n. 139, individuati nell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, la retribuzione di posizione è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

a decorrere dal 1° gennaio 2018:

incarichi ricompresi nella posizione funzionale *a)*: € 41.758,99;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale *b)*: € 36.140,07;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale *d)*: € 27.265,28;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale *e)*: € 22.228,94;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale *f)*: € 17.701,45.

8. In caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, le misure della retribuzione di posizione, correlate alla ridefinizione delle posizioni funzionali, sono determinate in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi, entro valori annui lordi per tredici mensilità ricompresi negli importi minimo e massimo indicati nel comma 2 del presente articolo.

9. Al funzionario prefettizio, per l'espletamento degli incarichi individuati dal decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006, e successive modificazioni, compete comunque un unico trattamento economico accessorio. Nei casi di temporaneo conferimento di un ulteriore o diverso incarico, nei casi di sostituzione a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per periodi non inferiori a tre mesi, nonché in quelli di conferimento temporaneo di incarico riconducibile a posizione funzionale superiore, limitatamente al periodo di espletamento degli stessi, la misura del trattamento accessorio è definita in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi.

Art. 24.

Retribuzione di risultato

1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, all'inizio di ogni anno determina gli importi spettanti come retribuzione di risultato da erogare, anche pro-quota tramite acconti, nell'ambito delle risorse di competenza dell'anno precedente con verifica conclusiva del raggiungimento degli obiettivi e salvo recupero a consuntivo in caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi. Ai funzionari prefettizi, ivi compresi quelli in servizio presso il Commissariato dello Stato della Regione siciliana, il Rappresentante dello Stato nella Regione Sardegna, la Commissione di coordinamento della Valle d'Aosta ed il Commissariato del Governo per la Regione Friuli-

Venezia Giulia, per il triennio 2016-2018, la retribuzione di risultato viene determinata nel rispetto dei seguenti parametri:

a) per i prefetti: fino a un massimo di 100;

b) per i viceprefetti: fino a un massimo di 75;

c) per i viceprefetti aggiunti: fino a un massimo di 50.

2. La misura della retribuzione di risultato verrà definita in sede di accordi decentrati a livello centrale, tenuto conto del sistema di valutazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e, in caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006, e successive modificazioni, entro valori annui lordi per tredici mensilità ricompresi negli importi minimo e massimo indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo, nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi.

Art. 25.

Trattamento economico dei consiglieri

1. Il trattamento economico dei consiglieri di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, durante il periodo del corso di formazione e di tirocinio operativo e fino alla nomina alla qualifica di viceprefetto aggiunto è determinato in misura pari all'ottanta per cento dello stipendio tabellare della predetta qualifica, per tredici mensilità.

Art. 26.

Effetti del nuovo trattamento economico

1. Le misure del trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 21 e 23 hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di fine rapporto, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione degli articoli 21 e 23 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del triennio 2016 - 2018.

3. Agli effetti dell'indennità di fine rapporto, nonché di quella prevista dall'articolo 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 27.

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi.

Art. 28.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad € 7.428.205 per l'anno 2018 e ad € 5.244.568 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a € 1.084.838 per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a € 1.098.799 per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, punto *a)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

c) quanto a complessivi € 5.244.568 annui a decorrere dall'anno 2018 mediante riduzione, per € 542.419, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per € 1.641.218, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *a)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, per € 3.060.931, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1198

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266) è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 2 giugno 2000.

— Si riportano gli articoli 26 e 27 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139:

«Art. 26 *(Ambito di applicazione)*. — 1 il presente capo disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, oggetto di negoziazione.

2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 29, comma 5.

3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.

4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei ministeri alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'art. 28 e non disciplinate per il personale della carriera prefettizia da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»

«Art. 27 *(Delegazioni negoziali)*. — 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego.».

Il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 3 agosto 2016 (Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2016-2018 riguardante il personale della carriera prefettizia ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 2016, n. 209.

Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105 (Recepimento dell'accordo sindacale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, riguardante il personale della carriera prefettizia) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 2008, n. 134.

Il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2011, n. 105 (Recepimento dell'accordo sindacale relativo al biennio economico 2008-2009, riguardante il personale della carriera prefettizia) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2011, n. 159.

Il decreto del Ministro dell'interno 22 ottobre 2012 è stato pubblicato sul bollettino Ufficiale del personale n.11 di novembre 2012.

Il decreto del Ministro dell'interno 19 luglio, 2013 è stato pubblicato sul bollettino Ufficiale del personale n.10 di ottobre 2013.

Il decreto del Ministro dell'interno 6 dicembre 2013 è stato pubblicato sul bollettino Ufficiale del personale n. 2 di febbraio 2014.

Il decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2014 è stato pubblicato sul bollettino Ufficiale del personale n.10 di ottobre 2014.

— Si riportano gli articoli 10 e 20, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139:

«Art. 10 *(Individuazione dei posti di funzione)*. — 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei ministeri e di accorpamento, nell'ufficio territoriale del governo, delle strutture periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Negli uffici individuati ai sensi del presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento è assicurata da altro funzionario della carriera prefettizia.

2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno.»

«Art. 20 *(Retribuzione di posizione)*. — 1. La componente del trattamento economico, correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi ed alle responsabilità esercitati, è attribuita a tutto il personale della carriera prefettizia. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione delle posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati. La determinazione della retribuzione di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il predetto decreto, è effettuata attraverso il procedimento negoziale.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente individuati, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, gli uffici di particolare rilevanza, nonché le sedi disagiate in relazione alle condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il servizio è svolto.

3. Per i funzionari titolari di incarichi conferiti con provvedimento del Ministro dell'interno possono essere individuate più posizioni graduate, secondo la diversa rilevanza degli incarichi, tenendo conto della qualifica rivestita.».

— Si riporta l'art. 29, del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 13:

«Art. 29. *(Procedura di negoziazione)*. — 1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'art. 26, comma 3. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'art. 27 e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo.

2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della rappresentatività sindacale ai sensi dell'art. 27, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino almeno il cinquantuno per cento del dato associativo complessivo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.

3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possano trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonché nel bilancio.

5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

6. Nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 e per le materie specificamente ivi indicate, possono essere conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano esclusivamente criteri applicativi delle previsioni del predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici centrali e periferici individuati dall'amministrazione dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui al comma 1. In caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta impregiudicato il potere di autonoma determinazione dell'amministrazione.».

— Si riporta l'art. 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016):

«466. Per il triennio 2016-2018, in applicazione dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.».

— Si riporta l'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019):

«365. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalità:

a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'art. 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera *a)*, numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'art. 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all'art. 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste. Al riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale medesimo nelle attività di soccorso pubblico, rese anche in contesti emergenziali, sono altresì destinati una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici, nonché una quota parte del fondo istituito dall'art. 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le risorse destinate alle finalità di cui al precedente periodo sono determinate in misura non inferiore a 10 milioni di euro.».

— Si riporta l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017 (Ripartizione del Fondo istituito dall'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - legge di bilancio 2017):

«Art.1. *(Ripartizione del Fondo di cui all'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232)*. — 1. La dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come ridotta per effetto dell'art. 19, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pari a 1.479,12 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 1.928,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, è ripartita come segue:

a) 600 milioni di euro per l'anno 2017 e 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 quali oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

(*Omissis*).».

— Si riporta l'art. 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):

«679. Per il triennio 2016-2018 gli oneri posti a carico del bilancio statale, in applicazione dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in 300 milioni di euro per l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l'anno 2017 e in 2.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.».

Note all'art. 1:

L'art. 26, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

L'art. 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Si riporta l'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 23 dicembre 1977, n. 937 (Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni):

«Art. 1

Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:

a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;

b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.

(*Omissis*).».

— Si riporta l'art. 5, comma 1, del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139:

«Art. 5 *(Formazione iniziale)*. — 1. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale della durata di due anni, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del primo anno del corso ai fini del superamento del periodo di prova, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneità, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.

(*Omissis*).».

Note all'art. 6:

— Si riporta l'art. 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della L. 28 luglio 1999, n. 266):

«Art. 5 *(Formazione iniziale)*. — 1. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale della durata di due anni, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del primo anno del corso ai fini del superamento del periodo di prova, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneità, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo (5).

2. Al termine del biennio di formazione iniziale il funzionario è destinato, in sede di prima assegnazione, ad un ufficio territoriale del governo. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della copertura, l'assegnazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine di ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni.».

Il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171 (Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'art. 55-*octies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 2011, n. 245.

— Si riporta l'art. 71, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

«Art. 71 *(Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)*. — 1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

(*Omissis*).».

Note all'art. 7:

L'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

Il decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 aprile 2001, n. 96, Serie Ordinaria.

— Si riportano gli articoli 16, 17, commi 1 e 2, 28, 32, commi 1 e 3, 39, 47 e 56, del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151:

«Art. 16 *(Divieto di adibire al lavoro le donne)*. — 1. E' vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'art. 20;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'art. 20;

d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere *a)* e *c)* superi il limite complessivo di cinque mesi.

1-*bis*. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.»

«Art. 17 *(Estensione del divieto)*. — 1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.

2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera *a)*, comma 1, dell'art. 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'art. 7, comma 6, e all'art. 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.

(*Omissis*).»

«Art. 28 *(Congedo di paternità)*. — 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'art. 66.

1-*ter*. L'indennità di cui all'art. 66 spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all'INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

2. Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui ai commi 1 e 1-*bis* presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari all'erogazione dell'indennità di cui al comma 1-*ter*, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente»

«Art. 32 *(Congedo parentale)*. — 1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

(*Omissis*).

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.

(*Omissis*).»

«Art. 39 *(Riposi giornalieri della madre)*. — 1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa»

«Art. 47 *(Congedo per la malattia del figlio)*. — 1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.

2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalità stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-*bis*, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.

3-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate, in conformità alle regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, comprese la definizione del modello di certificazione e le relative specifiche.

4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.

5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.

6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto»

«Art. 56 *(Diritto al rientro e alla conservazione del posto)*. — 1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti, nonché di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che sarebbero loro spettati durante l'assenza.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternità.

3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

4-*bis*. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 54, comma 8. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

Note all'art. 9:

— Si riporta l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate):

«Art. 33 *(Agevolazioni)*. — (*Omissis*).

3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

(*Omissis*).».

L'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Si riporta l'art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.)

«Art. 5 *(Congedi per la formazione)*. — 1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.

2. Per «congedo per la formazione» si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all'art. 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.

4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.

5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.».

Note all'art. 11:

I riferimenti al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono riportati nelle note alle premesse.

— Si riporta l'art. 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86 (Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia).

«Art. 1 *(Indennità di trasferimento)*. — (*Omissis*).

3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rim-

borso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al presente comma si applica l'art. 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Note all'art. 12:

Il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98 (Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 2002, n. 118.

Note all'art. 13:

Il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione è riportato nelle note alle premesse.

L'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 14:

L'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 15:

L'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, è riportato nelle note alle premesse.

— Si riporta l'ottavo comma dell'art. 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica):

«Art. 8 *(Contributi figurativi)*. — (*Omissis*).

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa da partiti politici o da organizzazioni sindacali, che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.

(*Omissis*).».

Note all'art. 16:

L'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, è riportato nelle note alle premesse.

La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1990, n. 192.

— Si riporta l'art. 16, della legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego):

«Art. 16 *(Relazione al Parlamento)*. — Nella relazione al Parlamento di cui all'art. 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttività, le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione.

La relazione è allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione previsionale e programmatica di cui al comma precedente è accompagnata da una apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione.».

Note all'art. 17:

— Si riportano gli articoli 7, commi, 1 e 5, 9, 16, 17 e 18, del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139:

«Art. 7 *(Progressione in carriera)*. — 1. Il passaggio alla qualifica di viceprefetto avviene, con cadenza annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante valutazione comparativa alla quale sono ammessi i viceprefetti aggiunti con almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera che, avendo svolto il tirocinio operativo di durata di nove mesi presso le strutture centrali dell'amministrazione dell'interno nell'ambito del corso di formazione iniziale di cui all'art. 5, hanno prestato servizio presso gli uffici territoriali del governo per un periodo complessivamente non inferiore a tre anni.

(*Omissis*).

5. Con cadenza triennale il consiglio di amministrazione effettua, agli esclusivi fini dell'aggiornamento delle posizioni nei ruoli di anzianità dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, una valutazione dei titoli di servizio di cui all'art. 8, comma 1. A tali fini vengono rispettivamente valutati i viceprefetti e i viceprefetti aggiunti con almeno tre anni di servizio nella qualifica. Il consiglio di amministrazione, per i viceprefetti, provvede su proposta di una commissione nominata con decreto del Ministro dell'interno, composta da tre prefetti, di cui uno scelto tra quelli preposti alle attività di valutazione e di controllo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e due scelti tra prefetti che abbiano svolto incarichi di funzione in ambito sia centrale che periferico; per i viceprefetti aggiunti, su proposta della commissione per la progressione in carriera prevista dall'art. 17.».

«Art. 9 *(Nomina a prefetto)*. — 1. La nomina a prefetto è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilità di organico e nel rispetto della riserva per il personale della carriera prefettizia prevista dall'art. 236 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministro dell'interno costituisce, su designazione del Consiglio di amministrazione, una commissione consultiva composta da cinque membri di cui due, oltre al capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, scelti tra i capi di dipartimento e due tra i prefetti titolari di uno degli uffici territoriali del governo nelle sedi capoluogo di regione identificate come aree metropolitane. Con il decreto di costituzione è individuato il componente della commissione chiamato a svolgere le funzioni di presidente e sono indicati due componenti supplenti, uno titolare dell'incarico di capo di dipartimento e l'altro titolare di un ufficio territoriale del governo nelle sedi capoluogo di regione identificate come aree metropolitane.

3. La commissione consultiva individua, sulla base delle schede valutative annuali di cui all'art. 16, comma 4, delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nella carriera, i funzionari aventi la qualifica di viceprefetto ritenuti idonei alla nomina a prefetto, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili. I funzionari selezionati sono indicati, secondo l'ordine alfabetico, in un apposito elenco all'occorrenza suscettibile di aggiornamento.

4. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.

5. Restano ferme le disposizioni dell'art. 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Ai fini dell'applicazione della riserva nella nomina a prefetto prevista dal primo comma del suddetto articolo, la commissione consultiva di cui al comma 2 è costituita, su proposta del consiglio di amministrazione, oltre che dal capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, dal capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da altro titolare di incarico di capo di dipartimento e da due prefetti nominati tra i dirigenti dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Sono indicati come membri supplenti il vice direttore generale vicario della pubblica sicurezza e un prefetto nominato tra i dirigenti dell'amministrazione della pubblica sicurezza.»

«Art. 16 *(Valutazione annuale dei funzionari)*. — 1. Ai fini della valutazione annuale i funzionari della carriera prefettizia con la qualifica di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto presentano entro il 31 gennaio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. I contenuti della relazione ed i criteri per la relativa compilazione sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il consiglio di amministrazione, tenuto conto delle esigenze di valutazione dei funzionari ai fini

sia della verifica dei risultati conseguiti secondo le disposizioni di cui all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che, limitatamente ai viceprefetti aggiunti, della progressione in carriera.

2. La relazione è presentata dai funzionari di cui al comma 1, in relazione alla struttura di rispettiva appartenenza, al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del governo, al capo del dipartimento o dell'ufficio di livello equivalente e al responsabile degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

3. Per ciascuno dei funzionari aventi la qualifica di viceprefetto aggiunto, i responsabili delle strutture di cui al comma 2 redigono una scheda di valutazione complessiva sulla base della relazione predisposta dall'interessato e degli elementi forniti dal titolare dell'ufficio presso cui il funzionario presta servizio. La scheda di valutazione, comunicata all'interessato e corredata della relazione dallo stesso presentata ai sensi del comma 1, è inoltrata entro il 31 marzo alla commissione per la progressione in carriera, che formula al consiglio di amministrazione le proposte di attribuzione del punteggio complessivo entro il limite massimo di cento. Il consiglio di amministrazione attribuisce il punteggio complessivo, motivando le decisioni adottate in difformità dalla proposta della commissione. Un punteggio superiore ad ottanta può essere attribuito nei limiti massimi di un terzo del personale con qualifica di viceprefetto aggiunto.

4. Per i funzionari con la qualifica di viceprefetto, i responsabili delle strutture di cui al comma 2 redigono una scheda valutativa, sulla base della relazione presentata dall'interessato, da comunicare al medesimo entro il 31 marzo.

5. Con lo stesso decreto ministeriale di cui al comma 1 sono determinati specifici criteri per la formulazione delle schede valutative di cui ai commi 3 e 4.

6. Le schede di cui ai commi 3 e 4 sono inserite nel fascicolo personale e vengono prese in considerazione anche ai fini dell'affidamento di ulteriori incarichi e della attribuzione annuale della retribuzione di risultato.»

«Art. 17 *(Commissione per la progressione in carriera)*. — 1. Ai fini della valutazione di cui all'art. 16 e della progressione in carriera di cui all'art. 7, comma 1, con decreto del Ministro dell'interno è istituita una commissione presieduta da un prefetto scelto tra quelli preposti alle attività di controllo e valutazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e composta da tre viceprefetti, due in servizio presso gli uffici territoriali del governo ed uno presso gli uffici centrali, scelti secondo il criterio della rotazione. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Per il biennio di operatività della commissione, alla copertura dei posti di funzione dei viceprefetti che la compongono si provvede con le modalità di cui all'art. 10, comma 1. Alla sostituzione del viceprefetto che al momento della nomina a componente della commissione esercita le funzioni vicarie presso un ufficio territoriale del governo, si provvede mediante affidamento interinale dell'incarico ad altro viceprefetto.

2. Ai lavori della commissione partecipa, in qualità di relatore senza facoltà di voto, il capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, o un suo delegato.»

«Art. 18 *(Consiglio di amministrazione)*. — 1. Per la trattazione degli affari relativi al personale della carriera prefettizia, il consiglio di amministrazione di cui all'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è integrato dai prefetti titolari *pro tempore* di tre uffici territoriali del governo, rispettivamente dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale-insulare. Con decreto del Ministro dell'interno è stabilito il criterio di rotazione biennale, nei predetti ambiti territoriali, degli uffici territoriali del governo, i cui prefetti assumono le funzioni di componenti del consiglio di amministrazione, garantendo la presenza di due prefetti-commissari del governo.».

Note all'art. 18:

L'art. 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, è riportato nelle note alle premesse.

— Si riporta l'art. 20, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316 (Recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000/2001 per gli aspetti normativi e retributivi):

«Art. 20 *(Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato)*. — 1. A decorrere dall'anno 2001 è istituito il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, al cui finanziamento si provvede mediante utilizzo delle seguenti risorse finanziarie:

a) risorse relative alla erogazione dei compensi per lavoro straordinario nell'ammontare utilizzato nell'anno 2000 ad esclusione di quelle derivanti dall'assegnazione per consultazioni elettorali, referendarie ed eventi calamitosi;

b) risparmi di gestione riferiti alla spesa del personale della carriera prefettizia, escluse le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;

c) somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

d) somme derivanti da disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi, che comportano incrementi retributivi per il personale della carriera prefettizia ad esclusione della speciale indennità prevista dall'art. 5, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell'indennità di cui all'art. 43, comma 20, della stessa legge;

e) a decorrere dal 1° luglio 2001 quota parte delle somme assegnate in occasione delle consultazioni elettorali per fronteggiare le maggiori attività rese dal personale della carriera prefettizia; tale quota va determinata in occasione di ogni consultazione con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro dell'interno;

f) a decorrere dal 1° luglio 2001 quota parte delle somme assegnate a seguito di eventi calamitosi e situazioni di emergenza per fronteggiare le maggiori attività rese dal personale della carriera prefettizia; tale quota dovrà essere determinata in sede di ordinanza adottata dalla competente autorità;

g) retribuzione individuale di anzianità del personale della carriera prefettizia cessato dal servizio con le modalità indicate nell'art. 19;

h) i compensi derivanti dall'espletamento di tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio, attribuite al personale della carriera prefettizia in relazione alla qualifica di appartenenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

i) un importo pari a L. 761.000 lorde mensili pro-capite per tredici mensilità, alla cui copertura si provvede con l'utilizzo delle risorse previste per la categoria dall'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Le risorse di cui alla lettera *i)* del comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera prefettizia in servizio alla data del 31 dicembre 1999.

3. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 sono confermati gli importi di retribuzione accessoria corrisposti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. In tale periodo i compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1, lettera *a)*, possono essere corrisposti nel limite complessivo del 50 per cento della spesa agli stessi scopi destinata nell'anno 2000. Dal 1° luglio 2001 sono poste a carico del fondo le somme relative alla corresponsione delle pregresse componenti di salario accessorio spettanti durante il semestre precedente, inclusi anche i compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1, lettera *a)*.

4. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una quota, di regola, pari al venti per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato, ad eccezione delle somme di cui alle lettere *e)* ed *f)* che vanno ripartite, mediante decreto del Ministro dell'interno, tra il personale impegnato, rispettivamente, nelle operazioni elettorali e di protezione civile.

5. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.».

— Si riporta l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252 (Recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005 per gli aspetti giuridici ed il biennio 2002-2003 per gli aspetti economici per il personale della carriera prefettizia ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139):

«Art. 15 *(Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato)*. — 1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:

a) € 139,63 pro capite per tredici mensilità per l'anno 2002;

b) € 249,70 pro capite per tredici mensilità per l'anno 2003.

2. All'art. 20, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, le parole: «una quota pari al venti per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una quota, di regola, pari al venti per cento».

3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.».

— Si riporta l'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293 (Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera prefettizia, relativo al biennio economico 2004-2005, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139):

«Art. 5 *(Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato)*. — 1. Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, ferme restando le modifiche ed integrazioni previste dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:

a) € 60,22 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 per tredici mensilità;

b) € 167,58 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2005 al 30 aprile 2005 per quattro mensilità;

c) € 177,22 lordi mensili pro capite dal 1° maggio 2005 al 31 dicembre 2005 per nove mensilità.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.».

— Si riporta l'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 179 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo relativo al biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera prefettizia):

«Art. 2 *(Incremento del fondo di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293)*. — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2005, con effetto dal 1° gennaio 2006, la quota parte delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinata al personale della carriera prefettizia, quantificata in euro 758.000 lordo/dipendente, confluisce nel fondo di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate nella misura di due terzi ad incentivare ulteriormente la mobilità di sede, disposta per le esigenze dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. In sede di accordi decentrati a livello centrale, saranno fissati i criteri, le modalità di determinazione dell'incentivo, nonchè le forme di pubblicità delle procedure di mobilità. La restante parte delle risorse disponibili sarà utilizzata anche per le finalità di cui all'art. 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293.

3. Le somme eventualmente non utilizzate rimangono nella disponibilità del fondo di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293.».

La legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 giugno 1990, n. 137.

Note all'art. 19:

— Si riporta l'art. 22, comma 3, del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139:

«Art. 22 *(Copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile)*. — (*Omissis*).

3 Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'amministrazione dell'interno determina, entro il 30 novembre di ogni anno, le risorse occorrenti, sulla base dei criteri di copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile definiti con il procedimento negoziale di cui al Capo II, stabilendo l'aliquota percentuale dei compensi di cui al comma 2 soggetta a versamento.

(*Omissis*).».

Note all'art. 20:

— Si riporta l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316 (Recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000/2001 per gli aspetti normativi e retributivi):

«Art. 19 *(Retribuzione individuale di anzianità)*. — 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti con effetto dal 17 giugno 2000. Il valore degli aumenti biennali in godimento, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità.

2. La retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di cui al comma 1 viene mantenuta al singolo funzionario per tutta la progressione di carriera sotto forma di assegno personale non riassorbibile nè rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita, nonché della tredicesima mensilità. La frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di compimento del periodo previsto dalla preesistente normativa per l'attribuzione della classe o dello scatto.

3. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, la retribuzione individuale di anzianità dei funzionari cessati viene attribuita al fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, di cui all'art. 20, secondo le modalità indicate dal comma 4.

4. A decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo di cui al comma 3 l'intero importo delle retribuzioni individuali di anzianità dei funzionari prefettizi cessati, valutato in relazione al numero di mensilità residue rispetto alla data di cessazione, computandosi a tal fine oltre alla tredicesima mensilità le frazioni di mese residue superiori a quindici giorni. Per l'anno successivo il predetto importo è rapportato ad anno.».

— Si riporta l'art. 34, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139:

«Art. 34 *(Inquadramenti nelle qualifiche)*. — (*Omissis*).

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, il personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui al quadro A della tabella I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato come segue:

a) i prefetti di prima classe ed i prefetti sono inquadrati nella qualifica di prefetto;

b) i viceprefetti ed i viceprefetti ispettori sono inquadrati nella qualifica di viceprefetto;

c) i viceprefetti ispettori aggiunti, i direttori di sezione, i consiglieri di prefettura nonché i vice consiglieri di prefettura sono inquadrati nella qualifica di viceprefetto aggiunto.

(*Omissis*).».

Note all'art. 21:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017 (Ripartizione del Fondo di cui all'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. -Legge di bilancio 2017) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 2017, n. 75.

— Si riporta l'art. 18, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316:

«Art. 18 *(Indennità integrativa speciale)*. — 12. A decorrere dal 17 giugno 2000 l'indennità integrativa speciale spettante per ciascuna qualifica della carriera prefettizia è determinata nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilità:

prefetto	L.	17.498.000
viceprefetto	«	16.006.000
viceprefetto aggiunto	«	12.860.000

».— Si riporta l'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare):

«Art. 2 *(Armonizzazione)*. — (*Omissis*).

10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.

(*Omissis*).».

Note all'art. 22:

L'art. 20, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, è riportato nelle note all'art. 18.

Note all'art. 23:

Il decreto del Ministro dell'interno 27 marzo 2006 è stato registrato alla Corte dei Conti il 26 maggio 2006, Reg. m. 6 Fog. N. 214.

— Si riportano gli articoli 10, 20, comma 2 e 25, comma 1, del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139:

«Art. 10 *(Individuazione dei posti di funzione)*. — 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei ministeri e di accorpamento, nell'ufficio territoriale del governo, delle strutture periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Negli uffici individuati ai sensi del presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento è assicurata da altro funzionario della carriera prefettizia.

2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno.»

«Art. 20 *(Retribuzione di posizione)*. — (*Omissis*).

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente individuati, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, gli uffici di particolare rilevanza, nonché le sedi disagiate in relazione alle condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il servizio è svolto.

(*Omissis*).»

«Art. 25 *(Comando e collocamento fuori ruolo)*. — 1. Fermi restando i comandi ed i collocamenti fuori ruolo previsti da disposizioni speciali, i funzionari della carriera prefettizia possono essere collocati in posizione di fuori ruolo, nel limite massimo di trenta unità, presso gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le autorità indipendenti, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali dell'amministrazione. Il procedimento resta regolato dagli articoli 56, 57, 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonché dalle relative disposizioni di attuazione.

(*Omissis*).».

— Si riporta l'art. 7 del decreto ministeriale 3 dicembre 2003 (Mobilità interna del personale appartenente alla carriera prefettizia):

«Art. 7 *(Disciplina per gli incarichi di viceprefetto vicario, di capo di gabinetto)*. — l. Il prefetto, entro 15 giorni dall'insediamento, previa comunicazione al viceprefetto vicario e al capo di gabinetto già titolari dei rispettivi incarichi, può avvalersi della procedura prevista dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, individuando, sulla base di uno stretto rapporto fiduciario, il funzionario a cui conferire l'incarico di vice prefetto vicario e di capo di gabinetto che, anche in considerazione della qualità del servizio reso e dei risultati conseguiti nel corso delle precedenti esperienze, sia tale da assicurargli la collaborazione ottimale per la migliore realizzazione degli obiettivi da perseguire. In assenza di tale individuazione resta confermato nell'incarico il funzionario ad esso già preposto.

2. L'amministrazione provvede alla migliore sistemazione possibile dei funzionari non confermati, consentendo agli stessi la possibilità di scelta tra i posti al momento vacanti.

3. Qualora, in un momento successivo a quello dell'insediamento, sopravvenga la disponibilità del posto di funzione di viceprefetto vicario o di capo di gabinetto, il prefetto chiede, d'intesa con il capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali, l'avvio della procedura ricognitiva delle disponibilità. I dirigenti interessati, entro 15 giorni dall'avvio della procedura, possono manifestare per via telematica le proprie disponibilità, inviandone contestualmente, per il tramite dell'ufficio di appartenenza, la dichiarazione sottoscritta alla direzione centrale per le risorse umane. Il prefetto entro il termine di 7 giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di disponibilità effettuata dalla direzione centrale per le risorse umane, individua il funzionario in possesso dei requisiti necessari per svolgere le funzioni in questione, tenendo conto del suo profilo professionale, della qualità del servizio reso e dei risultati conseguiti nel corso delle precedenti esperienze.

4. Il prefetto, qualora tutti i posti di funzione previsti presso la propria struttura risultino coperti, esercita la scelta nell'ambito dei dirigenti ivi in servizio, anche al fine di non determinare situazioni soprannumerarie, nel rispetto dei requisiti di cui ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo.

5. La direzione centrale per le risorse umane provvede, entro 7 giorni dalla ricezione della designazione di cui al comma 3, alla predisposizione dei provvedimenti di assegnazione dei dirigenti ai relativi posti di funzione.

6. Una volta avvenuta l'assegnazione con provvedimento del capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali, il prefetto interessato provvede al conferimento dell'incarico.

7. L'incarico di viceprefetto vicario è conferito con preferenza a viceprefetti che abbiano ricoperto nel corso della propria carriera almeno due diversi posti di funzione, dei quali almeno uno da viceprefetto e comunque uno di essi in sede territorialmente diversa da quella dell'incarico vicariale da conferire.

8. L'incarico di viceprefetto vicario presso le aree metropolitane indicate nelle tabelle 1,2 e 3, annesse al decreto del Ministro dell'interno in data 18 novembre 2002, è conferito con preferenza a viceprefetti che abbiano ricoperto nel corso della propria carriera almeno un incarico vicariale ovvero che abbiano svolto una funzione di analoga rilevanza presso gli uffici centrali.

9. L'incarico di capo di. gabinetto presso le aree metropolitane indicate nelle tabelle 1,2 e 3, annesse al decreto del Ministro dell'interno in data 18 novembre 2002, è conferito con preferenza a viceprefetti che abbiano svolto nel corso della propria carriera almeno un incarico di capo di gabinetto in una delle sedi indicate nelle tabelle 4, 5, 6 e 7 dello stesso decreto del Ministro dell'interno in data 18 novembre 2002 o una funzione di analoga rilevanza presso gli uffici centrali.».

— Si riporta l'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno 27 marzo 2006:

«Art. 4 *(Uffici di particolare rilevanza)*. — Ai sensi del comma 2 dell'art. 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, vengono individuati i seguenti incarichi di particolare rilevanza nell'ambito delle rispettive fasce di riferimento:

A) Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza; Capo di Gabinetto del Ministro; Capo di Dipartimento; titolare delle Prefetture - UTG di Roma, Napoli e Milano; Direttore dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari;

B) Titolari delle seguenti prefetture - UTG: Cagliari, Perugia, Catanzaro, Potenza, L'Aquila, Ancona, Campobasso, Trieste, Catania, Messina, Salerno, Lecce, Reggio Calabria, Caserta, Brescia, Bergamo, Padova, Verona; Vice direttori Generali della Pubblica Sicurezza; Vice Capo di Gabinetto vicario; Vice Capi Dipartimento vicari; Vice Capo dell'Ufficio Affari Legislativi e relazioni parlamentari; Direttori Centrali con finzioni anche di Vice Capo Dipartimento; Presidente del Collegio del Servizio di controllo interno; Capo dell'Ispettorato generale di amministrazione; Direttore centrale dei servizio elettorale del Dipartimento Affari Interni e Territoriali; Direttore della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno; Capo della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza; Direttori centrali delle risorse umane dei Dipartimenti; Direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza; Direttore centrale dell'immigrazione e della Polizia di frontiera del Dipartimento della pubblica sicurezza; Presidente effettivo della Commissione nazionale per il diritto di asilo; Direttore centrale per i servizi civili e l'immigrazione; Direttore centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione;

D) Vicario del titolare delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo delle sedi di Roma, Napoli, Milano, Palermo, Torino, Bari, Bologna, Genova, Firenze, Venezia; viceprefetto Capo di Gabinetto nelle Prefetture – Uffici territoriali del Governo di Roma, Napoli, Milano; Capo della Segreteria del Ministro; Capo ufficio di staff presso l'Ufficio I: affari generali dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari; Capo ufficio di staff presso l'Ufficio XVI: relazioni parlamentari dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari; Capo ufficio di staff presso l'Ufficio I; Gabinetto del Capo Dipartimento del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa ·civile; Capo ufficio di staff· presso l'Ufficio I: affari generali e personale del· Dipartimento della pubblica sicurezza; Componenti della Commissione per la progressione in carriera;

E) viceprefetto Capo di Gabinetto nelle· Prefetture·- Uffici territoriali del Governo non comprese nella fascia *D)*; Capo della Segreteria particolare del Ministro; viceprefetto Capo ufficio di staff o in posizione di staff presso gli uffici di diretta collaborazione· del Ministro, di cui all'unito elenco (all. 4) che costituisce parte integrante del presente decreto;·viceprefetto Capo ufficio di staff, dirigente di area o dirigente in posizione di staff presso gli uffici del Ministero di cui all'unito elenco (all. 4), che costituisce parte integrante del presente decreto;

F) viceprefetto aggiunto Capo di ·Gabinetto nelle Prefetture - Uffici territoriali del Governo.».

Note all'art. 24:

— Si riporta l'art. 21 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139:

«Art. 21 *(Retribuzione di risultato)*. — 1. La retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti con le risorse umane ed i mezzi disponibili rispetto agli obiettivi assegnati, è attribuita secondo i parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto della efficacia, della tempestività e dell'efficienza del lavoro svolto. La valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari, al fine della determinazione della relativa retribuzione, è effettuata annualmente con le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno:

a) per i prefetti dal Ministro dell'interno;

b) per i funzionari preposti agli uffici individuati ai sensi dell'art. 10, comma 1, rispettivamente, dal capo dell'ufficio di diretta collaborazione del ministro, dal capo del dipartimento o dal prefetto titolare dell'ufficio territoriale del governo.».

Il decreto del Ministro dell'interno 27 marzo 2006 è riportato nelle note all'art. 23.

Note all'art. 25:

— Si riporta l'art. 4, comma 5, del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139:

«Art. 4 *(Accesso alla carriera)*. — (*Omissis*).

5. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri ed ammessi al corso di formazione iniziale di cui all'art. 5.».

Note all'art. 26:

— Si riporta l'art. 2122 del codice civile:

«Art. 2122 *(Indennità in caso di morte)*. — In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e se vivevano a carico del prestatore di lavoro ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.

È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.».

Note all'art. 28:

L'art. 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riportato nelle note alle premesse.

L'art. 1, comma 365, punto *a)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riportato nelle note alle premesse.

L'art. 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riportato nelle note alle premesse.

18G00090

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 2018.

Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale, in favore di varie amministrazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018;

Visto l'art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui le amministrazioni, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente comma il personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 9, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo cui «Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 35, comma 4, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui le assunzioni sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed in particolare l'art. 20, comma 1, 2 e 3, concernente il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare del 23 novembre 2017, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto «Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato»;

Vista la circolare del 9 gennaio 2018, n. 1 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto «Legge di bilancio 2018 - integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3»;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 12 febbraio 2018;

Ritenuta la necessità di autorizzare, per le amministrazioni di cui all'art. 3, comma l, del decreto-legge n. 90 del 2014, le assunzioni di cui al succitato art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 con le modalità dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto, altresì, l'art. 6, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo il quale nelle amministrazioni statali, il piano triennale di fabbisogno di personale adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'art. 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti;

Vista la disposizione transitoria dell'art. 22, comma l, del citato decreto legislativo n. 75 del 2017 secondo cui il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-*ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed in particolare l'art. 1, comma 1148, lett. *a)* con il quale si dispone che l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici delle amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'art. 35, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed in particolare l'art. 1, comma 1148, lett. *d)* che ha modificato l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, con il quale si dispone che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, previste dall'art. 3, commi l e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'art. 66, commi 9-*bis* e 13-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2018 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2018;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: *a)* dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; *b)* dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza;

Visto l'art. 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato;

Visto l'art. 4, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il quale dispone che «Con le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e

gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 3-*quinquies* e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione»;

Visto l'art. 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui, fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178, con il quale è stata disposta la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visto l'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 7, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, come modificato dall'art. 1, comma 398, della legge 28 dicembre 2015 n. 208;

Visto l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 con il quale si dispone che «Le camere di commercio, all'esito del piano complessivo di razionalizzazione organizzativa di cui al comma 3, comunicano l'elenco dell'eventuale personale in soprannumero al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. Il suddetto personale soprannumerario è ricollocato, nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti dal decreto adottato in attuazione dell'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con le procedure di cui al comma 7, a valere sul dieci per cento delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018. Qualora il personale soprannumerario ecceda la soglia prevista dal periodo precedente, la stessa può essere rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare le esigenze di ricollocamento dello stesso personale presso le Amministrazioni interessate»;

Ritenuto, in assenza della comunicazione dell'elenco di cui al predetto art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 219 del 2016, che le amministrazioni di cui al presente provvedimento dovranno mantenere la suddetta percentuale del 10%, prevista al fine di garantire l'eventuale mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato delle Camere di commercio, su futuri budget ove sorgesse la necessità di dover riallocare il suddetto personale;

Visto l'art. 1, comma 302, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, secondo cui «Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, e per valorizzare la professionalità acquisita dal personale in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, il Ministero dell'interno è autorizzato, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite del 50 per cento del totale delle unità in servizio per ciascuna annualità 2018 e 2019. Ai relativi oneri, pari ad euro 7.244.662 con riferimento all'anno 2018 e ad euro 7.396.214 a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto ad euro 5.444.662 per l'anno 2018, mediante utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, quanto ad euro 1.800.000 per l'anno 2018 e ad euro 7.396.214 a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle facoltà assunzionali dell'Amministrazione disponibili a legislazione vigente»;

Preso atto delle motivazioni esplicitate dalle amministrazioni finalizzate alla deroga di cui all'art. 4, comma 3-*sexies*, del decreto-legge n. 101 del 2013, fermo restando che prima di indire nuovi concorsi devono garantire il rispetto dei punti *a)* e *b)* dell'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 che ha modificato l'art. 6, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sostituendo le parole «secondo periodo» con le parole «terzo periodo»;

Considerato che, in virtù della modifica al citato art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 178 del 2012, apportata dal predetto decreto-legge n. 13 del 2017, al personale della CRI, collocato in mobilità, ai sensi del l'art. 7, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, in altre amministrazioni pubbliche continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento dell'amministrazione di destinazione, come assegno *ad personam* riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi;

Viste le richieste e le note integrative delle amministrazioni destinatarie del presente provvedimento;

Considerato che gli oneri per il rinnovo del contratto collettivo nazionale relativo al triennio 2016-2018 per il personale non dirigente del comparto Funzioni centrali, trovano copertura ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni e che conseguentemente i budgets assunzionali riferiti al citato personale e relativi agli anni 2016 e 2017 sono stati, in alcuni casi, rivalutati al fine di rendere omogeneo il valore finanziario delle cessazioni con quello delle assunzioni di personale da disporsi a decorrere dall'anno 2018 a parità di inquadramento al fine di non alterare il tasso di *turn over* previsto a normativa vigente;

Tenuto conto, con riferimento alle facoltà di assunzione per gli anni 2015 e 2016, derivanti dalle cessazioni rispettivamente degli anni 2014 e 2015, dello stato di avanzamento delle procedure di ricollocazione del personale soprannumerario dagli enti di area vasta e dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e del fatto che le amministrazioni di cui al presente provvedimento dovranno garantire la copertura degli oneri connessi con la predetta mobilità a valere, ove necessario, anche su budget di anni successivi;

Visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulle predette richieste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione onorevole dott.ssa Maria Anna Madia;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Presidenza del Consiglio dei ministri

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle risorse da cessazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'anno 2017 - budget 2018, unità di personale dirigenziale e non dirigenziale come da Tabella l allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Ministero dell'economia e delle finanze

1. Al Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzate le risorse da cessazione dei dirigenti e non dirigenti dell'anno 2014 - budget 2015, dell'anno 2015 - budget 2016 nonché dell'anno 2017 - budget 2018, come da Tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 3.

Ministero della giustizia
Dipartimento organizzazione giudiziaria

1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento organizzazione giudiziaria è autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle risorse da cessazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'anno 2014 - budget 2015 e del personale non dirigenziale dell'anno 2015 - budget 2016 e dell'anno 2016 - budget 2017, unità di personale non dirigenziale, come da Tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013.

2. Il Ministero della giustizia - Dipartimento organizzazione giudiziaria è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle risorse da cessazione del personale dirigenziale dell'anno 2015 - budget 2016 e dell'anno 2016 - budget 2017 unità di personale con qualifica dirigenziale, come da Tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 4.

Ministero della giustizia - Dipartimento archivi notarili

1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento archivi notarili è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle risorse da cessazione del personale non dirigenziale dell'anno 2015 - budget 2016 e dell'anno 2016 - budget 2017 e dell'anno 2017 - budget 2018, unità di personale non dirigenziale come da Tabella 4 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 5.

Ministero dell'interno

1. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad indire procedure concorsuali, nel triennio 2018-2020, per personale della carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013.

2. Sono, altresì autorizzate le risorse da cessazione 2017 - budget 2018 relative al personale della carriera prefettizia e al personale dirigenziale, come da Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

3. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato unità di personale non dirigenziale, sulle risorse da cessazione 2017 - budget 2018 di personale non dirigenziale, come da Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 6.

Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca

1. Il Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato unità di personale non dirigenziale sulle risorse da cessazione 2016 - budget 2017 di personale non dirigenziale, come da Tabella 6 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 7.

Ministero dello sviluppo economico

1. Al Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato unità di personale dirigenziale, sulle risorse da cessazione 2016 - budget 2017 di personale dirigenziale, come da Tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 8.

Ministero delle infrastrutture e trasporti

1. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle risorse da cessazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'anno 2014 - budget 2015 e dell'anno 2015 - budget 2016, unità di personale dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 8 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 9.

Ministero dell'ambiente

1. Al Ministero dell'ambiente, in ragione delle assunzioni in esecuzione di sentenze sono autorizzate, come da Tabella 9 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento:

le risorse da cessazione 2014 - budget 2015 relative al personale dirigenziale e non dirigenziale;

le risorse da cessazione 2015 - budget 2016 e le risorse da cessazione 2016 - budget 2017 relative al personale non dirigenziale;

le risorse da cessazione 2015 - budget 2016 e le risorse da cessazione 2016 - budget 2017 relative al personale dirigenziale;

le risorse da cessazione 2017 - budget 2018 relative al personale dirigenziale e non dirigenziale.

Art. 10.

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

1. L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, tramite procedure di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, unità di personale non dirigenziale, utilizzando le risorse di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010 n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017, come da Tabella 10 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 11.

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni è autorizzato a bandire e ad assumere a tempo indeterminato, sulle risorse da cessazione del personale non dirigenziale dell'anno 2016 - budget 2017 unità di personale non dirigenziale, come da Tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle risorse da cessazione del personale dirigenziale dell'anno 2016 - budget 2017, personale dirigenziale, come da Tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 12.

Ispettorato nazionale del lavoro

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato sulle risorse da cessazione dell'anno 2017 - budget 2018 del personale dirigenziale, unità di personale dirigenziale come da Tabella 12 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 13.

Agenzia delle dogane

1. L'Agenzia delle dogane è autorizzata ad indire, nel triennio 2018-2020, procedure concorsuali per personale dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 13 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013.

2. L'Agenzia delle dogane è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato sulle risorse da cessazione 2016 - budget 2017 e sulle risorse da cessazione 2017 - budget 2018 di personale dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 13 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 14.

Ente parco nazionale del Pollino

l. L'Ente parco nazionale del Pollino è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle risorse da cessazione del personale non dirigenziale dell'anno 2014 - budget 2015, dell'anno 2015 - budget 2016, dell'anno 2016 - budget 2017, unità di personale non dirigenziale, come da Tabella 14 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 15.

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo

1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, sulle risorse da cessazione del personale non dirigenziale dell'anno 2017 - budget 2018, unità di personale non dirigenziale, come da Tabella 15 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 16.

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale

1. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle risorse da cessazione dell'anno 2013 - budget 2014, dell'anno 2015 - budget 2016 e dell'anno 2017 - budget 2018, personale dirigenziale, per un totale di 2 unità, come da Tabella 16 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 17.

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale, sulle risorse da cessazione del personale non dirigenziale dell'anno 2013 - budget 2014, come da Tabella 17 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, sulle risorse da cessazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'anno 2014 - budget 2015 personale dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 17 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

3. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle risorse da cessazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'anno 2015 - budget 2016, dell'anno 2016 - budget 2017 e dell'anno 2017 - budget 2018, unità di personale dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 17 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 18.

Avvocatura generale dello Stato

1. L'Avvocatura generale dello Stato è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, sulle risorse da cessazione del personale non dirigenziale dell'anno 2017 - budget 2018, unità di personale non dirigenziale, come da Tabella 18 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. L'Avvocatura generale dello Stato è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, sulle risorse da cessazione dei procuratori e degli avvocati dell'anno 2017 - budget 2018, unità di personale appartenenti alla qualifica di avvocato dello Stato, come da Tabella 18 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 19.

Disposizioni generali

1. Le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie o profili diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto ovvero all'utilizzazione del budget residuo, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, che valuteranno la richiesta, nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate con il presente provvedimento.

2. Resta fermo, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, che l'avvio delle procedure concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni autorizzati con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati:

a) all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

b) all'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

3. L'avvio delle procedure concorsuali autorizzate con il presente provvedimento è, altresì, subordinato alla verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali con riferimento alle previsioni dell'art. 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge n. 101 del 2013.

4. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzati con il presente provvedimento restano, altresì, subordinati alla sussistenza di corrispondenti posti vacanti in dotazione organica, tanto alla data di emanazione del bando, quanto alla data delle assunzioni, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge. Per le amministrazioni di cui alle Tabelle 16 e 17 le assunzioni autorizzate rimangono condizionate dalla preventiva approvazione delle dotazioni organiche secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

5. Le amministrazioni di cui alle Tabelle allegate sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 dicembre 2018, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere, anche con riferimento al personale acquisito mediante procedure di mobilità ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014 e del decreto legislativo n. 178 del 2012.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2018

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2018
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1122

TABELLA 1

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI cumulo cessazioni 2017-budget 2018 dirigenti e non dirigenti						
Risorse cessazioni anno 2017 personale dirigenziale			Risorse cessazioni anno 2017 personale non dirigente			Totale disponibilità personale dirigenziale e non dirigenziale
Numero unità cessate anno 2017	Risorse cessazioni 2017	100% Disponibilità budget 2018	Numero unità cessate anno 2017	Risorse cessazioni 2017	25% Disponibilità budget 2018	
non rilevano	€ 669.374,93	€ 669.374,93	non rilevano	€ 2.723.960,43	€ 680.990,11	€ 1.350.365,04

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018									
Amministrazione	Trattamento fondamentale	Trattamento accessorio	TOTALE Cumulo cess.anno 2017 personale dirigenziale e non dirigenziale	Budget 2018 cess. 100 % cess. 25%	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residue
Presidenza del Consiglio dei Ministri	2.146.447,60	1.246.857,76	€ 3.393.335,36	€ 1.350.365,04	Dirigenti II Fascia VII corso concorso SNA	6	€ 133.874,98	€ 803.249,88	€ 95.229,33
					Funzionari Cat. A- F1 di cui 2 profilo giuridico e 3 profilo informatico (scorrimento proprie graduatorie)	5	€ 63.602,17	€ 318.010,85	
					Dirigenti II Fascia (mobilità ex art.30 d.lgs 165/2001)	1	€ 133.874,98	€ 133.874,98	
					Totale unità autorizzate	12	Totale oneri	€ 1.255.135,71	

TABELLA 2

Ministero dell'Economia e delle finanze Cumulo cessazioni personale dirigenziale e non dirigenziale anno 2014 - Budget 2015						
Risorse cessazioni anno 2014 personale non dirigenziale			Risorse cessazioni anno 2014 personale dirigenziale			Totale disponibilità
Numero unità cessate anno 2014	Risorse cessazioni 2014	40% disponibilità budget 2015	Numero unità cessate anno 2014	Risorse cessazioni 2014	40% disponibilità budget 2015	€ 5.425.459,94
non rilevano	€ 10.057.328,49	€ 4.022.931,40	non rilevano	€ 3.506.321,36	€ 1.402.528,54	
					Totale cumulo disponibilità	

Ministero dell'Economia e delle finanze Cumulo cessazioni personale dirigenziale e non dirigenziale anno 2015 - Budget 2016						
Risorse cessazioni anno 2015 personale non dirigenziale			Risorse cessazioni anno 2015 personale dirigenziale			Totale disponibilità
Numero unità cessate anno 2015	Risorse cessazioni 2015	25% disponibilità budget 2016	Numero unità cessate anno 2015	Risorse cessazioni 2015	60% disponibilità budget 2016	€ 5.183.359,34
non rilevano	€ 14.697.558,86	€ 3.674.389,72	non rilevano	€ 2.514.949,37	€ 1.508.969,62	
					Totale cumulo disponibilità	

Ministero dell'Economia e delle finanze Cumulo cessazioni personale dirigenziale e non dirigenziale anno 2017 - Budget 2018						
Risorse cessazioni anno 2017 personale non dirigenziale			Risorse cessazioni anno 2017 personale dirigenziale			Totale disponibilità
Numero unità cessate anno 2017	Risorse cessazioni 2017	25% disponibilità budget 2018	Numero unità cessate anno 2017	Risorse cessazioni 2017	100% disponibilità budget 2018	€ 5.115.965,55
non rilevano	€ 11.651.045,21	€ 2.912.761,30	non rilevano	€ 2.203.204,25	€ 2.203.204,25	
					Totale cumulo disponibilità	

Continua TABELLA 2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018					
Amministrazione	Nota richiesta 21.03.2018 n. 34923	Cumulo Cessazioni anno 2014 dir+aree	Budget 2015 (40% cess.dirigenti e non)	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		€ 13.563.649,85	€ 5.425.459,94		€ 5.425.459,94
Amministrazione	Nota richiesta 21.03.2018 n. 34923	Cumulo Cessazioni anno 2015 dir+aree	Budget 2016 (60% cess.dirigenti+ 25% aree)	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
TOTALE					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		€ 17.212.508,23	€ 5.183.359,34		€ 5.183.359,34
Amministrazione	Nota richiesta 21.03.2018 n. 34923	Cumulo Cessazioni anno 2017 dir+aree	Budget 2018 (100% cess.dirigenti+ 25% aree)	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		€ 13.854.249,46	€ 5.115.965,56		€ 5.115.965,56

TABELLA 3

Ministero giustizia-Dog Risorse cessazioni personale dirigenziale e non dirigenziale anno 2014			Ministero giustizia-Dog Risorse cessazioni personale non dirigenziale anno 2015			Ministero giustizia-Dog Risorse cessazioni personale non dirigenziale anno 2016			Totale disponibilità
Numero unità cessate anno 2014	risorse cessazioni 2014	40% disponibilità budget 2015	Numero unità cessate anno 2015	risorse cessazioni 2015	25% disponibilità budget 2016	Numero unità cessate anno 2016	risorse cessazioni 2016	25% disponibilità budget 2017	
non rileva	35.851.414,30	14.340.565,72	non rileva	53.986.661,34	13.496.665,34	non rileva	34.554.316,35	8.638.579,09	36.475.810,14

MINISTERO GIUSTIZIA D.O.G. ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018								
Amministrazione	TOTALE CUMULO cess.2014 2015 2016 dirig. e non dir.	Budget 2015 40% cess.dir+aree budget 2016 25% cess.aree budget 2017 25% aree	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Oneri per mobilità province	Disponibilità residua
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA-DOG	€ 124.392.391,99	€ 36.475.810,14	Operatori giudiziari (avvio procedure ex art. 35, comma 1, lett.b) dlgs 165/2001)	300	€ 32.247,79	€ 9.674.337,00	€ 26.246.800,87	€ 554.672,28
			Totale unità autorizzate	300	Totale oneri	€ 9.674.337,00		

Ministero della giustizia-Dog. Risorse cessazioni personale dirigenziale anno 2015			Ministero della giustizia-Dog. Risorse cessazioni personale dirigenziale anno 2016			Totale disponibilità
Numero unità cessate anno 2015	risorse cessazioni 2015	60% disponibilità budget 2016	Numero unità cessate anno 2016	risorse cessazioni 2016	80% disponibiltà budget 2017	
non rileva	1.615.831,20	969.498,72	non rileva	1.374.926,38	1.099.941,10	2.069.439,82

MINISTERO GIUSTIZIA D.O.G. ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018							
Amministrazione	TOTALE CUMULO risorse cess. 2015 e cess. 2016 dirigenti	Budget 2016 e 2017 60% + 80 % cess. diri.	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
DIRIGENTI							
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA-DOG	€ 2.990.757,58	€ 2.069.439,82	Dirigenti di II fascia (di cui 16 idonei proprie graduatorie e 2 dirigenti SNA VII corso-concorso)	18	€ 105.763,57	€ 1.903.744,26	€ 165.695,56
			Totale unità autorizzate	18	Totale oneri	€ 1.903.744,26	

TABELLA 4

Ministero della Giustizia - Ufficio centrale Archivi Notarili Cumulo cessazioni personale non dirigenziale anni 2015- 2016 -2017 - Budget 2016 - 2017 -2018									
Risorse cessazioni anno 2015 personale non dirigenziale			Risorse cessazioni anno 2016 personale non dirigenziale			Risorse cessazioni anno 2017 personale non dirigenziale			Totale disponibilità personale non dirigenziale
Numero unità cessate anno 2015	Risorse cessazioni 2015	25% Disponibilità budget 2016	Numero unità cessate anno 2016	Risorse cessazioni 2016	25% Disponibilità budget 2017	Numero unità cessate anno 2017	Risorse cessazioni 2017	25% Disponibilità budget 2018	
non rilevano	€ 718.542,17	€ 179.635,54	non rilevano	€ 421.866,30	€ 105.466,58	non rilevano	€ 845.245,59	€ 211.311,40	
								Totale cumulo disponibilità	€ 496.413,52

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ARCHIVI NOTARILI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018							
Amministrazione	TOTALE CUMULO cess.2015 - 2016-2017 personale non dirigenziale	Budget 2016-2017-2018 25% cess.aree	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA- UFFICIO CENTRALE ARCHIVI NOTARILI *congelamento n.4 posti nell'area conservatore e n.1 posto nell'area di assistente	€ 1.985.654,06	€ 496.413,52	Area III F3 Conservatore idonei	10	€ 44.074,70	€ 440.747,00	€ 21.072,57
			Area II F2 Assistente amministrativo idonei	1	€ 34.593,95	€ 34.593,95	
			Totale unità autorizzate	11	Totale oneri	€ 475.340,95	

TABELLA 5

AUTORIZZAZIONE A BANDIRE CONCORSI PUBBLICI PEER GLI ANNI 2018,2019,2020

AMMINISTRAZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	POSTI
MINISTERO DELL'INTERNO	Consigliere	70
	Dirigente di II fascia	10
	Area terza posizione economica F1	200
	Area seconda posizione economica F2	150
	Totale	430

MINISTERO DELL'INTERNO - ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018
(Cessazioni 2017 - Budget 2018)

Amministrazione	Trattamento fondamentale	Trattamento accessorio	TOTALE risparmi da cessazione anno 2017	Budget 2018 (100% cessazioni carriera prefettizia) (100% cessazioni personale qualifica dirigenziale) (25% cessazioni personale non dirigenziale) (normalizzato in relazione al rinnovo del CCNL)	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
CARRIERA PREFETTIZIA									
MINISTERO DELL'INTERNO	€ 7.127.969,45	€ 2.559.247,74	€ 9.687.217,19	€ 9.687.217,19					€ 9.687.217,19
DIRIGENTI									
MINISTERO DELL'INTERNO	€ 241.532,72	€ 213.300,56	€ 454.833,28	€ 454.833,28					€ 454.833,28
PERSONALE NON DIRIGENZIALE									
MINISTERO DELL'INTERNO	€ 12.050.525,36	€ 353.611,44	€ 12.404.136,80	€ 3.173.036,09	Assistente economico Finanziario Area II F3 (Idonei)	17	35.768,12	608.058,04	403.449,72
					Area II F2 (mobilità da P.T.88,89% a F.T.)	9	33.437,89	300.941,01	
					Area II F1 (mobilità da P.T.88,89% a F.T.)	1	31.150,42	31.150,42	
					Ausiliario Area I F1 procedura ex art. 35,comma 1, lettera b) d.lgs 165/2011	1	29.436,90	29.436,90	
					budget utilizzato ai sensi dell'art.1 comma 302 della l. 27.12.2017 n.205 solo a fini ricognitivi	217		1.800.000,00	
					Totale unità autorizzate	**28**	**Totale oneri**	**€ 2.769.586,37**	

TABELLA 6

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2017 (Cessazioni 2016 - budget 2017 personale non dirigenziale)										
Amministrazione	**Trattamento fondamentale**	**Trattamento accessorio**	**Totale cessazioni 2016**	**Budget 25% del risparmio da cessazione (normalizzato in relazione al rinnovo del CCNL)**	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Differenziale**	**Totale oneri assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca	€ 10.984.797,00	€ 417.694,32	€ 11.402.491,32	€ 2.952.276,99	Area III F1 trasformazione da part-time 50% a full time	17	€ 19.917,29		€ 338.593,93	€ 2.422.922,37
					Area II F2 trasformazione da part-time 50% a full time	11	€ 17.185,79		€ 189.043,69	
					Area III F1 (progressioni verticali) su sentenza provenienza area II F4 e F5)	2	€ 38.544,79		€ 1.717,00	
					Totale unità autorizzate	30	Totale oneri		€ 529.354,62	

TABELLA 7

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017 (Cessazioni 2016 - Budget 2017)									
Amministrazione	**Trattamento fondamentale**	**Trattamento accessorio**	**TOTALE Cessazioni anno 2016**	**Budget 2017 (80% cessazioni personale dirigenziale)**	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
DIRIGENTI									
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO	**€ 463.224,67**	**€ 479.138,87**	**€ 942.363,54**	**€ 753.890,83**	**Dirigenti VII corso-concorso SNA**	**4**	**€ 140.599,20**	**€ 562.396,80**	**€ 191.494,03**
					Totale unità autorizzate	**4**	**Totale oneri**	**€ 562.396,80**	

TABELLA 8

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Risorse cessazioni personale dirigenziale e non dirigenziale anno 2014			Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Risorse cessazioni personale dirigenziale anno 2015			Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Risorse cessazioni personale non dirigenziale anno 2015			Totale disponibilità
Numero unità cessate anno 2014	risorse cessazioni 2014	40% disponibilità budget 2015	Numero unità cessate anno 2015	risorse cessazioni 2015	60% disponibilità budget 2016	Numero unità cessate anno 2015	risorse cessazioni 2015	25% disponibilità budget 2016	
non rileva	7.290.039,00	2.916.015,60	non rileva	1.371.024,00	822.614,40	non rileva	6.713.408,00	1.678.352,00	5.416.982,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018									
Amministrazione	TOTALE CUMULO cess.2014 -2015 dirigenti e non dirigenti	Budget 2015(40%) budget 2016 (25% e 60%) dirigenti e non dirigenti	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Differenziale	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Oneri per mobilità province	Disponibilità residua
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	15.374.471,00	5.416.982,00	Dirigenti II fascia-SNA VII corso-concorso	1	€ 114.252,00		€ 114.252,00	€ 3.792.388,00	€ 35.815,00
			Dirigenti II fascia idonei	2	€ 114.252,00		€ 228.504,00		
			Dirigenti II fascia idonei (già area III F3)	6	€ 114.252,00	€ 71.496,00	€ 428.976,00		
			Terza Area F1 scorrimento graduatorie Ripam	21	€ 38.907,00		€ 817.047,00		
			Totale unità autorizzate	30	Totale oneri		€ 1.588.779,00		

TABELLA 9

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Cumulo cessazioni personale dirigenziale e non dirigenziale anni 2014 2015 2016 budget 2015 2016 2017									
Risorse cessazioni anno 2014 Personale dirigenziale e non dirigenziale			Risorse cessazioni anno 2015 Personale non dirigenziale			Risorse cessazioni anno 2016 Personale non dirigenziale			Totale disponibilità personale non dirigenziale
Numero unità cessate anno 2014	Risorse cessazioni 2014	40% Disponibilità budget 2015	Numero unità cessate anno 2015	Risorse cessazioni 2015	25% Disponibilità budget 2016	Numero unità cessate anno 2016	Risorse cessazioni 2016	25% Disponibilità budget 2017	
non rilevano	€ 1.111.345,00	€ 444.538,00	non rilevano	€ 706.920,59	€ 176.730,15	non rilevano	€ 296.687,92	€ 74.171,98	€ 695.440,13
								Totale cumulo disponibilità	

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cumulo cessazioni 2015-budget 2016 cessazioni 2016 budget 2017 dirigenti						
Numero unità cessate anno 2015	Risorse cessazioni 2015	60% Disponibilità budget 2016	Numero unità cessate anno 2016	Risorse cessazioni 2016	80% Disponibilità budget 2017	Totale disponibilità
non rilevano	€ 223.015,54	€ 133.809,32	non rilevano	€ 111.507,77	€ 89.206,22	€ 223.015,54

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cumulo cessazioni 2017-budget 2018 dirigenti e non dirigenti						
Risorse cessazioni anno 2017 personale dirigenziale			Risorse cessazioni anno 2017 personale non dirigenziale			Totale disponibilità personale dirigenziale e non dirigenziale
Numero unità cessate anno 2017	Risorse cessazioni 2017	100% Disponibilità budget 2018	Numero unità cessate anno 2017	Risorse cessazioni 2017	25% Disponibilità budget 2018	
non rilevano	€ 242.827,44	€ 242.827,44	non rilevano	€ 418.438,87	€ 104.609,72	€ 347.437,16

TABELLA 10

<table>
<tr><th colspan="7">ARAN
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018</th></tr>
<tr><th>Amministrazione</th><th>Stabilizzazioni art.20, comma 1 e 3 d.lgs n.75/2017
Media budget t.det. (ar. 9, comma 28, d.l. 78/2010) 2015-2016-2107</th><th>Qualifiche</th><th>Unità autorizzate</th><th>Trattamento complessivo (onere individuale annuo)</th><th>Oneri a regime assunzioni autorizzate</th><th>Disponibilità residua</th></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">ARAN</td><td rowspan="2">€ 178.370,28</td><td>Area B pos.eco .B1</td><td>3</td><td>€ 39.744,92</td><td>€ 119.234,76</td><td rowspan="2">€ 59.135,52</td></tr>
<tr><td>Totale unità autorizzate</td><td>3</td><td>Totale oneri</td><td>€ 119.234,76</td></tr>
</table>

TABELLA 11

INAIL
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017

Amministrazione	TOTALE cess.anno 2016 personale non dirigenziale	Budget 2017 25 % dei risparmi da cessazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Differenziale	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
INAIL	€ 11.698.395,53	€ 2.924.598,88	Medico 1°Livello (idonei)	15		94.352,69	€ 1.415.290,35	€ 4.157,42
			Medico 2°Livello (idonei)	13	12.756,41	12.756,41	€ 165.833,33	
			Medico 2°Livello (idonei)	2		€ 107.109,10	€ 214.218,20	
			Area C profilo informatico vincitori (da bandire)	22		€ 51.140,89	€ 1.125.099,58	
			Totale unità autorizzate	52	Totale oneri		€ 2.920.441,46	

INAIL
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017

Amministrazione	TOTALE cess.anno 2016 personale dirigenziale	Budget 2017 80 % dei risparmi da cessazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo)	Onere trattamento accessorio (individuale annuo)	Differenziale	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
INAIL *congelamento delle risorse finanziarie pari ad euro 264.718,92 sulle cessazioni 2016 fino al riassorbimento dell'eccedenza.	1.534.236,39	1.227.389,11	Dirigenti II Fascia SNA VII Corso Concorso	2	60.383,12	110.087,59		170.470,71	340.941,42	€ 426.176,45
			Dirigenti di II fascia (idonei) su sentenza	2	60.383,12	110.087,59		170.470,71	€ 340.941,42	
			Dirigente di II fascia già Area C 5 livello economico 5 (idoneo) su sentenza	1	60.383,12	110.087,59	119.329,82	119.329,82	€ 119.329,82	
			Totale unità autorizzate	5	Totale oneri				€ 801.212,66	

TABELLA 12

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018									
Amministrazione	Trattamento fondamentale	Trattamento accessorio	TOTALE cessazioni 2017 dirigenti	Budget 2018 100 % dei risparmi da cessazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
DIRIGENTI									
Ispettorato Nazionale del Lavoro	€ 241.532,72	€ 270.247,56	€ 511.780,28	€ 511.780,28	Dirigenti di II fascia idonei (scorrimento graduatorie altre amministrazioni)	4	€ 127.945,07	€ 511.780,28	€ 0,00
					Totale unità autorizzate	4	Totale oneri	€ 511.780,28	

TABELLA 13

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici per gli anni 2018, 2019,2020		
Amministrazione	**profilo professionale**	**posti**
AGENZIA DELLE DOGANE	Dirigenti di seconda fascia	13
	Area terza posizione economica F1	596
	Area seconda posizione economica F3	205
	Totale	814

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli cumulo cessazioni 2016-budget 2017 dirigenti e non dirigenti						
Risorse cessazioni anno 2016 personale dirigenziale			Risorse cessazioni anno 2016 personale non dirigente			Totale disponibilità personale dirigenziale e non dirigenziale
Numero unità cessate anno 2016	Risorse cessazioni 2016	80% Disponibilità budget 2017	Numero unità cessate anno 2016	Risorse cessazioni 2016	25% Disponibilità budget 2017	
non rilevano	€ 289.243,41	€ 231.394,73	non rilevano	€ 14.548.476,32	€ 3.637.119,08	€ 3.868.513,81

AGENZIA DELLE DOGANE ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2017 (Cumulo cessazioni 2016 - budget 2017)							
Amministrazione	Totale cumulo cessazioni2016 dirigenti e non dirigenti	Budget 80% e 25 % dei risparmi da cessazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Totale oneri assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Agenzia delle Dogane	€ 14.837.719,73	€ 3.868.513,81	Funzionario Area III F1 (da bandire)	70	€ 54.924,81	€ 3.844.736,70	€ 23.777,11
			Totale unità autorizzate	70	Totale oneri	€ 3.844.736,70	

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli cumulo cessazioni 2017-budget 2018 dirigenti e non dirigenti						
Risorse cessazioni anno 2017 personale dirigenziale			Risorse cessazioni anno 2017 personale non dirigente			Totale disponibilità personale dirigenziale e non dirigenziale
Numero unità cessate anno 2017	Risorse cessazioni 2017	100% Disponibilità budget 2018	Numero unità cessate anno 2017	Risorse cessazioni 2017	25% Disponibilità budget 2018	
non rilevano	€ 867.730,23	€ 867.730,23	non rilevano	€ 22.785.715,41	€ 5.696.428,85	€ 6.564.159,08

AGENZIA DELLE DOGANE ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2018 (Cumulo cessazioni 2017 - budget 2018)							
Amministrazione	Totale cumulo cessazioni 2017 dirigenti e non dirigenti	Budget 100% e 25 % dei risparmi da cessazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Totale oneri assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Agenzia delle Dogane	€ 23.653.445,64	€ 6.564.159,08	Dirigenti di II fascia VII corso-concorso SNA (vincitori)	12	€ 144.621,70	€ 1.735.460,40	€ 948.671,04
			Dirigenti di II fascia (idonei)	12	€ 144.621,70	€ 1.735.460,40	
			Funzionario Area III F1 (da bandire)	38	€ 56.435,98	€ 2.144.567,24	
			Totale unità autorizzate	62	Totale oneri	€ 5.615.488,04	

TABELLA 14

ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO									
Risorse cessazioni anno 2014 personale non dirigenziale			Risorse cessazioni anno 2015 personale non dirigenziale			Risorse cessazioni anno 2016 personale non dirigenziale			Totale risorse da cessazione
Numero unità cessate anno 2014	Risorse cessazioni 2014	40% Disponibilità budget 2015	Numero unità cessate anno 2015	Risorse cessazioni 2015	25% Disponibilità budget 2016	Numero unità cessate anno 2016	Risorse cessazioni 2016	25% Disponibilità budget 2017	
non rilevano	€ 34.805,55	€ 13.922,22	non rilevano	€ 41.368,03	€ 10.342,01	non rilevano	€ 34.805,55	€ 8.701,39	€ 32.965,62

ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO							
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018 (Cumulo cessazioni 2014 - 2015 - 2016)							
Amministrazione	TOTALE Cumulo cessazioni anno 2014-2015-2016	Budget 2015 40% budget 2016 25% budget 2017 25% cessazioni personale non dirigenziale)	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
PARCO NAZIONALE DEL POLLINO	€ 110.979,13	€ 32.965,61	Area C 1 (P.T.75%)	1	€ 28.885,70	€ 28.885,70	€ 4.079,91
			Totale unità autorizzate	1	Totale oneri		

TABELLA 15

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018 (Cessazioni anno 2017 - Budget 2018)										
Amministrazione	Trattamento fondamentale (individuale annuo lordo)	Trattamento accessorio (individuale annuo lordo)	Totale cessazioni anno 2017	Budget 2018 25% pers. non dirigenziale	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento complessivo (individuale annuo lordo)	Differenziale	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
ANSV	€ 40.076,39	€ 54.525,27	€ 94.601,66	€ 23.650,42	Tecnico investigativo C3 (Elevazione P.T. da 90% a 100%)	1	€ 99.182,16	€ 9.918,22	€ 9.918,22	€ 13.732,20
					Totale unità autorizzate	1	Totale oneri		€ 9.918,22	

TABELLA 16

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL'APPENNINO MERIDIONALE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018									
Amministrazione	Nota	Risorse da cess.2013 personale dirigenziale	Budget 2014 20%	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Differenziale	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
DIRIGENTI									
AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE	27.03.2018 n.3009	€ 128.734,90	€ 25.746,98	Dirigente tecnico (già in servizio D3 onere parziale 30%)		€ 131.484,40	€ 84.334,12	€ 25.300,24	€ 446,74
				Totale unità autorizzate		Totale oneri		€ 25.300,24	

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL'APPENNINO MERIDIONALE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018									
Amministrazione	Nota	Cessazioni 2015 personale non dirigenziale	Budget 2016 25%	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Differenziale	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE	27.03.2018 n.3009	€ 47.853,51	€ 11.963,38	Dirigente tecnico (già in servizio D3 onere parziale aggiuntivo dal 30 % al 44%)		€ 131.484,40	€ 84.334,12	€ 11.806,78	€ 156,60
				Totale unità autorizzate		Totale oneri		€ 11.806,78	

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL'APPENNINO MERIDIONALE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018									
Amministrazione	Nota	Risorse da cess.2017 personale dirigente	Budget 2018 100%	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Differenziale	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE	27.03.2018 n.3009	€ 131.595,86	€ 131.595,86	Dirigente tecnico (già in servizio D3 completamento onere dal 44% a 100%)	1	€ 131.484,40	€ 84.334,12	€ 47.227,11	€ 34,63
				Dirigente tecnico (già in servizio D6 economico)	1	€ 131.484,40	€ 84.334,12	€ 84.334,12	
				Totale unità autorizzate	2	Totale oneri		€ 131.561,23	

TABELLA 17

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018

Amministrazione	TOTALE CESSAZIONI 2013	Budget 2014 20% cess. pers.non dirig.	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA AGEA	€ 342.277,16	€ 68.455,43	Funzionario C1	1	€ 53.753,40	€ 53.753,40	€ 14.702,03
			Totale unità autorizzate	1	Totale oneri	€ 53.753,40	

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018

Amministrazione	TOTALE CESSAZIONI 2014	Budget 2015 40% cumulo cess. dirigenti e non dirigenti	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA AGEA	€ 640.302,63	€ 256.121,05	Dirigente di II fascia	1	€ 143.701,79	€ 143.701,79	€ 4.912,46
			Funzionario C1	2	€ 53.753,40	€ 107.506,80	
			Totale unità autorizzate	3	Totale oneri	€ 251.208,59	

AGEA Risorse cessazioni personale non dirigenziale anno 2015			AGEA Risorse cessazioni personale dirigenziale e non dirigenziale anno 2016			AGEA Risorse cessazioni personale non dirigenziale anno 2017		
Numero unità cessate anno 2015	risorse cessazioni 2015	25% disponibilità budget 2016	Numero unità cessate anno 2016	risorse cessazioni 2016	disponibilità 25% e 80% budget 2017 (normalizzato in relazione al rinnovo del CCNL)	Numero unità cessate anno 2017	risorse cessazioni 2017	25% disponibilità budget 2018 (normalizzato in relazione al rinnovo del CCNL)
non rileva	359.291,27	89.822,82	non rileva	291.054,08	152.391,01	non rileva	313.980,75	79.549,34

AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018

Amministrazione	TOTALE CUMULO cess. 2015 2016 2017 dir. e non dir.	Budget 2016-2017-2108 80% cess.e 25% cess. (normalizzato in relazione al rinnovo del CCNL)	Qualifiche	Unità autorizzate	Differenziale	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Onere trattamento accessorio (individuale annuo)	Disponibilità residua
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA AGEA	€ 964.178,90	321.763,17	Dirigente di II fascia	1		€ 143.701,79	€ 143.701,79	36.847,88
			Funzionario C1	2		€ 53.753,40	€ 107.506,80	
			Funzionario C1 Trasformazione da part-time al 69,36% al 100%	2	€ 16.853,35	€ 53.753,40	€ 33.706,70	
			Totale unità autorizzate	5	Totale oneri		€ 284.915,29	

TABELLA 18

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018 (CESSAZIONI ANNO 2017 - BUDGET 2018)

Amministrazione	Trattamento fondamentale (individuale annuo lordo)	Trattamento accessorio (individuale annuo lordo)	Totale cessazioni anno 2017	25% pers. non dirigenziale (normalizzato in relazione al rinnovo del CCNL)	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento complessivo (individuale annuo lordo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO			€ 1.168.294,32	€ 298.946,84	Area II F1 (Afam)	3	€ 34.875,62	€ 104.626,86	€ 94.395,14
					Area I F1 (Afam)	3	€ 33.308,28	€ 99.924,84	
					Totale unità autorizzate	6	Totale oneri	€ 204.551,70	

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018 (CESSAZIONI ANNO 2017 - BUDGET 2018)

Amministrazione	Trattamento fondamentale (individuale annuo lordo)	Trattamento accessorio (individuale annuo lordo)	Totale cessazioni anno 2017	Budget 2108 100% pers. togato	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento complessivo (individuale annuo lordo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO			€ 583.724,09	€ 583.724,09	Avvocato dello Stato	3	€ 161.851,53	€ 485.554,59	€ 98.169,50
					Totale unità autorizzate	3	Totale oneri	€ 485.554,59	

18A04034

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° giugno 2018.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza della condizione di difficoltà nell'accessibilità ai comuni di Madesimo e Campodolcino, a causa dell'aggravamento del vasto fenomeno franoso nel Comune di San Giacomo Filippo, in provincia di Sondrio.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 1° GIUGNO 2018

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Visto il rapido aggravamento del vasto fenomeno franoso, in continua evoluzione, che ha interessato la località Gallivaggio nel Comune di San Giacomo Filippo, in Provincia di Sondrio;

Considerato, altresì, che il suddetto fenomeno ha gravemente esposto al rischio le infrastrutture viarie con la conseguente chiusura della Strada statale n. 36 dello Spluga di accesso ai comuni di Madesimo e Campodolcino, in Provincia di Sondrio, che risultano isolati, con grave pregiudizio per la sicurezza e l'incolumità delle persone per possibile inaccessibilità dei luoghi;

Viste le note del Presidente della Regione Lombardia del 10, del 25 e del 30 maggio 2018;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nel giorno 26 aprile 2018 dal Centro di competenza del Dipartimento della protezione civile (Università di Firenze - Dipartimento di scienze della terra) e nel giorno 24 maggio 2018 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile insieme ai tecnici della Regione Lombardia e degli Enti locali maggiormente interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* del citato art. 24, comma 1, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 31 maggio 2018, prot. n. CG/0031661;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito dell'evento franoso in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1) In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per sei mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza della condizione di difficoltà nell'accessibilità ai Comuni di Madesimo e Campodolcino, a causa dell'aggravamento del vasto fenomeno franoso nel Comune di San Giacomo Filippo, in Provincia di Sondrio.

2) Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3) Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Regione Lombardia provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale.

4) Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 1.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2018

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
CONTE

18A04026

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 maggio 2018.

Avvio di SIOPE+ per le camere di commercio, le unioni di comuni, le comunità montane, le università e altri enti.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009, il quale prevede che, dal 2012, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, e successivi aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, nonché le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il comma 6 dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme;

Visto il comma 8-*bis* del medesimo art. 14, il quale prevede che, al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, e che i tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalità diverse;

Visto il comma 8-*ter* del medesimo art. 14, il quale prevede che con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata e l'AGID, sono stabilite le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-*bis* del medesimo articolo;

Visto il comma 6-*bis* del medesimo art. 14, il quale prevede che i dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono liberamente accessibili secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 19, commi 2 e 3, che prevede che la comunicazione di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti, pubblici e privati, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e, in particolare, l'art. 50, concernente la disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni;

Visto il comma 5 dell'art. 7-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, introdotto con il comma 1 dell'art. 27 del decreto-legge 66/2014, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa concernenti le fatture e le richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali;

Viste le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+» emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni;

Viste le «Regole tecniche per il colloquio telematico di amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 concernente le modalità di accesso alla banca dati SIOPE;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 aprile 2011 concernente Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 aprile 2011 concernente Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli Enti gestori di parchi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2014, concernente l'aggiornamento codifica SIOPE delle strutture sanitarie;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 giugno 2016, concernente l'adeguamento della codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, al piano di conti di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 118 del 2011;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 settembre 2017 concernente l'adeguamento della codifica SIOPE degli enti di ricerca al piano dei conti finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 4 ottobre 2013;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 settembre 2017 concernente l'adeguamento della codifica SIOPE delle Università al piano dei conti finanziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132;

Tenuto conto delle richieste, della Regione Lombardia e della Regione Veneto, concernenti l'avvio anticipato a regime di SIOPE + limitatamente ad alcuni Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, rispetto alle date previste dal presente decreto, per i quali è stata verificata la disponibilità dell'Istituto cassiere;

Sentita L'Agenzia per l'Italia digitale che, nella determinazione n. 167 del 2018 ha espresso parere favorevole;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, nel corso della riunione del 10 maggio 2018, ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Estensione avvio a regime SIOPE+

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i seguenti enti, considerati amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+» emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, seguendo le «Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni:

a) I Consigli regionali e provinciali delle Regioni e Province autonome;

b) le Unioni di comuni;

c) le Comunità montane, Comunità isolane e gli altri enti locali indicati dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) gli enti strumentali in contabilità finanziaria delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, compresi gli enti gestori di parchi;

e) gli organismi strumentali delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali;

f) gli enti parco nazionale;

g) gli enti gestori di parchi in contabilità economico-patrimoniale;

h) gli enti di ricerca nazionali;

i) le università pubbliche;

j) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

k) gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici,

l) gli istituti zooprofilattici sperimentali;

m) le agenzie sanitarie regionali.

2. Dal 1° novembre 2018 è disponibile un ambiente di collaudo delle procedure di SIOPE+, secondo le modalità previste dalle Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+.

3. I tesorieri e i cassieri degli enti di cui al comma 1 non possono accettare disposizioni di pagamento trasmessi con modalità differenti da quelle previste dal medesimo comma 1.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2019, la regolarizzazione degli incassi e dei pagamenti effettuati nell'esercizio precedente e l'annullamento o rettifica di titoli emessi nel medesimo esercizio, sono effettuati con le modalità previste dal comma 1, salvo differenti accordi tra ciascun ente e il rispettivo tesoriere o cassiere.

5. Restano confermate le disposizioni previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze concernenti la codificazione SIOPE emanati in attuazione del comma 8 dell'art. 14 della legge n. 196 del 2009;

6. Fermo restando l'art. 7-*bis* comma 4 del decreto-legge n. 35 del 2013 che prescrive l'obbligo, entro il 15 di ciascun mese, di comunicare i dati dei debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori, l'invio delle informazioni riguardanti il pagamento delle fatture o richieste equivalenti di pagamento con le modalità previste al comma 1, assolve all'obbligo previsto dall'art. 7-*bis*, comma 5, del medesimo decreto.

7. Gli enti e le società che eseguono incassi o pagamenti per conto degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, sono soggetti alla disciplina prevista dai commi da 1 a 3.

8. Gli enti e le società di cui al comma 7 regolarizzano le risorse versate dalla Regione con il codice SIOPE previsto per i trasferimenti da Regione.

9. Per gli incassi e i pagamenti eseguiti per loro conto da terzi nel rispetto delle modalità di cui ai commi 7 e 8, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici non emettono i titoli di entrata e di spesa di regolazione contabile previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2014, concernente l'aggiornamento della codifica SIOPE delle strutture sanitarie.

Art. 2.

Pagamenti non andati a buon fine

1. In caso di pagamenti non andati a buon fine, gli enti di cui all'art. 1, comma 1, lettere da *a)* a *e)* si adeguano all'esempio n. 11 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011;

2. In caso di pagamenti non andati a buon fine, a seguito della comunicazione della banca cassiera e la conseguente formazione di un sospeso di entrata (carta contabile), gli enti parco nazionale e gli enti gestori di parco in contabilità economico patrimoniale imputano l'entrata ad una voce contabile transitoria regolarizzando il sospeso di entrata con un ordinativo cui è attribuito il codice SIOPE E3199 «Altre Partite di Giro», riclassifica l'ordinativo di pagamento non andato a buon fine reimputandolo ad una voce contabile transitoria e sostituendo il codice SIOPE attribuito con il codice S7199 «Altre Partite di Giro», infine riemette l'ordinativo relativo al pagamento non andato a buon fine.

3. In caso di pagamenti non andati a buon fine, a seguito della comunicazione della banca cassiera e la conseguente formazione di un sospeso di entrata (carta contabile), le Camere di commercio imputano l'entrata ad una voce contabile transitoria regolarizzando il sospeso di entrata con un ordinativo cui è attribuito il codice SIOPE E7500 «Altre operazioni finanziarie», riclassificano l'ordinativo di pagamento non andato a buon fine reimputandolo ad una voce contabile transitoria e sostituendo il codice SIOPE attribuito con il codice S7500 «Altre operazioni finanziarie», infine riemettono l'ordinativo relativo al pagamento non andato a buon fine.

4. In caso di pagamenti non andati a buon fine, a seguito della comunicazione della banca cassiera e la conseguente formazione di un sospeso di entrata (carta contabile), gli enti di ricerca e le Università pubbliche imputano l'entrata ad una voce contabile transitoria regolarizzando il sospeso di entrata con un ordinativo cui è attribuito il codice SIOPE E9019901001 «Entrate a seguito di spese non andate a buon fine», riclassificano l'ordinativo di pagamento non andato a buon fine reimputandolo ad una voce contabile transitoria sostituendo il codice SIOPE attribuito con il codice U7019901001 «Spese non andate a buon fine», infine riemettono l'ordinativo relativo al pagamento non andato a buon fine.

5. In caso di pagamenti non andati a buon fine, a seguito della comunicazione della banca cassiera e la conseguente formazione di un sospeso di entrata (carta contabile), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, gli istituti zooprofilattici sperimentali e le agenzie sanitarie regionali imputano l'entrata ad una voce contabile transitoria regolarizzando il sospeso di entrata con un ordinativo cui è attribuito il codice SIOPE E6500 «Altre operazioni finanziarie», riclassificano l'ordinativo di pagamento non andato a buon fine reimputandolo ad una voce contabile transitoria e sostituendo il codice SIOPE attribuito con il codice S7500 «Altre partite finanziarie», infine riemettono l'ordinativo relativo al pagamento non andato a buon fine.

Art. 3.

Servizio OPI gratuito

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, gli enti di cui all'art. 1, comma 1, possono aderire al servizio OPI gratuito reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, inviandone richiesta all'indirizzo di posta elettronica servizio.opi.rgs@mef.gov.it non oltre il 31 ottobre del 2018.

2. Il servizio OPI gratuito riguarda:

a) la produzione degli Ordinativi informatici di Incasso e di Pagamento (OPI) secondo lo standard emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale;

b) la trasmissione degli Ordinativi informatici di Incasso e di Pagamento (OPI) all'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia, e la gestione della messaggistica secondo le «Regole tecniche per il colloquio telematico di amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni.

Art. 4.

Avvio anticipato a regime di SIOPE+ dal 1° Ottobre 2018

1. I seguenti enti applicano la disciplina prevista dal presente decreto a decorrere dal 1° ottobre 2018:

1) Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico;

2) Fondazione I.R.C.C.S. - Istituto Nazionale dei Tumori - Milano;

3) Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta;

4) Fondazione I.R.C.C.S. San Matteo di Pavia;

5) I.O.V.- Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.

2. Per gli enti di cui al comma 1 è disponibile un ambiente di collaudo delle procedure di SIOPE+, secondo le modalità previste dalle regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+, a decorrere dal 1° luglio 2018.

3. Dal 1° ottobre 2018 i cassieri degli enti di cui al comma 1 non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalità differenti da quelle previste dall'art. 1, comma 1.

Art. 5.

Accesso al SIOPE

1. I dati SIOPE sono accessibili secondo le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 6-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Le informazioni riguardanti il pagamento delle singole fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali acquisite in attuazione dell'art. 2 sono accessibili sulla piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 7, comma 1 del decreto-legge n. 35 del 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2018

Il ragioniere generale dello Stato: FRANCO

18A04027

DECRETO 11 giugno 2018.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 2018, con il quale sono state attribuite le funzioni vicarie di direttore generale del Tesoro al direttore della direzione VI;

Vista la determinazione n. 42800 del 25 maggio 2018, con la quale il direttore della direzione VI ha delegato il direttore della direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, e in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 giugno 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 48.999 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 giugno 2018 l'emissione dei Bboni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 365 giorni con scadenza 14 giugno 2019, fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 75 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 giugno 2018. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21. 1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2019.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 giugno 2018.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A04122

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 maggio 2018.

Accorpamento del Comune di Marsciano al territorio limitrofo della circoscrizione giudiziaria dell'Ufficio del giudice di pace di Todi.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento con cui, in conformità delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi gli Uffici del Giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;

Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con cui è stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli Uffici del Giudice di pace;

Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con cui viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli Uffici del Giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, con cui la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;

Visti gli articoli 11 e 12, con cui le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V,VI e VII dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli Uffici del Giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2014, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 2014, n. 261;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con cui all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 e in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli Uffici del Giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimità;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 2015, n. 49;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1-*bis*, con cui il termine di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, innanzi citato, è stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilità per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonché per le comunità montane, di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al medesimo provvedimento, anche previo accorpamento di territori limitrofi compresi nel circondario di un unico Tribunale;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, e successive variazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 2016, n. 179, con cui sono stati ripristinati gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 1 al medesimo provvedimento;

Considerato che con nota del 2 maggio 2018, i Comuni di Todi e Marsciano, facendo seguito alle istanze presentate in data 29 aprile 2013, 18 aprile 2014 e 1° dicembre 2015, hanno reiterato la richiesta di accorpare il territorio del Comune di Marsciano, attualmente compreso nella giurisdizione della sede circondariale di Spoleto, all'Ufficio del giudice di pace di Todi, mantenuto con oneri a carico degli enti locali ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 156/2012;

Valutato che la richiesta, riferendosi a territori limitrofi compresi nel medesimo circondario di Tribunale, risulta conforme al quadro normativo di riferimento sotto il profilo dell'assetto territoriale realizzabile ai sensi del decreto-legge del 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla citata legge n. 11/2015 ed è, altresì, coerente con i parametri dimensionali individuati, per la giustizia di prossimità, con il citato decreto-legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011;

Rilevato che la modesta distanza tra i Comuni interessati consente di ritenere condivisibile l'istanza anche in funzione del conseguimento, a beneficio dell'utenza e degli operatori di settore interessati, di una maggiore fruibilità del servizio giustizia presso la sede di Todi;

Acquisito il parere al riguardo dell'ufficio legislativo;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra evidenziato, procedere all'accorpamento del territorio del Comune di Marsciano alla circoscrizione dell'ufficio del giudice di pace di Todi;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il territorio del Comune di Marsciano, attualmente incluso nella circoscrizione dell'ufficio del giudice di pace di Spoleto, è accorpato al territorio limitrofo della circoscrizione giudiziaria dell'ufficio del Giudice di pace di Todi.

Art. 2.

1. La tabella A vigente, allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, è modificata secondo quanto previsto dall'art. 1 che precede.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2018

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti del 28 maggio 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1152

18A04028

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 aprile 2018.

Definizione delle procedure di presentazione della domanda di pensione, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'articolo 1, commi 147 e 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 22-*ter*, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;

Visto l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;

Visto l'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante le modalità di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e la disciplina delle comunicazioni obbligatorie al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2007, n. 299, in materia di comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti;

Visto l'art. 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento;

Visto l'art. 12, comma 12-*quater*, del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede che con il medesimo decreto direttoriale siano adeguati i requisiti vigenti nei regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché negli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché i rispettivi dirigenti;

Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che gli adeguamenti dei requisiti, previsti con cadenza triennale fino al 1° gennaio 2019, siano effettuati a decorrere dalla predetta data con cadenza biennale;

Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 289 del 12 dicembre 2017, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2019;

Visto l'art. 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, che si trovano in una delle condizioni di cui al successivo comma 148, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'art. 24, commi 6 e 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge n. 78 del 2010;

Visto l'art. 1, comma 148, lettera *a)*, della legge n. 205 del 2017, la quale stabilisce che la disposizione del precedente comma 147 si applica ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato B e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;

Visto l'art. 1, comma 153, della legge n. 205 del 2017, il quale prevede che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, siano disciplinate le modalità attuative dell'art. 1, commi 147 e 148, della legge medesima, con particolare riguardo all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'allegato B e alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, tenendo conto di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2017, n. 88, recante il regolamento di attuazione dell'art. 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, avuto, tra l'altro, particolare riguardo alla determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 179, lettera *d)*, della legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2017, n. 87, recante il regolamento di attuazione dell'art. 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, avuto, tra l'altro, particolare riguardo alla determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 199, lettera *d)*;

Considerato che l'art. 1, comma 153, della legge n. 205 del 2017 prevede l'adozione di un decreto a contenuto complesso, con riguardo da un lato all'ulteriore specificazione delle professioni di all'allegato B della legge, dall'altro alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale;

Visto l'art. 1, comma 149, della legge n. 205 del 2017, che prevede che al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 199, della legge n. 232 del 2016, continuano ad applicarsi gli adeguamenti previsti ai sensi del comma 200 del medesimo articolo;

Visto l'art. 1, comma 150, della legge n. 205 del 2017, che stabilisce che la disposizione di cui al comma 147 non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell'indennità di cui all'art. 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016;

Verificata la particolare complessità delle modalità attuative da disciplinare con il decreto di cui al predetto comma 153 in relazione alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2018, con il quale si è proceduto, ai sensi dell'art. 1, comma 153, della legge n. 205 del 2017, a specificare ulteriormente le professioni di cui all'allegato B della predetta legge, anche ai fini di quanto stabilito al successivo comma 163 e della immediata tutela delle platee di lavoratori interessate dal beneficio;

Ritenuto di dover adottare, a completamento di quanto previsto dall'art. 1, comma 153, della legge n. 205 del 2017, un decreto contenente la disciplina delle modalità attuative dei precedenti commi 147 e 148, con la definizione delle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce le procedure di presentazione della domanda di pensione, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'art. 1, commi 147 e 148, della predetta legge e della verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale.

Art. 2.

Presentazione delle domande

1. Possono presentare domanda di pensione, in applicazione del beneficio di cui all'art. 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tutti i lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 148, della predetta legge.

2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate, in modalità esclusivamente telematica, all'Istituto nazionale previdenza sociale - INPS, secondo il modello predisposto dall'Istituto e approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. La domanda è corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro, resa su modulo predisposto dall'INPS e che costituisce parte integrante del modello di cui al comma 2, attestante i periodi di svolgimento delle professioni di cui all'allegato B del decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 resi alle proprie dipendenze, il contratto collettivo applicato, il livello di inquadramento attribuito, le mansioni svolte, nonché il relativo codice professionale ISTAT ove previsto.

4. Le domande presentate con modalità diverse da quelle di cui al comma 2 sono irricevibili.

Art. 3.

Elementi documentali di valutazione delle domande

1. Il diritto al beneficio è comprovato attraverso la verifica, anche d'ufficio, delle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. In mancanza della comunicazione obbligatoria di cui al comma 1, il diritto può essere provato anche per mezzo della dichiarazione del datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 3.

3. In caso di mancanza delle comunicazioni di cui al comma 1 e della dichiarazione di cui al comma 2 per accertabile oggettiva impossibilità, per cessazione dell'attività, del datore di lavoro di renderla, il lavoratore può allegare alla domanda di cui all'art. 2 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i periodi di svolgimento delle professioni di cui all'allegato B del decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2017, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte il livello di inquadramento attribuito, nonché il relativo codice professionale ISTAT ove previsto.

Art. 4.

Verifica della sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio

1. Al fine dell'accoglimento della domanda di pensione, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 147 e 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è accertata dall'INPS mediante verifica della conformità delle dichiarazioni del lavoratore e del datore di lavoro, di cui ai precedenti articoli, con i dati disponibili nei suoi archivi o attraverso lo scambio dei dati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della sussistenza dell'eventuale oggettiva impossibilità, per cessazione dell'attività, da parte del datore di lavoro di rendere la dichiarazione di cui all'art. 2, comma 3, ai sensi dell'art. 3, comma 3.

2. Accertata, ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'oggettiva impossibilità del datore di lavoro di rendere la dichiarazione di cui all'art. 2, comma 3, nel caso di cui all'art. 3, comma 3, l'INPS trasmette gli atti all'Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL che compie le necessarie verifiche ispettive delle dichiarazioni rese dal richiedente.

3. Nelle more delle verifiche ispettive, l'INPS provvede a istruire la domanda e può provvedere sulla stessa se, decorso il termine di trenta giorni dalla trasmissione degli atti, l'INL non abbia comunicato gli esiti delle proprie verifiche.

4. L'INPS deve comunque valutare eventuali comunicazioni dell'INL pervenute oltre il termine di cui al precedente comma.

5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2018

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2018
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg. prev. n. 1572

18A04023

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 maggio 2018.

Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio chimico Camera di commercio di Torino, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 5 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 147 del 27 giugno 2014 con il quale al Laboratorio chimico Camera di commercio di Torino, ubicato in Torino, Via Ventimiglia n. 165, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 15 maggio 2018;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 marzo 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European cooperation for accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il Laboratorio chimico Camera di commercio di Torino, ubicato in Torino, Via Ventimiglia n. 165, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 13 marzo 2022 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il Laboratorio Chimico Camera di Commercio di Torino, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 16 maggio 2018

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidi grassi (composizione)	ISO 12966-2:2017 + UNI EN ISO 12966-1:2015
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. UE 2016/1227 allegato I
Indice di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 2015/1833 allegato III

18A03988

DECRETO 16 maggio 2018.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela e la valorizzazione della «Burrata di Andria» indicazione geografica protetta e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Burrata di Andria».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000 e deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 74 del 29 marzo 2014 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (UE) n. 2103 della Commissione del 21 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 327 del 2 dicembre 2016 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Burrata di Andria»;

Vista l'istanza presentata in data 18 luglio 2017 (prot. Mipaaf n. 55319) dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione della Burrata di Andria Indicazione geografica protetta con sede legale in Andria, Via Corato n. 391, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999 per la IGP «Burrata di Andria»;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria caseifici nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate

dall'organismo di controllo CSQA certificazioni a mezzo pec in data 26 marzo 2018, prot. mipaaf n. 21418, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla IGP Burrata di Andria;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela e la valorizzazione della Burrata di Andria Indicazione geografica protetta al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999 per la IGP «Burrata di Andria»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione della Burrata di Andria Indicazione geografica protetta è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla IGP «Burrata di Andria» registrata con Regolamento (UE) n. 2103 della Commissione del 21 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 327 del 2 dicembre 2016.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione della Burrata di Andria Indicazione geografica protetta, con sede in Andria, Via Corato 391, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000 e s.m.i., recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la IGP «Burrata di Andria».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della IGP «Burrata di Andria» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000 n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Burrata di Andria» appartenenti alla categoria «caseifici», nella filiera «formaggi» individuata dall'art. 4 del decreto 12 aprile 2000 e s.m.i. recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 e s.m.i. recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A03989

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 maggio 2018.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della «Duomo GPA s.r.l.», in Milano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto legge n. 347/03);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (di seguito decreto-legge n. 40/2010);

Visto il disposto dell'art. 3, comma 3, decreto-legge n. 40/2010 il quale prevede che «in caso di crisi di società di riscossione delle entrate degli enti locali, le società che, singolarmente ovvero appartenendo ad un medesimo gruppo di imprese, hanno esercitato le funzioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per conto di non meno di cinquanta enti locali e che siano cancellate, con deliberazione ancorché non dotata di definitività, dall'albo di cui all'art. 53 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997 ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, sono ammesse di diritto, su domanda della società ovvero della società capogruppo, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Sono altresì ammesse di diritto a tali procedure, anche in assenza di domanda, le predette società per le quali venga dichiarato dal tribunale lo stato di insolvenza. In tali casi il commissario è nominato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»;

Vista la sentenza n. 106/2018 (pubblicata l'8 febbraio 2018) con la quale il Tribunale di Milano ha dichiarato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, decreto-legge n. 40/2010 lo stato di insolvenza della Duomo GPA s.r.l.;

Vista la nota con la quale il Ministero economia e finanze ha proposto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, decreto-legge n. 40/2010, il professionista da nominare quale commissario straordinario della Duomo GPA s.r.l.;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina dell'organo commissariale della società sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

La società Duomo GPA s.r.l. con sede in Milano, viale Sarca, 195 (partita IVA 13274540155 - codice fiscale 00907370415), è ammessa di diritto alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347/03 sopracitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 40/2010.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominata commissario straordinario la dottoressa Elisabetta Brugnoni, nata a Milano il 4 maggio 1967.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al Tribunale di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A04033

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 24 aprile 2018.

Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. (Direttiva n. 3/2018).

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001

LINEE GUIDA SULLE PROCEDURE CONCORSUALI

I. IL QUADRO NORMATIVO

L'art. 35, comma 5.2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede l'emanazione di «linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia».

La disposizione è stata introdotta dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e si inserisce nell'ambito di un più ampio intervento riformatore finalizzato ad aggiornare e migliorare la qualità, la professionalità e le competenze del personale che opera presso le amministrazioni pubbliche.

In questo quadro, gli indirizzi sulle strategie e sulle procedure di reclutamento trovano naturale collegamento con la nuova disciplina della programmazione dei fabbisogni introdotta dal decreto legislativo n. 75 del 2017, con la novella all'art. 6 e ss. del decreto legislativo n. 165 del 2001. Come la nuova disciplina dei fabbisogni mira a consentire di individuare le figure professionali effettivamente utili alle amministrazioni, così la nuova disciplina dei concorsi serve a reclutare i candidati migliori, corrispondenti a quelle figure professionali.

Obiettivo delle presenti linee guida - adottate, ai sensi dell'art. 35, comma 5.2. del decreto legislativo n. 165 del 2001, previo accordo in sede di Conferenza unificata del 19 aprile 2018 - è dunque quello di favorire pratiche e metodologie finalizzate a raggiungere l'obiettivo dei concorsi pubblici: quello di reclutare i candidati migliori in relazione alle esigenze delle amministrazioni.

Le presenti linee guida di indirizzo amministrativo, muovendosi nell'ambito dei principi e delle disposizioni, anche di rango costituzionale, dettate dal quadro normativo vigente, sono ispirate alle regole di legalità, trasparenza, imparzialità, efficienza e buon andamento, che presidiano l'accesso per concorso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni. In questo quadro, le norme generali di riferimento si rinvengono, principalmente nell'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. A queste previsioni generali vanno aggiunte quelle relative a specifiche categorie di personale, tra cui il personale in regime di diritto pubblico, quello delle istituzioni educative e quello del Servizio sanitario nazionale. Sono fatte salve le specifiche norme in materia di requisiti per l'accesso e le procedure previste dalle leggi delle Regioni a statuto speciale e le Province autonome. Per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale saranno adottate, di concerto con il Ministero della salute, specifiche linee guida.

II. LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO

1. La scelta della procedura più idonea

È importante ricordare che non esiste una procedura o un modello di concorso standard valido per il reclutamento di qualunque professionalità. Nell'ambito degli strumenti previsti dalla legge e dai regolamenti, occorre di volta in volta modulare sia le procedure sia i modelli a cui ricorrere al fine di pervenire alle soluzioni più adatte in relazione alla figura professionale da scegliere.

Tenuto conto delle metodologie di reclutamento previste dalla normativa vigente e in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, il bando di concorso definisce innanzitutto, in relazione alla professionalità da reclutare, quale tipologia di concorso pubblico risulta più adatta tra:

a) concorso pubblico per esami;

b) concorso pubblico per titoli;

c) concorso pubblico per titoli ed esami;

d) corso-concorso;

e) selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta.

Nell'ambito della disciplina generale individuata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, il bando definisce procedure mirate al reclutamento delle varie figure professionali, tenendo anche conto, per l'accesso alla dirigenza, della disciplina dettata dai decreti del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004 e n. 70 del 2013.

La scelta del modello concorsuale deve tenere conto del livello e dell'ambito di competenza richiesto per la professionalità da reclutare, nonché della necessità di definire procedure efficaci e celeri che possano svolgersi anche con l'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione.

Con riferimento al reclutamento dei funzionari nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici si ricorda che l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013 prevede, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti, lo strumento del corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Tale procedura si caratterizza, in analogia al corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti bandito dalla SNA, per la sua natura composita che affianca alla selezione una fase di formazione competitiva, con valutazione finale da cui dipende la graduatoria. Non è esclusa la possibilità di estendere tale modalità composita al reclutamento di altre tipologie professionali.

2. L'organizzazione delle procedure

Le procedure di reclutamento possono essere variamente organizzate, a seconda anche della figura professionale da reclutare e dell'amministrazione che procede.

Conviene tuttavia dar conto, sotto il profilo della miglior pratica da perseguire, della tendenza legislativa all'aggregazione delle procedure concorsuali e allo svolgimento dei concorsi unici, quantomeno per i dirigenti e le figure professionali comuni.

Sotto questo profilo, rileva innanzitutto la previsione dell'art. 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, che impone alle amministrazioni dello Stato, alle agenzie e agli enti pubblici economici, concorsi pubblici unici per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni.

Il suddetto concorso pubblico unico è organizzato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che cura anche la previa ricognizione dei fabbisogni, potendo avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Commissione RIPAM) e anche di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA. Qualora le posizioni vacanti siano tutte

collocate nella medesima regione, il concorso unico può svolgersi in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. In presenza di una chiara programmazione territoriale riferita ad amministrazioni o uffici aventi sede nel relativo territorio che determina una rilevante disponibilità di posti da bandire, si può procedere con i concorsi unici regionali.

Il decreto legislativo n. 75 del 2017, novellando l'art. 35, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ha poi espressamente previsto, seppure in termini di facoltà, che anche tutte le restanti amministrazioni, diverse da quelle centrali, possano rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica per l'organizzazione di concorsi unici accentrati o aggregati per dirigenti o figure comuni.

Lo svolgimento dei concorsi in forma centralizzata o aggregata, con effettuazione delle prove in ambiti territoriali ampi, è dunque pratica obbligatoria per le amministrazioni centrali e rappresenta un'opportunità comunque consigliata per tutte le restanti amministrazioni, dato che consente un'adeguata partecipazione ed economicità dello svolgimento della procedura concorsuale e l'applicazione di criteri di valutazione oggettivi e uniformi, tali da assicurare omogeneità qualitativa e professionale in tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti (art. 17, comma 1, lettera *c)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124).

Al fine di organizzare efficaci procedure concorsuali centralizzate è importante identificare i dirigenti e le figure professionali comuni distinguendo il livello delle conoscenze e l'ambito di competenza. Il livello delle conoscenze può essere identificato nel possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso. In merito all'ambito di competenza possono considerarsi le figure che svolgono attività e compiti amministrativi analoghi e trasversali nelle pubbliche amministrazioni. Attraverso la ricognizione dei fabbisogni, i dirigenti e le predette figure comuni possono anche essere identificati tenendo conto della tipologia del titolo di studio richiesto e delle possibili aggregazioni in famiglie professionali secondo il sistema di rilevazione previsto dall'art. 6-*ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto conto di:

posizioni lavorative omogenee in relazione ai compiti professionali;

strumenti di lavoro da utilizzare;

descrizione delle finalità che contraddistinguono la posizione;

ordinamento professionale del comparto e conseguente inquadramento;

posizione nell'organigramma e responsabilità attribuite;

tipologia delle relazioni.

In questo quadro, che privilegia procedure concorsuali aggregate, deve poi considerarsi che gruppi di amministrazioni - fuori dei casi di obbligatorio ricorso alla procedura del concorso unico per le amministrazioni centrali - possono anche, per esempio, gestire congiuntamente le proprie procedure di reclutamento, eventualmente costituendo uffici dedicati alla gestione di concorsi comuni o strutture preposte alla relativa funzione o delegando le relative incombenze a una di esse, in modo da realizzare economie di scala e ottenere maggiore specializzazione del personale addetto e maggiore imparzialità nella gestione dei concorsi. In questo ambito, problemi organizzativi rilevanti si pongono nella fase preselettiva. I relativi adempimenti possono essere affidati a uffici dell'amministrazione stessa che gestisce la procedura concorsuale o essere esternalizzati. Si deve in ogni caso tenere conto della particolare delicatezza di questa attività e delle esigenze di riservatezza che essa comporta. Nel caso in cui decidano di esternalizzare, è bene che le amministrazioni si cautelino per eventuali danni che possano derivare da inefficienze - per esempio per la presenza di errori nelle domande o nelle risposte - o da violazioni da parte del soggetto al quale l'attività venga affidata.

In via residuale, resta fermo che, accanto alle procedure centralizzate o aggregate, vi è la possibilità che ciascuna amministrazione decida di organizzare autonomamente la procedura concorsuale di reclutamento del proprio personale. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici l'autonomia nell'organizzare concorsi pubblici per dirigenti e personale non dirigenziale, è limitata all'esigenza di acquisire specifiche professionalità. In ogni caso, dovendo privilegiarsi il modello di concorso unico o aggregato, la scelta di gestire autonomamente le proprie procedure concorsuali, senza procedere ad aggregazione, deve essere motivata, soprattutto per le piccole amministrazioni, da condizioni particolari, come situazioni imprevedibili di urgenza o un'eccezionale specificità della figura da reclutare.

Infine, nel caso in cui, pur in presenza di figure professionali diverse e disomogenee, sussistono i presupposti, in termini di semplificazione, economicità ed efficienza, per organizzare prove comuni per le diverse figure da reclutare, quali quelle preselettive o prove scritte in parte coincidenti, il Dipartimento della funzione pubblica può procedere ad organizzare procedure concorsuali parzialmente aggregate per lo svolgimento unitario delle suddette prove. Il concorso può poi disaggregarsi per le fasi successive di svolgimento delle prove d'esame distinte perché mirate a scegliere le professionalità specifiche necessarie. Di tale organizzazione mista dei concorsi parzialmente aggregati, che dovranno essere avviati contestualmente e con il medesimo bando, occorrerà fornire una disciplina puntuale all'interno del bando medesimo. Il bando di concorso, in relazione alle esigenze connesse alla tipologia di figure professionali da reclutare, definisce se le Commissioni d'esame dovranno esser le stesse per tutti le fasi dei concorsi aggregati oppure se alla Commissione d'esame della fase aggregata seguirà, per le successive fasi di differenziazione delle procedure, la nomina di commissioni distinte. Pur essendo unico il bando, i concorsi parzialmente aggregati sono autonomi e conseguentemente potranno essere previsti requisiti di accesso differenti e certamente graduatorie distinte.

3. I requisiti di ammissione

I requisiti di ammissione ai concorsi vanno definiti tenendo conto della finalità del concorso, che è di selezionare i candidati migliori. Essi vanno definiti, quindi, in relazione alla domanda e all'offerta, ovvero in relazione, da un lato, al profilo messo a bando e, dall'altro, al pre-

vedibile numero di potenziali candidati. Di conseguenza, per profili elevati sarà ragionevole richiedere una particolare competenza nella materia o esperienza nel settore, adeguatamente documentata, se è probabile che vi sia un numero adeguato di candidati che la possiedano. Nella definizione dei requisiti, occorre tenere conto del tipo di selezione che essi possono produrre: per esempio, privilegiare l'esperienza professionale può avere l'effetto di escludere di fatto i candidati più giovani.

In questo ambito, giova segnalare la previsione dell'art. 35, comma 3, lettera e-*ter*), del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotta da ultimo dal decreto legislativo n. 75 del 2017, che consente di richiedere il possesso del titolo di dottore di ricerca quale requisito di accesso per specifici profili o livelli di inquadramento e comunque di valutarlo, ove pertinente, tra quelli rilevanti ai fini del concorso per titoli o per titoli ed esami. Per elevate professionalità, riconducibili anche alla posizione apicale dell'area o categoria non dirigenziale, secondo l'ordinamento professionale del comparto, è dunque possibile elevare i requisiti di accesso al punto da prevedere, tra i requisiti di ammissione, il dottorato di ricerca.

Naturalmente, deve trattarsi di profili particolarmente qualificati o specialistici, per i quali un simile requisito sia ragionevole: si pensi a settori di ricerca o al reclutamento di figure professionali di altissima specializzazione e competenza. L'amministrazione può altresì chiarire nel bando quali discipline, tra quelle nelle quali il dottorato sia stato conseguito, siano rilevanti, in relazione al profilo per il quale è bandito il posto. Rimane ferma, ovviamente la possibilità di valutare il dottorato di ricerca e gli altri titoli di studio tra i titoli posseduti dai candidati: i bandi e i criteri elaborati dalle commissioni ben possono valorizzarli, ove lo ritengano opportuno in relazione alla carriera e al profilo richiesto.

Occorre, peraltro, tenere conto delle specifiche previsioni normative che, ove definiscano i requisiti di ammissione al concorso, possono non consentire di richiedere il dottorato di ricerca.

Va poi segnalata l'importanza di competenze come quelle linguistiche e quelle informatiche, che potranno essere oggetto, oltre che di prove di esame o in alternativa a esse, di requisiti di ammissione, secondo le previsioni di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 165/2001, con riferimento all'accertamento «della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere». I bandi possono richiedere, per esempio, una certificazione di un certo livello di conoscenza della lingua inglese, sulla base del sistema di esami diffuso a livello internazionale.

4. La preselezione

In presenza di un numero elevato di candidati, si può procedere a una preselezione. Va segnalata l'importanza di questa fase, nella quale viene fatta la parte più grande della selezione, in quanto è esclusa la grande maggioranza dei candidati. La preselezione deve coniugare le esigenze di rapidità e di imparzialità con quelle di efficienza: l'obiettivo non deve essere semplicemente quello di selezionare rapidamente in base a un qualsiasi criterio oggettivo, ma quello di selezionare in base a un ragionevole criterio di merito, che privilegi i candidati in base alle loro effettive capacità e alla loro effettiva preparazione. Da questo punto di vista, per esempio, lo svolgimento della preselezione sulla base di domande a risposta multipla, estratte da una banca dati di domande preventivamente pubblicate con l'indicazione delle risposte esatte, privilegia i candidati che hanno il tempo di svolgere uno studio mnemonico, che non necessariamente corrispondono a quelli più preparati e più capaci.

Ove si proceda con domande a risposta multipla, occorrerebbe tenere conto che i candidati migliori non sono semplicemente quelli più preparati, perché il concorso serve a valutare non solo la preparazione, ma anche le capacità e le competenze. Le domande, dunque, non dovrebbero essere prevalentemente volte a premiare lo studio mnemonico, ma dovrebbero includere sia quesiti basati sulla preparazione (generale e nelle materie indicate dal bando), sia quesiti basati sulla soluzione di problemi, in base ai diversi tipi di ragionamento (logico, deduttivo, numerico).

La preselezione dovrebbe essere rivolta a selezionare un numero di candidati non talmente grande da rendere il concorso difficile da gestire e la preselezione inutile, né talmente piccolo da rendere poco competitivo lo svolgimento successivo del concorso. Il numero di candidati preselezionati dovrebbe perciò corrispondere a un multiplo del numero di posti messi a concorso. A questo scopo, si può prevedere di ammettere alle prove i primi classificati nella graduatoria della preselezione, oppure tutti quelli che superino un certo punteggio minimo, ovvero una combinazione dei due criteri.

In ogni caso, è necessario calibrare la difficoltà delle prove in relazione all'esigenza di avere una graduatoria non troppo concentrata. Nel caso in cui si ammettano i primi della graduatoria, per esempio, occorre evitare di proporre domande talmente facili da ammettere soltanto coloro che rispondono correttamente a tutte o a quasi tutte le domande: si rischierebbe di escludere ottimi candidati, che commettessero pochissimi errori. Nel caso in cui si ammettano tutti quelli che superino un certo punteggio minimo, occorre prevenire lo stesso rischio, che si avrebbe nel caso in cui fosse eccessivamente difficile arrivare a quel punteggio minimo, ma anche evitare di ammettere un numero eccessivo di candidati.

5. I titoli

Nelle previsioni relative ai titoli, occorre assicurare un adeguato bilanciamento tra i titoli di servizio (che premiano coloro che sono già dipendenti pubblici, presso la stessa o altre amministrazioni) e altri titoli. Occorre evitare di escludere di fatto categorie di potenziali candidati meritevoli (in particolare quelli più giovani) attribuendo un peso eccessivo a titoli che essi non possono avere: per evitare questo rischio, si può stabilire un punteggio massimo a determinati titoli, come l'attività lavorativa svolta.

Per quanto riguarda i titoli di servizio, essi non devono essere discriminatori, per esempio se si tratta di titoli di cui possono realisticamente essere in possesso soltanto, o quasi soltanto, i dipendenti in servizio presso l'ammi-

nistrazione che bandisce il concorso. Per quanto possibile, i titoli di servizio non dovrebbero consistere semplicemente nell'aver svolto un'attività lavorativa, ma nell'averla svolta in modo meritevole, sempre che di tale meritevolezza possa darsi un criterio e un indice distintivo e significativo. Questa esigenza, peraltro, va valutata in relazione al funzionamento disomogeneo dei sistemi di valutazione delle amministrazioni. Dei risultati del processo di valutazione della performance, che sia stato validato dall'Organismo di valutazione, si può comunque tenere conto per la valutazione dei candidati interni, nel caso in cui vi sia una riserva di posti o sia previsto un punteggio aggiuntivo a loro favore.

Sotto questo profilo, sarebbe buona pratica quella di valorizzare incarichi che presuppongano una particolare competenza professionale e che siano conferiti con provvedimenti formali, sia dall'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, ovvero anche lavori originali verificabili, prodotti nell'ambito del servizio prestato o dell'incarico conferito, che presuppongano e dimostrino una particolare competenza professionale, oltre quella ordinaria richiesta per la qualifica o profilo di inquadramento.

In ogni caso, i titoli devono essere individuati e valutati secondo un criterio di rilevanza e di attinenza con le materie oggetto delle prove d'esame e con le funzioni che si andranno ad esercitare, cercando il giusto equilibrio tra la valorizzazione delle competenze e del merito e la necessità di non gravare eccessivamente la commissione con una attività di valutazione di titoli troppo numerosi e di scarsa significatività, foriera peraltro di appesantimenti procedurali e di eccessive e non proficue parcellizzazioni dei punteggi. A questo scopo, i bandi potranno prevedere un limite al numero di titoli che ciascun candidato può presentare (per esempio, un limite al numero di incarichi svolti, al numero di pubblicazioni prodotte, al numero di attività di formazione fruite), in modo che ciascun candidato sia indotto a indicare i titoli maggiormente rilevanti e che la competizione sia svolta su quelli.

6. Le prove

Le materie delle prove di esame devono ragionevolmente corrispondere al profilo messo a concorso e alle competenze dei relativi uffici.

Le prove possono essere teoriche o pratiche, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Le une e le altre, peraltro, devono essere costruite su tracce o quesiti di tipo problematico. Infatti, le procedure concorsuali devono essere indirizzate a verificare le capacità dei candidati di applicare le conoscenze possedute a specifiche situazioni o casi problematici, di ordine teorico o pratico, prevedendo ad esempio prove volte alla soluzione di casi concreti o alla predisposizione di documenti quali atti amministrativi, circolari e similari. Prove concorsuali eccessivamente scolastiche o nozionistiche non consentono di valutare al meglio le attitudini del candidato. Ciò vale anche per le procedure volte a selezionare funzionari chiamati a svolgere compiti di tipo tecnico o giuridico che devono essere improntate a valutare, oltre che le conoscenze, anche le capacità applicative.

La prova teorica non consiste solo nella verifica della conoscenza, ma anche nella capacità di fare collegamenti tra le conoscenze nelle varie materie, di contestualizzarle, di utilizzare le conoscenze per risolvere problemi. La prova teorica di diritto amministrativo, per esempio, serve a verificare non solo la conoscenza delle nozioni generali, ma anche la capacità di individuare quali di esse siano rilevanti nei diversi contesti. Di conseguenza, la prova teorica non deve necessariamente essere un tema (su un argomento generale o sull'applicazione di una nozione generale a un settore specifico), potendo ben essere, per esempio, una composizione a partire da uno o più documenti forniti al candidato.

Similmente, le prove pratiche implicano comunque la verifica delle conoscenze del candidato, ma si distinguono dalle prove teoriche perché corrispondono a situazioni nelle quali il candidato si troverà, nello svolgimento delle sue funzioni, nel caso in cui vincesse il concorso. Tra le prove pratiche si possono ipotizzare, in relazione alla materia e al profilo, la redazione di note, di pareri, di atti, di grafici, la soluzione di problemi di calcolo o progettazione, la sintesi di documenti forniti al candidato.

Anche la prova orale deve essere volta a verificare non solo le conoscenze, ma anche le capacità del candidato, come la capacità di contestualizzare le proprie conoscenze, di sostenere una tesi, di rispondere alle obiezioni, di mediare tra diverse posizioni.

7. Le commissioni di concorso

Nelle procedure concorsuali la scelta dei componenti della Commissione esaminatrice assume una valenza determinante in considerazione del ruolo che gli stessi componenti sono chiamati a svolgere in ragione della loro competenza ai fini della valutazione e della posizione di terzietà in cui dovrebbero operare.

Oltre ai principi richiamati in premessa, si ricorda che l'art. 35-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni stabilisce che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi.

Al fine di assicurare la massima adesione delle procedure concorsuali ai principi illustrati, il Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito dei concorsi organizzati, procede alla nomina delle Commissioni, previo avviso pubblico, con indicazione, in ragione della professionalità da reclutare, delle caratteristiche richieste, anche alla luce del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994. Valutata la rispondenza delle candidature rispetto ai requisiti indicati nell'avviso, si procede alla nomina dei componenti mediante sorteggio differenziato per tipologia di componente. Le amministrazioni che invece procedono autonomamente dovrebbero darsi regole chiare sulla scelta dei componenti delle commissioni di concorso, sia per garantire la professionalità del commissario sia per ragioni di trasparenza e anche per evitare decisioni poco meditate.

In ogni caso, le amministrazioni dovrebbero preoccuparsi di assicurare una composizione equilibrata delle commissioni, in relazione ai titoli e alle prove di esame da valutare, includendovi esperti delle varie materie e preoccupandosi di affiancare commissari aventi diverse competenze e professionalità. In presenza di prove pratiche, per esempio, si può ipotizzare di includervi soggetti aventi una specifica esperienza professionale nei relativi settori. È bene comunque includere sia commissari dotati di conoscenze teoriche, sia commissari dotati di competenze pratiche. In relazione ai profili dei posti messi a bando e alle previsioni del bando relative ai titoli e alle prove, si può ipotizzare il coinvolgimento di commissari con specifiche competenze, per esempio nel reclutamento e nella gestione delle risorse umane, nel negoziato o nella psicologia del lavoro.

8. La formazione della graduatoria

In punto di formazione delle graduatorie, in questa sede occorre dar conto della recente novità, introdotta dal decreto legislativo n. 75 del 2017, relativa alla facoltà di prevedere, nel bando, un numero degli eventuali idonei, in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore (art. 35, comma 3, lettera e-*bis*), del decreto legislativo n. 165 del 2001).

La disposizione assicura una selezione dei candidati più rigorosa e più coerente con il principio di buon andamento ed è volta a scongiurare il formarsi di graduatorie eccessivamente lunghe, formate da idonei che difficilmente potranno essere chiamati nel periodo di vigenza della graduatoria medesima e che possono bloccare la possibilità per le amministrazioni di svolgere nuovi concorsi, anche a distanza di anni, in caso di proroghe delle graduatorie.

III. IL PORTALE DEL RECLUTAMENTO

Al fine di consentire una piena ed efficace applicazione dei contenuti delle presenti linee guida, il Dipartimento della finanza pubblica svilupperà un sistema informativo nazionale, denominato Portale del reclutamento, accessibile alle amministrazioni pubbliche e ai cittadini per favorire il miglior coordinamento delle procedure di reclutamento.

Il sistema sarà strutturato come banca dati di monitoraggio delle procedure concorsuali poste in essere dalle amministrazioni pubbliche mediante censimento delle stesse, delle fasi di svolgimento e di ogni informazione rilevante, al fine di consentire una rappresentazione omogenea e completa delle informazioni e fornire, in aderenza ai principi di trasparenza, un più adeguato servizio alle amministrazioni. La predetta banca dati dovrà, in sintesi, consentire la consultazione in un unico sito delle informazioni relative a tutti i concorsi pubblici. L'adesione e la conseguente trasmissione delle informazioni alla banca dati da parte degli enti territoriali è rimessa alla determinazione degli stessi in merito a modalità e oggetti.

Nel sistema informativo confluiranno anche le graduatorie finali ed il monitoraggio delle stesse previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, potendo consentire alle amministrazioni di condividere le graduatorie secondo quanto consentito dalla normativa vigente.

Il sistema informativo descritto potrà svilupparsi anche per le attività di gestione dei concorsi e dei processi connessi, quali, a titolo puramente esemplificativo, la creazione di utenze per ogni amministrazione pubblica e per i candidati interessati ad accedere alle pubbliche amministrazioni, la conservazione delle informazioni relative ai candidati, con il loro consenso, al fine di essere utilizzate per più procedure concorsuali, la standardizzazione dei moduli di domande di partecipazione ai concorsi e presentazione telematica delle istanze, il pagamento telematico delle tasse di partecipazione al concorso.

Roma, 24 aprile 2018

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Registrata alla Corte dei conti il 22 maggio 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1125

18A04031

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 31 maggio 2018.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche, che hanno colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015. Proroga della contabilità speciale n. 5942. (Ordinanza n. 522).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2015 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche hanno colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2015 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per ulteriori centottanta giorni;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 232 del 30 marzo 2015, n. 350 del 3 giugno 2016, nonché n. 449 del 24 aprile 2017;

Vista la nota della Regione Emilia-Romagna n. 13885 del 28 marzo 2018, con la quale viene rappresentata la necessità di disporre la proroga della contabilità speciale, aperta ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 322 del 30 marzo 2015, ai fini del completamento degli interventi in corso e della liquidazione degli oneri connessi agli stessi;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

D'intesa con la Regione Emilia-Romagna;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1 - Al fine di consentire la conclusione delle attività finalizzate al superamento del contesto di criticità di cui in premessa, nonché delle relative procedure amministrativo-contabili, la contabilità speciale n. 5942 - intestata al direttore dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 350 del 3 giugno 2016 - rimane aperta fino al 6 marzo 2019.

2 - Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2018

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

18A04024

ORDINANZA 1° giugno 2018.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici, verificatisi il giorno 19 novembre 2016, nel territorio del Comune di Licata in provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016, nel territorio delle province di Agrigento e Messina. (Ordinanza n. 523).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2017 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19 novembre 2016 nel territorio del Comune di Licata in Provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle Province di Agrigento e Messina, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2017, con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 9 febbraio 2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 458 del 1° giugno 2017;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 1/2018 con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della Regione Siciliana con nota del 14 maggio 2018;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

1. La Regione Siciliana è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi richiamati in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna. Il predetto dirigente provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro il termine di cui al comma 2, il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 458 del 1° giugno 2017 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il dirigente di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Siciliana, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il predetto dirigente provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6057, che viene al medesimo intestata fino al 30 settembre 2019, salvo proroga da disporsi con apposito provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il dirigente di cui al comma 2 può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa, di cui al comma 5 dell'art. 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Siciliana ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Il dirigente di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2018

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

18A04025

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Technescan DTPA»

Estratto determina AAM/AIC n. 44/2018 del 20 aprile 2018

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TECHNESCAN DTPA , nella forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Mallinckrodt Medical B.V. (Paesi Bassi) con sede legale e domicilio in Westerduinweg 3 1755 LE Petten (Paesi Bassi).

Confezione:

«20,8 mg kit per preparazione radio farmaceutica», 5 flaconcini da 10 ml

AIC 039087010 (in base 10) 158UX2 (in base 32)

Forma farmaceutica: Kit per preparazione radiofarmaceutica

Validità prodotto integro: 1 anno

Condizioni particolari di conservazione: Conservare il kit a temperatura inferiore a 25ºC. Conservare i flaconcini nell'imballaggio esterno.

Per le condizioni di conservazione dopo la radiomarcatura, conservare a temperatura inferiore a 25°C ed usare entro 8 ore.

I radiofarmaci devono essere conservati in conformità alle normative nazionali sui materiali radioattivi.

Composizione:

Principio attivo:

Calcio trisodico dietilentriammina pentacetato 25 mg

Corrispondenti a 20,8 mg di acido pentetico

Eccipienti:

Stagno cloruro (II) diidrato, Calcio cloruro diidrato, Acido gentisico, Acido cloridrico, Sodio idrossido, Azoto.

Produttore del principio attivo:

Mallinckrodt Inc., Maryland Heights Facility, 2703 Wagner Place, Maryland Heights, MO 63043, US.

Produttore del prodotto finito:

Produzione, controllo dei lotti, rilascio dei lotti, confezionamento primario e secondario:

Mallinckrodt Medical B.V. - Westerduinweg 3, 1755 LE Petten - Paesi Bassi.

Indicazioni terapeutiche:

Medicinale solo per uso diagnostico.

La soluzione ottenuta dalla radiomarcatura con sodio pertecnetato (^{99m}Tc) soluzione iniettabile, può essere usata:

a) per via endovenosa:

Scintigrafia renale dinamica per perfusione, studi funzionali e del tratto urinario.

Misurazione del tasso di filtrazione glomerulare.

Angiografia cerebrale e scintigrafia cerebrale. Come metodo alternativo, quando la tomografia computerizzata e/o la risonanza magnetica non sono disponibili.

b) Per inalazione:

Immaging della ventilazione polmonare.

c) Per via orale

Studi del riflusso gastro-esofageo e dello svuotamento gastrico

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC, nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03990

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yaz»

Estratto determina IP n. 361 del 9 maggio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale YAZ 0,02 mg + 3,0 mg tabletki powelekane – 28 tabletek dalla Polonia con numero di autorizzazione 14780, intestato alla società Bayer AG (DE) e prodotto dalla Bayer AG (DE) e dalla Bayer Weimer GmbH end comma KG (DE) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farma 1000 S.R.L. con sede legale in via Camperio Manfredo, 9 20123 (MI)

Confezione: Yaz «0.02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL

Codice AIC : 044426043 (in base 10) 1BCSTV (in base 32)

Forma farmaceutica: Compressa rivestita con film

Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: 0,020 mg di etinilestradiolo (come clatrato di betadestrina) e 3 mg di drospirenonecontiene

Eccipienti: Compressa rivestita con film attiva (rosa chiaro): Nucleo della compressa Lattosio monoidrato, Amido di mais, Magnesio stearato (E470b), Rivestimento con film della compressa: ipromellosa (E464), talco (E553b), titanio diossido (E171), ferro ossido rosso (E172)

Compressa rivestita con film placebo (bianca) Lattosio monoidrato, Cellulosa microcristallina, Magnesio stearato (E470b), ipromellosa (E464), talco (E553b), titanio diossido (E171)

Indicazioni terapeutiche

Contraccezione orale. La decisione di prescrivere «Yaz» deve prendere in considerazione i fattori di rischio attuali della singola donna, in particolare quelli relativi alle tromboembolie venose (TEV) e il confronto tra il rischio di TEV associato a «Yaz» e quello associato ad altri contraccettivi ormonali combinati (COC)

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.r.l. - Via F. Barbarossa,7 26824 Cavenago D'adda Lodi

De Salute S.R.L. - Via Biasini, 26 26015 Soresina Cremona

XPO Supply Chain Pharma Italy S.P.A. - Via Amendola, 1 Settala Loc. Caleppio 20090 Milano

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Yaz «0.02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL

Codice AIC : 044426043

Classe di rimborsabilità: C(nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Yaz «0.02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL

Codice AIC: 044426043

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica

Decorrenza ed efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03991

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobrex»

Estratto determina IP n. 371 del 9 maggio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBREX 0,3% w/w οφθαλμική αλοιφή dalla Grecia con numero di autorizzazione 47836/14-10-2008, intestato alla società Novartis (Hellas) S.A., Greece e prodotto dalla Alcon Couvreur N. V. SA (BE) e dalla Alcon Cusi S.A. (ES) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: Medifarm S.R.L. con sede legale in via Tiburtina, 1166/1168 - 00156 - Roma

Confezione: «Tobral» «0,3 % unguento oftalmico» tubo da 3,5 g

Codice AIC: 040378046 (in base 10) 16J7PY (in base 32)

Forma farmaceutica: Collirio, soluzione. Unguento oftalmico 100 ml contengono: Principio attivo: tobramicina 0,3 g;

Eccipienti: clorobutanolo, olio di vaselina, vaselina

Indicazioni terapeutiche

«Tobral» è indicato negli adulti e nei bambini da un anno di età in poi per il trattamento delle infezioni dell'occhio e degli annessi oculari, causate da batteri sensibili alla tobramicina: congiuntiviti catarrali acute, sub-acute e croniche; blefariti; cheratiti batteriche; dacriocistiti; profilassi pre e post-operatorie negli interventi sul segmento anteriore.

Art. 2.

Officine di confezionamento secondario

Mediwin Limited con sede legale in Unit 13, Martello Enterprise Centre, Courtwick Lane Littlehampton, WEST SUSSEX BN17 7PA (UK)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Tobral «0,3 % unguento oftalmico» tubo da 3,5 g

Codice AIC: 040378046

Classe di rimborsabilità: C(nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Tobral «0,3 % unguento oftalmico» tubo da 3,5 g

Codice AIC: 040378046

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03992

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Levitra»

Estratto determina IP n. 391 del 17 maggio 2018

Al medicinale LEVITRA 20 mg film coated tablet, 4 tablets autorizzato dall' European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/03/248/010, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in Via Lambretta 2 20090 Segrate (MI)

Confezione: Levitra «20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister (PP/ALU) uso orale

Codice AIC : 046118028 (in base 10) 1CZF4D (in base 32)

Forma farmaceutica: Compressa rivestita con film

Ogni compressa di 20 mg compresse rivestite con film contiene 20 mg di Vardenafil (come cloridrato)

Eccipienti: Crospovidone Magnesio stearato, Cellulosa microcristallina, Silice colloidale anidra

Film di rivestimento: Macrogol 400, Ipromellosa, Titanio diossido (E171), Ferro ossido giallo (E172), Ferro ossido rosso (E172)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Levitra «20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister (PP/ALU) uso orale

Codice AIC: 046118028

Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Levitra «20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister (PP/ALU) uso orale

Codice AIC : 046118028

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03993

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax»

Estratto determina IP n. 392 del 17 maggio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX 1 mg tabletta 30 tab dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-4617/08, intestato alla società Pfizer Kft. e prodotto da Pfizer Italia S.R.L. – Ascoli Piceno (IT) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in Cis Di Nola Isola 1, Torre 1, INT. 120, 80035, Nola (NA)

Confezione: Xanax «1 mg compresse» 20 compresse

Codice AIC : 045945033 (in base 10) 1CU469 (in base 32)

Forma farmaceutica: compresse

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: Alprazolam mg 1

Eccipienti: silice colloidale anidra; magnesio stearato; sodio docusato; sodio benzoato; amido di mais; cellulosa microcristallina; lattosio monoidrato; eritrosina, lacca d'alluminio E127; indigotina, lacca d'alluminio E132

Condizioni di conservazione: conservare a temperatura inferiore a 25°C

Indicazioni terapeutiche:

«Xanax» compresse a rilascio prolungato è indicato nel trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza agorafobia. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.R.L. - Via F. Barbarossa,7 26824 Cavenago D'adda Lodi

De Salute S.R.L. - Via Biasini,26 26015 Soresina Cremona CIT srl Via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (MB)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Xanax «1 mg compresse» 20 compresse

Codice AIC: 045945033

Classe di rimborsabilità: C(nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Xanax «1 mg compresse» 20 compresse

Codice AIC: 045945033

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03994

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Medrol»

Estratto determina AAM/AIC n. 59 del 22 maggio 2018

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MEDROL, nella forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71 - 04100 Latina codice fiscale 06954380157.

Confezione:

«2 mg compresse» 30 compresse in blister Al/PVC

AIC 014159065 (in base 10) OFJ36T (in base 32)

Forma farmaceutica: compressa

Validità prodotto integro: 5 anni

Condizioni particolari di conservazione: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Composizione

Principi attivi: una compressa da 2 mg contiene: metilprednisolone mg 2

Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, amido di mais essiccato, saccarosio, calcio stearato, miscela di colorante (New Rose).

Produttore del principio attivo: Pharmacia & Upjohn Company - 7000 Portage Road - Kalamazoo, Michigan - 49001 (USA).

Produttore del prodotto finito: produzione, rilascio e controllo lotti, confezionamento primario e secondario Pfizer Italia S.r.l. - Località Marino del Tronto - 63100 Ascoli Piceno (AP) Italia.

Indicazioni terapeutiche

Disturbi endocrini

insufficienza corticosurrenale primaria o secondaria (l'idrocortisone o il cortisone sono i farmaci di prima scelta; gli analoghi sintetici possono essere usati in associazione con i mineralcorticoidi quando possibile; nell'infanzia l'integrazione con i mineralcorticoidi è di particolare importanza).

iperplasia surrenale congenita;

ipercalcemia associata a neoplasie;

tiroiditi non suppurative.

Patologie reumatologiche

somministrazione a breve termine come terapia additiva (per far superare al paziente un episodio acuto o una riacutizzazione) nelle seguenti condizioni:

artrite psoriasica;

artrite reumatoide (casi particolari possono richiedere una terapia di mantenimento a basse dosi);

tenosinovite acuta aspecifica;

spondilite anchilosante;

borsite acuta e subacuta;

artrite gottosa acuta.

Collagenopatie

durante una riacutizzazione o come terapia di mantenimento in casi particolari di:

lupus eritematosus sistemico;

cardite reumatica acuta.

Patologie dermatologiche

pemfigo;

dermatite esfoliativa;

dermatite erpetiforme;

micosi fungoide;

eritema multiforme grave (Sindrome di Stevens-Johnson);

psoriasi grave.

Stati allergici

per controllare condizioni allergiche gravi o debilitanti non trattabili in maniera convenzionale:

rinite allergica stagionale o perenne;

dermatite da contatto, dermatite atopica;

asma bronchiale;

malattia da siero;

edema angioneurotico;

orticaria.

Patologie oftalmiche

processi infiammatori e allergici cronici ed acuti, gravi, che coinvolgono l'occhio ed i suoi annessi, quali:

ulcere marginali corneali allergiche;

congiuntivite allergica;

herpes zoster oftalmico;

cheratite;

infiammazione del segmento anteriore;

corioretinite;

uveite posteriore diffusa e coroidite;

neurite ottica; irite e iridociclite;

oftalmia simpatica.

Patologie respiratorie

sarcoidosi;

sindrome di Loeffler non trattabile con altri mezzi terapeutici;

berilliosi;

tubercolosi polmonare diffusa o fulminante sotto opportuna copertura chemioterapica antitubercolare.

Patologie ematologiche

trombocitopenia idiopatica e secondaria negli adulti;

anemia emolitica acquisita (autoimmune);

eritroblastopenia;

anemia ipoplastica congenita (eritroide).

Patologie neoplastiche

Come terapia palliativa in:

leucemie e linfomi negli adulti;

leucemia acuta dell'infanzia.

Stati edematosi

per indurre la diuresi o una remissione della proteinuria nella sindrome nefrosica, senza uremia, di natura idiopatica o da lupus eritematosus.

Affezioni varie

meningite tubercolare con blocco subaracnoideo in atto o latente sotto copertura chemioterapica antitubercolare.

dermatomiosite sistemica (polimiosite).

Medrol trova applicazione anche in caso di:

a) Malattie respiratorie:

enfisema polmonare, nei casi in cui l'edema bronchiale o il broncospasmo abbiano un ruolo significativo.

fibrosi polmonare interstiziale diffusa (sindrome di Hamman-Rich)

b) Stati edematosi:

in associazione con diuretici per indurre una diuresi in caso di: cirrosi epatica con ascite, insufficienza cardiaca congestizia.

c) Malattie gastrointestinali:

come coadiuvante nel trattamento della colite ulcerosa, sprue intrattabile, enterite regionale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica ripetibile.

Stampati

La confezione del medicinale Medrol 2 mg compresse deve essere posta in commercio con etichette e foglio illustrativo conforme al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto Medrol 2 mg compresse allegato alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC, nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04035

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax»

Estratto determina IP n. 393 del 17 maggio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX 0,25 mg tabletta 100 tab dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-1426/02, intestato alla società Pfizer Kft. e prodotto da Pfizer Italia S.r.l. - Ascoli Piceno (IT) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS Di Nola Isola 1, Torre 1, Int. 120, 80035, Nola (NA).

Confezione: Xanax «0,25 mg compresse» 20 compresse.

Codice AIC: 045945019 (in base 10) 1CU45V (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: alprazolam mg 0,25;

Eccipienti: silice colloidale anidra, magnesio stearato, sodio docusato, sodio benzoato, amido di mais, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato.

Condizioni di conservazione: conservare a temperatura inferiore a 25°C

Indicazioni terapeutiche:

Xanax compresse a rilascio prolungato è indicato nel trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza agorafobia. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - Via F. Barbarossa,7 26824 Cavenago D'adda Lodi;

De Salute S.r.l. - Via Biasini, 26 26015 Soresina Cremona;

CIT srl Via Primo Villa n. 17 20875 Burago di Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Xanax «0,25 mg compresse» 20 compresse.

Codice AIC : 045945019.

Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Xanax «0,25 mg compresse» 20 compresse.

Codice AIC : 045945019.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04036

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax»

Estratto determina IP n. 394 del 17 maggio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX 0,50 mg tabletta 100 tab dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-4617/07, intestato alla società Pfizer Kft. e prodotto da Pfizer Italia S.r.l. - Ascoli Piceno (IT) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in Cis Di Nola Isola 1, Torre 1, Int. 120, 80035, Nola (NA).

Confezione: Xanax «0,50 mg compresse» 20 compresse.

Codice AIC: 045945021 (in base 10) 1CU45X (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: alprazolam mg 0,50.

Eccipienti: silice colloidale anidra; magnesio stearato; sodio docusato; sodio benzoato; amido di mais; cellulosa microcristallina; lattosio monoidrato; eritrosina, lacca d'alluminio E127.

Condizioni di conservazione: conservare a temperatura inferiore a 25°C

Indicazioni terapeutiche: Xanax compresse a rilascio prolungato e' indicato nel trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza agorafobia. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - Via F. Barbarossa,7 26824 Cavenago D'adda Lodi;

De Salute S.r.l. - Via Biasini, 26 26015 Soresina Cremona;

CIT srl Via Primo Villa n. 17 20875 Burago di Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Xanax «0,50 mg compresse» 20 compresse.

Codice AIC: 045945021.

Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Xanax «0,50 mg compresse» 20 compresse.

Codice AIC : 045945021.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04037

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral»

Estratto determina IP n. 395 del 22 maggio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBREX eye drop solution 0,3% - 5 ml dalla Grecia con numero di autorizzazione 47835/14-10-2008, intestato alla società Novartis (Hellas) A.E.B.E. (S.A.), Greece e prodotto da Alcon Couvreur N. V. SA (BE) e dalla Alcon CUSI S.A. (ES) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in Via Lambretta 2 20090 Segrate (MI).

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml.

Codice AIC : 042846055 (in base 10) 18VKV7 (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione

100 ml contengono:

Principio attivo: tobramicina 0,3 g;

Eccipienti: tyloxapol, acido borico, sodio solfato anidro, sodio cloruro, benzalconio cloruro, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche

Tobral è indicato negli adulti e nei bambini da un anno di età in poi per il trattamento delle infezioni dell'occhio e degli annessi oculari, causate da batteri sensibili alla tobramicina:

congiuntiviti catarrali acute, sub-acute e croniche; blefariti; cheratiti batteriche; dacriocistiti;

profilassi pre e post-operatorie negli interventi sul segmento anteriore.

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 Settala Loc. Caleppio 20090 Milano;

De Salute S.r.l. Via Biasini,26 26015 Soresina Cremona.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Tobral «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml.

Codice AIC: 042846055.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Tobral «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml.

Codice AIC: 042846055.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04038

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Benadon»

Estratto determina IP n. 396 del 22 maggio 2018

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale BENADON 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos (aluminio/PVC) dalla Spagna con numero di autorizzazione 654831.8, intestata alla società Teofarma S.R.L. e prodotta dal Delpharm Evreux (FR) e da Delpharm Gaillard (FR) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.R.L. con sede legale in via Giovanni Lanza, 3 - 20121 Milano.

Confezione: Benadon «300 mg compresse gastroresistenti» 10 compresse.

Codice A.I.C. n. 045937012 (in base 10) 1CTWCN (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse gastroresistenti.

Ogni compressa gastroresistente contiene:

principi attivi: piridossina cloridrato (vitamina B6) 300 mg;

eccipienti: povidone K90, talco, magnesio stearato, acido metacrilico - etile acrilato copolimero (1:1), carmellosa sodica, macrogol 6000.

Indicazioni terapeutiche: terapia e profilassi delle carenze di vitamina B_6 (malnutrizione, etilismo, ecc.). Trattamento e profilassi delle nevriti in caso di terapia con isoniazide, idralazina, penicillamina, cicloserina. Anemie piridossino-sensibili. Terapia coadiuvante in corso di radioterapia.

Conservazione: non conservare a temperatura superiore ai 30°C.

Officine di confezionamento secondario:

Pharm@idea S.R.L. via del commercio, 5 - 25039 Travagliato (BS);

STM Group SRL Strada provinciale pianura 2 - 80078 Pozzuoli (NA).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Benadon «300 mg compresse gastroresistenti» 10 compresse.

Codice A.I.C. n. 045937012.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Bactroban «20 mg/g unguento» 1 tubo da 15 g.

Codice A.I.C. n. 045944016.

SOP - medicinali non soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04039

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex»

Estratto determina IP n. 397 del 22 maggio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBRADEX eye drops, suspension 0,1% + 0,3% dalla Grecia con numero di autorizzazione 43179/12-05-2011, intestato alla società Novartis (HELLAS) A.E.B.E. (S.A.), Greece e prodotto da Alcon Couvreur N.V. SA (BE) e dalla Alcon Cusi S.A. (ES) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM Farma S.R.L. con sede legale in via Lambretta 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: Tobradex «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C. n. 042845053 (in base 10) 18VJVX (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, sospensione: 1 ml di collirio contiene:

principio attivo: tobramicina 3 mg, desametasone 1 mg;

eccipienti: benzalconio cloruro, disodio edetato, sodio cloruro, sodio solfato, tyloxapol, idrossietilcellulosa, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infiammazioni oculari quando è necessario un corticosteroide e quando esista un'infezione oculare o il rischio di infezioni oculari negli adulti e nei bambini da due anni di età in poi.

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma Italy S.P.A. via Amendola, 1 Settala LOC. Caleppio 20090 Milano;

De Salute S.R.L. via Biasini, 26 - 26015 Soresina Cremona.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Tobradex «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C. n. 042845053.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Tobradex «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C. n. 042845053.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04040

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Vigamox»

Estratto determina IP n. 398 del 22 maggio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale VIGAMOX 5 mg/ml colírio, solução dal Portogallo con numero di autorizzazione 5218961, intestato alla società Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. (PT) e prodotto dalla Alcon Cusi, S.A. (ES) e dalla S.A. Alconcouvreur, N.V. (BE) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM Farma S.R.L. con sede legale in via Lambretta 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: Vigamox «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml.

Codice A.I.C. n. 045627027 (in base 10) 1CJFNM (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principi attivi: 5,45 mg di moxifloxacina cloridrato equivalente a 5 mg di moxifloxacina base. Ogni goccia di collirio contiene principi attivi: 190 microgrammi di moxifloxacina;

eccipienti: sodio cloruro, acido borico, acido cloridrico e/o sodio idrossido (per la regolazione del ph), acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico della congiuntivite batterica purulenta, causata da ceppi sensibili alla moxifloxacina (vedere paragrafi 4.4 e 5.1). Tenere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Officine di confezionamento secondario:

CIT S.R.L. via Primo Villa n. 17, 20875 Burago di Molgora (MB);

De Salute S.R.L. via Biasini, 26 - 26015 Soresina Cremona.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Vigamox «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml.

Codice A.I.C. n. 045627027.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Vigamox «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml.

Codice A.I.C. n. 045627027.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04041

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Congescor»

Estratto determina IP n. 399 del 22 maggio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CONGESCOR 2.5 mg film-coated tablets dal Regno Unito con numero di autorizzazione PL 11648/0036, intestato alla società Merck Serono Limited (UK) e prodotto da Merck KGAA (DE), Famar Lyon (FR), Tillomed Laboratories Limited (UK), Merck SL (ES) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Medifarm S.R.L. con sede legale in via Tiburtina, 1166/1168 - 00156 Roma.

Confezione: Congescor 28 compresse in blister PVC/AL da 2.5 mg.

Codice A.I.C. n. 043651049 (in base 10) 19N3Z9 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Ogni compresse rivestite contiene:

principio attivo Bisoprololo fumarato 2,5 mg;

eccipienti:

compressa: silice colloidale anidra, magnesio stearato, crospovidone, cellulosa microcristallina, amido di mais, calcio idrogeno fosfato anidro;

film di rivestimento: dimeticone, macrogol 400, titanio diossido (E 171), ipromellosa.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica, stabile, con ridotta funzione ventricolare sistolica sinistra, in aggiunta ad ACE inibitori e diuretici ed eventualmente glicosidi cardioattivi.

Officine di confezionamento secondario: Mediwin Limited, Unit 13 Martello Enterprise, Centre Courtwick Lane, Littlehampton, BN17 7PA United Kingdom.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Congescor 28 compresse in blister PVC/AL DA 2.5 mg.

Codice A.I.C. n. 043651049.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Congescor 28 compresse in blister PVC/AL da 2.5 mg codice A.I.C. n. 043651049.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04042

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Avamys»

Estratto determina IP n. 400 del 22 maggio 2018

Al medicinale AVAMYS 27,5 µl/spray - nasal spray, suspension - 1 bottle autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/07/434/002, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Farma 1000 S.R.L. con sede legale in via Camperio Manfredo, 9 - 20123 (MI).

Confezione: Avamys «27,5 mcg/erogazione spray nasale sospensione - uso endonasale» 1 flacone (vetro) in erogatore plastica 60 erogazioni.

Codice A.I.C. n. 044864027 (in base 10) 1BT4JV (in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione.

Ciascuna erogazione fornisce 27,5 microgrammi di fluticasone furoato.

Eccipienti: glucosio anidro, cellulosa dispersibile, polisorbato 80, benzalconio cloruro, disodio edetato, acqua depurata.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Avamys «27,5 mcg/erogazione spray nasale sospensione - uso endonasale» 1 flacone (vetro) in erogatore plastica 60 erogazioni.

Codice A.I.C. n. 044864027.

Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Avamys «27,5 mcg/erogazione spray nasale sospensione - uso endonasale» 1 flacone (vetro) in erogatore plastica 60 erogazioni.

Codice A.I.C. n. 044864027.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04043

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zoely»

Estratto determina IP n. 401 del 22 maggio 2018

Al medicinale ZOELY 2,5 mg/1,5 mg - film coated tablet - 84 tablets autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/11/690/002, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Mediwin Limited con sede legale in Unit 13, Martello Enterprise Centre, Courtwick Lane Littlehampton, West Sussex BN17 7PA (UK).

Confezione: Zoely «2.5 mg/1.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALLU)» 3 × 28 compresse (24 attive + 4 placebo).

Codice A.I.C. n. 046328011 (in base 10) 1D5U6C (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Compresse attive bianche rivestite con film: ogni compressa rivestita con film contiene 2,5 mg di Nomegestrolo acetato e 1,5 mg di Estradiolo (come emiidrato). Compresse placebo gialle rivestite con film: la compressa non contiene principi attivi.

Eccipienti:

Nucleo della compressa (compresse attive bianche rivestite con film e compresse placebo gialle rivestite con film) Lattosio monoidrato, Cellulosa microcristallina (E460), Crospovidone (E1201), Talco (E553b), Magnesio stearato (E572), Silice colloidale anidra;

Rivestimento della compressa (compresse attive bianche rivestite con film) Poli (vinil alcool) (E1203), Titanio diossido (E171), Macrogol 3350, Talco (E553b);

Rivestimento della compressa (compresse placebo gialle rivestite con film) Poli (vinil alcool) (E1203) Titanio diossido (E171), Macrogol 3350, Talco (E553b), Ferro ossido giallo (E172), Ferro ossido nero (E172).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Zoely «2.5 mg/1.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister(PVC/ALLU)» 3 X 28 compresse (24 attive + 4 placebo).

Codice A.I.C. n. 046328011.

Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Zoely «2.5 mg/1.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALLU)» 3 × 28 compresse (24 attive + 4 placebo).

Codice A.I.C. n. 046328011.

RNR - medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04044

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xenical»

Estratto determina IP n. 402 del 22 maggio 2018

Al medicinale XENICAL 120 mg - capsule hard - 84 capsules autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/98/071/003, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: GMM Farma s.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: Xenical 120 mg capsula rigida 84 capsule blister uso orale.

Codice A.I.C. n. 046329013 (in base 10) 1D5V5P (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida

Ogni capsula rigida contiene 120 mg di Orlistat.

Eccipienti:

Contenuto della capsula: cellulosa microcristallina (E460), sodio amido glicolato (tipo *A)*, povidone (E1201), sodio laurilsolfato, talco;

Opercoli della capsula: gelatina indigotina (E132), titanio diossido (E171), inchiostro da stampa per uso alimentare (ossido di ferro nero, soluzione concentrata di ammonio, potassio idrossido, lacca, glicole propilenico).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: XENICAL 120 mg capsula rigida 84 capsule blister uso orale

Codice A.I.C. n. 046329013.

Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Xenical 120 mg capsula rigida 84 capsule blister uso orale.

Codice A.I.C. n. 046329013.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04045

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Congescor»

Estratto determina IP n. 405 del 22 maggio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CONGESCOR 1,25 mg film-coated tablets dal Regno Unito con numero di autorizzazione PL 11648/0035, intestato alla società Merck Serono Limited (UK) e prodotto da Merck KGAA (DE), Famar Lyon (FR), Tillomed Laboratories Limited (UK), Merck SL (ES) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Medifarm S.r.l. con sede legale in via Tiburtina, 1166/1168 - 00156 Roma.

Confezione: «Congescor» 28 compresse in blister PVC/AL da 1,25 mg.

Codice A.I.C. n. 043651037 (in base 10) 19N3YX (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Ogni compresse rivestite contiene: Principio attivo Bisoprololo fumarato 1,25 mg;

Eccipienti: compressa: silice colloidale anidra, magnesio stearato, crospovidone, amido di mais pregelatinizzato, amido di mais, cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato anidro;

film di rivestimento: dimeticone, talco, macrogol 400, titanio diossido (E 171), ipromellosa.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica, stabile, con ridotta funzione ventricolare sistolica sinistra, in aggiunta ad ACE inibitori e diuretici ed eventualmente glicosidi cardioattivi.

Officine di confezionamento secondario

Mediwin Limited, Unit 13 Martello Enterprise, Centre Courtwick Lane, Littlehampton, BN17 7PA United Kingdom.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Congescor» 28 compresse in blister PVC/AL da 1,25 mg.

Codice A.I.C. n. 043651037.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Congescor» 28 compresse in blister PVC/AL da 1.25 mg

Codice A.I.C. n. 043651037.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04046

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasminelle»

Estratto determina IP n. 424 del 24 maggio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale YASMINELLE 0,02 mg + 3 mg tabletki powlekane dalla Polonia con numero di autorizzazione 12364, intestato alla società Bayer AG (DE) e prodotto da Bayer AG (DE) e da Bayer Weimar GmbH end Co. KG (DE) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo, 9 - 20123 (MI).

Confezione: Yasminelle «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C. n. 041904020 (in base 10) 17YTWN (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Ogni compressa contiene: Principio attivo: 0,020 mg di Etinilestradiolo (come clatrato di betadestrina) e 3 mg di Drospirenone.

Eccipienti: Nucleo della compressa Lattosio monoidrato, Amido di mais, Magnesio stearato (E470b) Rivestimento della compressa ipromellosa (E464), talco (E553b), titanio diossido (E171), ossido di ferro rosso (E172).

Indicazioni terapeutiche

Contraccezione orale. La decisione di prescrivere Yasminelle deve prendere in considerazione i fattori di rischio attuali della singola donna, in particolare quelli relativi alle tromboembolie venose (TEV) e il confronto tra il rischio di TEV associato a Yasminelle e quello associato ad altri contraccettivi ormonali combinati.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'adda Lodi

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 26015 Soresina (CR)

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - Via Amendola, 1 Settala loc. Caleppio 20090 Milano.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Yasminelle» «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in Blister PVC/AL.

Codice A.I.C. n. 041904020.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione «Yasminelle» «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C. n. 041904020.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04047

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto dell'associazione «Movimento X - Progetto per» iscritta nel Registro dei partiti politici, ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

PREAMBOLO - CARTA DEI PRINCIPI DI MOVIMENTO X - PROGETTO PER

1. Movimento X - PROGETTO PER è una organizzazione libera, egualitaria, laica, democratica e aperta. È un'organizzazione politica di persone fondata sul principio della libertà, dell'eguaglianza, della solidarietà, dell'ecologia e della non violenza.

2. Movimento X - PROGETTO PER si riconosce nei valori fondanti della Costituzione antifascista e repubblicana e pertanto non può assumere la qualità di iscritto a Movimento X - PROGETTO PER chiunque non approvi tali valori o propugni tesi che neghino l'evidenza storica, pur riconoscendo alla società civile il diritto di dibattere liberamente su questi temi.

3. Movimento X - PROGETTO PER si riconosce nei principi di trasparenza e di fedeltà alla Costituzione, non conciliabili con l'appartenenza organizzazioni segrete che perseguano fini contrari alla Costituzione ed alle leggi della Repubblica italiana.

4. Movimento X - PROGETTO PER rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l'età, le convinzioni religiose, le disabilità, l'orientamento sessuale, la nazionalità e l'appartenenza ai diversi popoli.

5. Movimento X - PROGETTO PER ritiene che la ricerca, in ambito scientifico, storico e tecnologico, rappresenti il fattore decisivo per combattere il bigottismo, il revisionismo e la distorsione a uso politico della storia e delle scienze.

6. Movimento X - PROGETTO PER riconosce i principi valoriali di modelli etici basati sul concetto di «beni comuni».

7. Movimento X - PROGETTO PER riconosce i principi valoriali di modelli etici basati sul concetto di «sostenibilità ambientale».

8. Movimento X - PROGETTO PER promuove e organizza pratiche di democrazia partecipata e deliberativa. Le forme della democrazia partecipativa e diretta sono definite anche per la democrazia interna all'organizzazione.

9. Movimento X - PROGETTO PER assicura informazione, trasparenza e partecipazione. A tal fine si avvarrà della sperimentazione e del supporto di forme di democrazia digitale.

10. Movimento X - PROGETTO PER considera Internet importante elemento di comunicazione continua tra il popolo, i poteri dello Stato, i corpi intermedi, e promuove il suo impiego a questo scopo.

11. Movimento X - PROGETTO PER rende visibili attraverso gli stessi strumenti tutte le informazioni sulla vita politica interna, sulle riunioni, le deliberazioni politiche, il bilancio.

12. Movimento X - PROGETTO PER assicura la piena partecipazione politica delle persone nei suoi organismi e nella scelta delle candidature.

13. Movimento X - PROGETTO PER persegue la scelta meritocratica nelle assegnazioni delle cariche amministrative non elettive.

14. Movimento X - PROGETTO PER persegue il controllo e la verifica dell'operato dei rappresentanti eletti all'interno della propria organizzazione, secondo il principio di delega.

15. Movimento X - PROGETTO PER persegue il controllo e la verifica dell'operato dell'eletto, nel rispetto del principio fiduciario.

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Costituzione e sede

1. È costituita ai sensi del titolo I, capitolo III, articoli 14, 16, 36, 37 e 38 del codice civile, un'associazione politica denominata «Movimento X - PROGETTO PER» (per brevità in seguito anche Movimento PROGETTO *PER)*, senza fini di lucro avente sede legale in Busto Arsizio, Via Pavia, 14.

Art. 2.

Scopi e finalità

1. Movimento PROGETTO PER non ha scopo di lucro. La collaborazione degli iscritti e delle Organizzazioni Federate a PROGETTO PER costituisce il progetto politico che ha lo scopo di promuovere iniziative culturali, politiche, sociali, imprenditoriali tra tutti coloro che si riconoscono negli ideali e nei principi sostenuti dalla Carta dei Principi di Movimento PROGETTO PER, al fine di diffondere tali ideali e, politicamente, sostenere e applicare riforme e provvedimenti ad essi ispirate.

Art. 3.

Attività

1. Al fine di raggiungere gli scopi e le finalità indicate, Movimento PROGETTO PER potrà compiere tutte le attività, interne ed esterne, culturali, economiche, politiche e quant'altro, nell'ambito delle norme vigenti, purché non in contrasto con lo Statuto. In particolare potrà:

a) diffondere le idee e i programmi di Movimento PROGETTO PER;

b) organizzare ovvero sostenere, anche economicamente, la presentazione di petizioni, di proposte di legge ad iniziativa popolare e di *referendum*;

c) organizzare, presentare ovvero sostenere, anche economicamente, candidati e liste di candidati, anche proprie, agli organismi elettivi locali, nazionali, sovranazionali ed esteri, comunque e dovunque previsti dagli ordinamenti vigenti;

d) organizzare ovvero sostenere, anche economicamente, manifestazioni e iniziative pubbliche, culturali e politiche;

e) avviare ovvero sostenere, anche economicamente, centri e gruppi di ricerca storica, storico-politica, economica, sociologica, giuridica, filosofica, pedagogica, psicologica, medica, biologica, informatica, ingegneristica, tecnologica, scientifica, artistica e in qualsiasi altro ambito in cui, anche solo parzialmente, possano essere studiate ovvero sperimentate le idee, le applicazioni e gli strumenti della democrazia e della democrazia diretta in particolare.

2. A carattere non prevalente, Movimento PROGETTO PER potrà inoltre:

a) organizzare ovvero sostenere, anche economicamente, rassegne, manifestazioni o singole iniziative di mostre e spettacoli artistici;

b) impiantare, acquistare, vendere e gestire, in toto o in parte, e/o sostenere, anche economicamente, iniziative ed imprese editoriali e/o di distribuzione dell'informazione;

c) compiere attività economiche, come richiedere contributi privati e pubblici; acquistare, vendere, affittare o cedere in affitto beni mobili e immobili; acquistare e vendere servizi di impresa o professionali; organizzare o sostenere gruppi di acquisto; gestire conti bancari;

d) chiedere e concedere prestiti; impiantare, acquistare, vendere e gestire, in toto o in parte, imprese commerciali, industriali, di servizi, finanziarie e quant'altro necessario alla buona gestione economica dell'associazione.

Art. 4.

Durata e scioglimento

1. La durata di Movimento PROGETTO PER è a tempo indeterminato. Potrà tuttavia essere in qualsiasi momento sciolto con delibera dell'Assemblea Nazionale degli Iscritti approvata dai due terzi dei membri della medesima.

2. In caso di scioglimento l'eventuale patrimonio e/o avanzo sarà devoluto ad altri enti o associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

3. I beni immobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

Art. 5.

Simbolo, sito internet e sua disciplina

1. Il simbolo di Movimento PROGETTO PER e i suoi contrassegni elettorali sono patrimonio del medesimo, come lo sono tutti gli emblemi derivati graficamente da essi che siano stati utilizzati.

2. Il simbolo è così descritto:

«Cerchio bordato di viola a fondo bianco, sul quale insistono: in alto, semicircolare di forma concava lungo il bordo, in caratteri maiuscoli di colore viola, la scritta "PROGETTO", la cui prima lettera "O" è sostituita da un segno grafico viola di fantasia a forma di O; nella parte centrale, un piccolo riquadro rettangolare viola, sul quale insiste la scritta bianca "per", che copre le basi di due V, unite al centro, la prima V di colore viola e la seconda V, più piccola e rovesciata, con le due estremità rispettivamente di colore verde a sinistra e rosso a destra; in basso, il segmento circolare inferiore del cerchio è riempito con colore viola e all'interno è riportata la scritta in bianco "TU e NOI INSIEME"».

Detto emblema, utilizzabile quale simbolo ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, così come convertito e modificato dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, ha la seguente sembianza grafica:

3. Le scritte simboliche sono nei poteri del Presidente Coordinatore Nazionale sotto la garanzia e il controllo del Coordinamento Nazionale, ma di proprietà di tutti gli iscritti. Per elezioni di carattere regionale e amministrativo territoriale la delega è conferita al Coordinamento Regionale relativo.

4. La modifica del simbolo è solo nei poteri dell'Assemblea Nazionale degli Iscritti, su proposta manifestata da almeno il 20% (venti per cento) dei membri della medesima Assemblea; la proposta è approvata solo se ottiene la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti dello stesso organo.

5. Tutti gli emblemi usati nel tempo da Movimento PROGETTO PER, anche se non più utilizzati, modificati o sostituiti, fanno parte del patrimonio di Movimento PROGETTO PER.

6. Il sito internet nazionale, detto Portale Nazionale di Movimento PROGETTO PER, cioè il suo dominio www.progettox.it (e www.movimentox.it) è proprietà dell'organizzazione giuridica registrante Movimento PROGETTO PER e il Presidente Coordinatore Nazionale ne è il rappresentante legale.

7. Alla elezione di un nuovo Presidente Coordinatore Nazionale il Presidente Coordinatore Nazionale uscente trasmette la rappresentanza legale del sito al nuovo Presidente Portavoce Nazionale.

TITOLO II

ISCRITTI E ORGANI

Art. 6.

Iscritti e adesione

1. Gli iscritti a Movimento PROGETTO PER possono essere tutti i cittadini italiani di almeno sedici anni compiuti residenti in Italia o all'estero, che si riconoscano nei valori, principi, scopi e finalità del progetto e che aderiscano al presente Statuto e a tutti i regolamenti interni.

2. L'adesione è annuale, la validità corrisponde all'anno solare. L'iscrizione è il presupposto per l'esercizio dei diritti dell'iscritto.

3. La procedura di adesione è stabilita dal Regolamento di iscrizione, federazione e costituzione Circoli.

4. Tutti gli iscritti hanno diritto a:

a) partecipare e a contribuire alla determinazione dell'indirizzo politico;

b) esercitare il proprio voto nei sondaggi e per ogni altro tipo di votazione e ad essere candidati nell'elezione degli organismi di Movimento PROGETTO PER, secondo quanto previsto dallo Statuto e da tutti i regolamenti;

c) conoscere le determinazioni degli organismi del progetto e avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna;

d) partecipare all'attività e all'iniziativa politica di Movimento PROGETTO PER;

e) ricorrere agli organismi di garanzia secondo le norme stabilite dallo Statuto e dagli specifici regolamenti.

5. Tutti gli iscritti hanno il dovere di:

a) contribuire costruttivamente alla discussione, all'elaborazione della proposta e all'iniziativa politica;

b) contribuire al sostegno economico di Movimento PROGETTO PER e al rispetto dello Statuto e di tutti i regolamenti;

c) favorire la partecipazione e l'adesione di altri cittadini a Movimento PROGETTO PER.

6. Tutti gli iscritti hanno la possibilità di essere iscritti anche ad altri soggetti giuridici di qualunque tipo, purché questi ultimi non abbiano principi e finalità in contrasto con quelli di Movimento PROGETTO PER.

Art. 7.

Organi

1. Sono organi nazionali di Movimento PROGETTO PER:

a) l'Assemblea Nazionale degli Iscritti;

b) l'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti;

c) il Presidente Coordinatore Nazionale;

d) il Coordinamento Nazionale.

2. Sono organi regionali di Movimento PROGETTO PER:

a) le Assemblee Regionali degli Iscritti:

b) le Assemblee Regionali dei Rappresentanti;

c) il Coordinatore Regionale;

d) il Coordinamento Regionale.

3. Sono altresì organi necessari di Movimento PROGETTO PER i Circoli Movimento PROGETTO PER territoriali, uniti nella Rete di Movimento PROGETTO PER.

4. Sono organi tematici e accessori di Movimento PROGETTO PER le Agorà Nazionali, Regionali, Cittadine e di Ambito Territoriale Ottimale.

5. Sono organi di garanzia di Movimento PROGETTO PER la Commissione Nazionale di Garanzia e le Commissioni Regionali di Garanzia.

Art. 8.

Assemblea Nazionale degli Iscritti e assemblee regionali degli iscritti

1. L'Assemblea Nazionale degli Iscritti è l'insieme degli iscritti a Movimento PROGETTO PER, cittadini italiani, a livello nazionale ed estero.

2. L'Assemblea Regionale degli Iscritti è l'insieme degli iscritti a Movimento PROGETTO PER residenti in una determinata Regione, sottoinsieme della Assemblea Nazionale degli Iscritti.

3. L'Assemblea Nazionale degli Iscritti e le Assemblee Regionali degli Iscritti operano con continuità grazie all'ausilio di una piattaforma web on-line che permette costantemente la discussione, il confronto, il dibattito e le votazioni di proposte da sottoporre all'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti o ad una o più Assemblee Regionali dei Rappresentanti. Tale piattaforma è scelta dall'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti e rispetta le caratteristiche e le prerogative espresse dal Regolamento operativo.

4. L'Assemblea Nazionale degli Iscritti approva le liste per le elezioni politiche nazionali ed europee e le alleanze politiche relative, sulla base del Regolamento elettorale; elegge, attraverso le Assemblee Regionali degli iscritti, i componenti dell'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti; delibera sulle proposte di modifica dello Statuto, dei Regolamenti e del Simbolo; approva l'entrata in carica del Coordinamento Nazionale; detiene ogni altro potere di rilevanza nazionale non attribuito dallo Statuto ad altri organi nazionali. In tutti questi casi l'Assemblea discute e delibera, fatto salvo il rispetto di eventuali posizioni contrarie o minoritarie espresse; apposite disposizioni del Regolamento operativo garantiscono e regolano la possibilità per gli iscritti di presentare proposte politiche, programmatiche e organizzative, procedendo alla loro discussione se sostenute da una minoranza qualificata del 5% (cinque per cento) di iscritti.

5. L'Assemblea Regionale degli Iscritti approva le liste per le elezioni politiche regionali, provinciali e comunali e le alleanze politiche relative, sulla base del Regolamento elettorale; elegge l'Assemblea Regionale dei Rappresentanti; approva l'entrata in carica del Coordinamento Regionale; detiene ogni altro potere di rilevanza regionale non attribuito dallo Statuto ad altri organi regionali. In tutti questi casi l'Assemblea discute e delibera, fatto salvo il rispetto di eventuali posizioni contrarie o minoritarie espresse; apposite disposizioni del Regolamento operativo garantiscono e regolano la possibilità per gli iscritti di presentare proposte politiche, programmatiche e organizzative, procedendo alla loro discussione se sostenute da una minoranza qualificata del 5% (cinque per cento) di iscritti.

6. L'Assemblea Nazionale degli Iscritti e le Assemblee Regionali degli Iscritti sono convocate dai rispettivi Coordinatori e si riuniscono *de visu* o per via telematica almeno una volta l'anno.

Art. 9.

Assemblea Nazionale dei Rappresentanti

1. L'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti ha competenza in materia d'indirizzo sui vari aspetti dell'iniziativa politica a carattere nazionale ed internazionale; valuta le proposte a carattere nazionale che emergono dall'Assemblea Nazionale degli Iscritti, dalle Assemblee Regionali degli Iscritti, dalle Agorà e da conferenze tematiche nazionali o regionali, esaminandone la fattibilità nella traduzione in appelli, petizioni, *referendum*, proposte di legge nazionali di iniziativa popolare, disegni di legge e progetti di legge e, nel caso ne stabilisca la fattibilità, ne assicura la corretta progettazione consegnando al Coordinamento Nazionale il risultato pronto per essere attuato. In tutti questi casi l'Assemblea discute e delibera, fatto salvo il rispetto di eventuali posizioni contrarie o minoritarie espresse.

2. L'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti è composta da tutti i membri di ciascuna Assemblea Regionale dei Rappresentanti, più il Presidente Coordinatore dell'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti e dura in carica un anno. La presenza delle minoranze all'interno dell'organo è promossa grazie all'art. 12, comma 4, in base al quale in ogni Assemblea Regionale dei Rappresentanti è assicurato un livello minimo di pluralismo grazie all'elezione di almeno due Rappresentanti regionali.

3. L'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti stabilisce i regolamenti che ne consentano la massima efficienza di gestione, disciplinando la composizione della stessa sulla base di un principio di proporzionalità territoriale e stabilendo le circostanze in cui possa decadere.

4. L'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti opera con continuità grazie all'ausilio di una o più piattaforme web online che permettono costantemente la discussione, il confronto, il dibattito e le votazioni con i propri membri e con l'Assemblea Nazionale degli Iscritti. Tali piattaforme sono scelte dall'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti e rispettano le caratteristiche e le prerogative espresse nel Regolamento operativo. L'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti opera anche con altre modalità autonome, non elettroniche, anch'esse espresse nel Regolamento operativo. È altresì prevista la convocazione di incontri *de visu* dei suoi membri detti Congressi nazionali, con tempi e modi previsti nel suo regolamento.

Art. 10.

Presidente Coordinatore Nazionale

1. Il Presidente Coordinatore Nazionale è il rappresentante legale di Movimento PROGETTO PER ed esercita la sua funzione sulla base del documento di indirizzo strategico approvato al momento della sua elezione da parte dell'Assemblea Nazionale.

2. Il Presidente Coordinatore Nazionale viene scelto tra gli eletti dell'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti che intendono candidarsi a tale ruolo e votato dall'Assemblea Nazionale degli Iscritti, tramite strumenti di voto a suffragio universale ordinale secondo il Regolamento degli organi. Il Presidente Coordinatore Nazionale rimane in quota alla Assemblea Regionale di cui fa parte.

3. Il mandato del Presidente Coordinatore Nazionale dura un anno; la sua scadenza, in ogni caso, non può andare oltre la scadenza dell'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti e si procede all'elezione del nuovo Presidente Coordinatore nazionale in coincidenza con il rinnovo dell'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti.

4. Se il Presidente Coordinatore Nazionale cessa la carica prima del termine del suo mandato, il nuovo incarico *pro tempore* è determinato a maggioranza assoluta dai componenti dell'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti.

5. Il Presidente Coordinatore Nazionale, in quanto rappresentante legale, è anche responsabile del rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali degli iscritti a Movimento PROGETTO PER e si preoccupa della loro riservatezza.

Art. 11.

Coordinamento Nazionale

1. Il Coordinamento Nazionale svolge funzioni esecutive. È proposto dal Presidente Coordinatore Nazionale all'Assemblea Nazionale degli Iscritti che ne approva l'entrata in carica a maggioranza semplice; nel formulare la sua proposta di Coordinamento Nazionale, il Coordinatore opera perché nessun genere sia rappresentato in misura minore del 30% (trenta per cento) dei componenti.

2. Il Coordinamento Nazionale ha la facoltà e la responsabilità di stabilire collaborazioni con persone fisiche, persone giuridiche, enti, al fine dello svolgimento di incarichi professionali per Movimento PROGETTO PER nei vari campi quali, a titolo di esempio, comunicazione, *information technology*, etc. Gli incarichi non potranno avere in alcun caso durata superiore alla durata in carica del coordinamento.

3. Esso si organizza per poter raggiungere la maggior efficacia politica e può stabilire un proprio regolamento interno che ne consenta la massima efficienza di gestione.

4. Il Coordinamento Nazionale, che dura in carica un anno, è composto da un numero di membri variabile da 7 (sette) a 20 (venti), più il Presidente Coordinatore Nazionale ed è convocato dal Presidente Coordinatore Nazionale.

5. L'incarico di membro del Coordinamento Nazionale è soggetto a verifica semestrale, qualora sia richiesta a maggioranza semplice dall'Assemblea Nazionale degli Iscritti; a seguito della verifica, in caso di esito insoddisfacente, il membro incaricato può essere sollevato dal suo incarico.

Art. 12.

Assemblea Regionale dei Rappresentanti

1. L'Assemblea Regionale dei Rappresentanti ha competenza in materia d'indirizzo sui vari aspetti dell'iniziativa politica a carattere regionale; valuta le proposte a carattere regionale che emergono dall'Assemblea degli Iscritti, dalle Agorà e da conferenze tematiche nazionali o regionali, esaminandone la fattibilità nella traduzione in appelli, petizioni, *referendum*, proposte di legge regionali di iniziativa popolare, disegni di legge regionali e progetti di legge regionali e, nel caso ne stabilisca la fattibilità, ne assicura la corretta progettazione consegnando al Coordinamento Regionale il risultato pronto per essere attuato. In tutti questi casi l'Assemblea discute e delibera, fatto salvo il rispetto di eventuali posizioni contrarie o minoritarie espresse.

2. L'Assemblea Regionale dei Rappresentanti è eletta dall'Assemblea Regionale degli Iscritti a Movimento PROGETTO PER che risiedono nella relativa regione e resta in carica un anno.

3. I membri dell'Assemblea Regionale dei Rappresentanti sono anche membri dell'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti.

4. Le Assemblee Regionali dei Rappresentanti sono elette dall'Assemblea Regionale degli Iscritti, residenti nella regione corrispondente, tramite strumenti di voto a suffragio universale ordinale secondo il Regolamento degli Organi. Ciascuna Assemblea Regionale è composta da un numero di membri pari al numero delle Province di quella Regione moltiplicato per 1,1, con il risultato arrotondato per eccesso: ogni Regione è dunque rappresentata da almeno due iscritti, garantendo a livello regionale una quota minima di pluralismo interno. I Rappresentanti sono individuati, in base ai risultati del voto, in modo che nessun genere sia rappresentato in misura minore del 30% (trenta per cento) dei componenti o, quando i membri da eleggere sono meno di quattro, entrambi i generi siano rappresentati.

5. I regolamenti dell'Assemblea Regionale dei Rappresentanti sono approvati dall'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti.

6. L'Assemblea Regionale dei Rappresentanti opera con continuità grazie all'ausilio di una piattaforma web online che permette costantemente la discussione, il confronto, il dibattito e le votazioni con i propri membri e con l'Assemblea Regionale degli Iscritti. Tale piattaforma deve essere la medesima scelta dall'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti. È altresì prevista la convocazione di incontri d*e visu* dei suoi componenti con tempi e modi previsti nel regolamento interno.

7. L'Assemblea Regionale dei Rappresentanti scade tassativamente e si rinnova sempre e comunque in concomitanza del rinnovo dell'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti.

Art. 13.

Coordinatore Regionale

1. Il Coordinatore Regionale è il più votato tra gli eletti nell'Assemblea Regionale dei Rappresentanti.

2. Il Coordinatore Regionale esercita la sua funzione sulla base del documento di indirizzo strategico regionale approvato da parte dell'Assemblea Regionale degli Iscritti.

3. Il mandato del Coordinatore Regionale dura un anno; la sua scadenza, in ogni caso, non può andare oltre la scadenza dell'Assemblea Regionale dei Rappresentanti e si procede all'individuazione del nuovo Coordinatore Regionale in coincidenza con il rinnovo dell'Assemblea Regionale dei Rappresentanti.

4. Se il Coordinatore Regionale viene eletto come Presidente Coordinatore Nazionale decade immediatamente dalla carica e questa viene assunta dal secondo più votato degli eletti nella relativa Assemblea Regionale dei Rappresentanti che integra la vacanza con il primo dei non eletti.

5. Se il Coordinatore Regionale cessa la carica prima del termine del suo mandato, il nuovo incarico *pro tempore* è assegnato al primo dei non eletti nella relativa Assemblea Regionale dei Rappresentanti.

Art. 14.

Coordinamento Regionale

1. Il Coordinamento Regionale svolge funzioni esecutive. È proposto dal Presidente Coordinatore Regionale all'Assemblea Regionale degli Iscritti che ne approva l'entrata in carica a maggioranza semplice; nel formulare la sua proposta di Coordinamento Regionale, il Coordinatore opera perché nessun genere sia rappresentato in misura minore del 30% (trenta per cento) dei componenti.

2. Il Coordinamento Regionale ha la facoltà e la responsabilità di stabilire collaborazioni con persone fisiche, persone giuridiche, enti, al fine dello svolgimento di incarichi professionali per Movimento PROGETTO PER nei vari campi quali, a titolo di esempio, comunicazione, *information technology*, etc. Gli incarichi non potranno avere in alcun caso tipologie contrattuali con durata superiore alla durata in carica del coordinamento.

3. Esso si organizza per poter raggiungere la maggior efficacia politica e può stabilire un proprio regolamento interno che ne consenta la massima efficienza di gestione.

4. Il Coordinamento Regionale, che dura in carica un anno, è composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), più il Coordinatore Regionale ed è convocato dal Coordinatore Regionale.

5. L'incarico di membro del Coordinamento Regionale è soggetto a verifica semestrale, qualora sia richiesta a maggioranza semplice dall'Assemblea Regionale degli Iscritti; a seguito della verifica, in caso di esito insoddisfacente, il membro incaricato può essere sollevato dal suo incarico.

Art. 15.

Agorà

1. L'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti e le Assemblee Regionali dei Rappresentanti possono decidere di strutturarsi in gruppi o *forum* tematici nazionali e territoriali, chiamati Agorà Tematiche.

2. Le Agorà nazionali, come quelle regionali, devono essere di tipo aperto alla proposta, analisi, discussione, dibattito anche a soggetti individuali e ad organizzazioni di non iscritti a Movimento PROGETTO PER, per il tramite anche di momenti pubblici quali seminari, conferenze, convegni.

3. Le Agorà producono analisi, rapporti, studi ed elaborano proposte per il Coordinamento Nazionale o Regionale corrispondente alimentando la forza propositiva ed esecutiva dell'iniziativa politica.

4. Le Agorà devono costantemente comunicare, coordinarsi e condividere analisi, rapporti, studi, esperienze con tra loro elaborando con esse proposte d'iniziativa su scala nazionale.

Art. 16.

Rete Movimento PROGETTO PER

La caratteristica federale di Movimento PROGETTO PER è espressa dalla Rete Movimento PROGETTO PER, ovverosia dall'insieme dei Circoli Movimento PROGETTO PER territoriali e di altre Organizzazioni Federate a Movimento PROGETTO PER, quali associazioni, comitati, altri movimenti, la cui comune vita politica si concretizza nell'analisi, dibattito, confronto, elaborazione di proposte, realizzazione di iniziative, per il tramite delle Agorà regionali, cittadine e di Ambito Territoriale Ottimale (d'ora in avanti anche *ATO).*

Art. 17.

Agorà territoriali (nazionali, regionali, cittadine e di ATO)

1. Le Agorà tematiche sono il luogo primario all'interno del quale si svolge la vita politica di Movimento PROGETTO PER.

2. Vi partecipano gli iscritti a Movimento PROGETTO PER e gli iscritti anche ad altre Organizzazioni Federate a Movimento PROGETTO PER, quali associazioni, comitati e altri movimenti.

3. Le decisioni assunte da un'Agorà territoriale sono frutto della votazione degli iscritti a Movimento PROGETTO PER ed iscritti anche alla specifica Agorà territoriale, e la partecipazione alle decisioni da parte di organizzazioni federate avviene per il tramite dei rispettivi associati che pertanto dovranno avere una doppia associazione.

Art. 18.

Circoli PROGETTO PER Territoriali

1. Il Circolo Territoriale costituisce l'unità base di Movimento PROGETTO PER; è un'unione di almeno 10 (dieci) iscritti a Movimento PROGETTO PER su quel territorio.

2. Nell'ambito di una città o in un ATO possono coesistere più circoli.

3. La costituzione di un Circolo Territoriale deve avvenire nella forma di associazione secondo le modalità stabilite dal Regolamento di iscrizione, federazione e costituzione circoli.

4. Il Circolo Territoriale ha piena soggettività giuridica autonoma rispetto all'Associazione Movimento PROGETTO PER; legale rappresentante ne è il Portavoce, eletto dagli iscritti.

5. Un Circolo Territoriale, in presenza di gravi violazioni statutarie o regolamentari debitamente accertate dalla Commissione nazionale di garanzia, può subire da questa (a) un richiamo scritto, (b) la sospensione o la revoca del Portavoce del Circolo Territoriale stesso, (c) lo scioglimento, indirizzati alla figura del rappresentante legale (Portavoce) secondo le modalità all'art. 20, comma 3. In caso di sospensione, la Commissione nazionale di garanzia ha il potere di nominare un Commissario; entro dodici mesi dalla decisione, peraltro, il Circolo deve eleggere il proprio nuovo Portavoce. In caso di scioglimento, il Circolo perde l'utilizzo del simbolo ed è tenuto a provvedere alla convocazione straordinaria dell'Assemblea per la delibera del proprio scioglimento, o per le modifiche statutarie atte a cessare qualunque relazione con Movimento PROGETTO PER; qualora non vi provveda il Portavoce entro 15 (quindici) giorni, la Commissione nazionale di garanzia nomina un Commissario *ad hoc*. Nell'ipotesi citata di scioglimento seguito a sanzione, come pure nell'eventualità che un Circolo deliberi il proprio scioglimento oppure sia dichiarato sciolto dal rispettivo Coordinamento Regionale qualora esso perda, per recesso o per espulsione da Movimento PROGETTO PER, un numero tale di membri da avere una consistenza inferiore al minimo previsto dallo Statuto, l'eventuale patrimonio e/o avanzo sarà devoluto ad altri enti o associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 19.

Organizzazioni Federate a Movimento PROGETTO PER

1. Le Organizzazioni Federate a Movimento PROGETTO PER sono soggetti giuridici terzi quali associazioni, comitati, altri movimenti che, riconoscendosi nella Carta dei Principi di Movimento PROGETTO PER, desiderano con esso cooperare e coordinarsi al fine di realizzare insieme l'iniziativa politica.

2. Tali soggetti terzi hanno e mantengono la propria identità e la totale indipendenza giuridica, organizzativa ed amministrativa da Movimento PROGETTO PER.

3. La federazione a Movimento PROGETTO PER è possibile a condizione che i relativi Statuti prevedano principi condivisi e non antagonisti.

4. Il processo di federazione è disciplinato dal Regolamento di iscrizione, federazione e costituzione circoli che ne disciplina anche l'utilizzo del simbolo.

Art. 20.

Comportamento degli iscritti, sanzioni e organi di garanzia

1. Il comportamento degli iscritti a Movimento PROGETTO PER e delle Organizzazioni Federate ad esso deve essere improntato alle regole della correttezza, del rispetto e della buona fede. In particolare gli iscritti si impegnano al rispetto dello Statuto, della Carta dei Principi che è parte dello Statuto, e di tutti i regolamenti. Le deliberazioni impegnano tutti gli iscritti a Movimento PROGETTO PER, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

2. Restando salva la facoltà di recesso, tanto la qualifica di iscritto a Movimento PROGETTO PER, quanto quella di Circolo Territoriale di Movimento PROGETTO PER, quanto quella di Organizzazione Federata, si perdono, oltre che per recesso, per espulsione, scioglimento sanzionatorio o per il venir meno dei requisiti.

3. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto e dei regolamenti, sono svolte dalla Commissione Nazionale di Garanzia e dalle Commissioni Regionali di Garanzia che hanno la responsabilità e l'autorità di prendere provvedimenti disciplinari sanzionando, a seconda della gravità del caso con: (a) un richiamo scritto; (b) la sospensione temporanea dell'iscrizione; (c) l'espulsione dell'Iscritto; (d) la sospensione del Portavoce del Circolo Territoriale; (e) lo scioglimento del Circolo Territoriale.

4. L'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti e l'Assemblea Regionale dei Rappresentanti, immediatamente dopo la loro costituzione, eleggono nel proprio seno le Commissioni di Garanzia corrispondenti costituite da tre membri per quelle regionali e da cinque membri per quella nazionale. In nessun caso il Coordinatore Nazionale o i Coordinatori Regionali possono far parte delle rispettive Commissioni di Garanzia, né coloro che hanno deciso su un determinato caso in prima istanza possono essere parte della Commissione Nazionale di Garanzia.

5. Ciascun iscritto può presentare ricorso o denuncia alla Commissione Regionale di Garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e dei regolamenti vigenti.

6. Avverso i provvedimenti e/o le sanzioni delle Commissioni Regionali di Garanzia è sempre ammesso il ricorso alla Commissione Nazionale di Garanzia.

7. Ciascuna Commissione di Garanzia elegge al suo interno un Presidente.

8. La Commissione di Garanzia è titolare dell'applicazione dei provvedimenti ovvero delle sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto, nonché dei regolamenti. Essa decide a maggioranza semplice con voto segreto, a seguito di una procedura, disciplinata in maggior dettaglio dal Regolamento degli Organi, che preveda il pieno rispetto del diritto alla difesa e al contraddittorio: in particolare, essa prevede la possibilità per il soggetto (individuale o collettivo) sottoposto a procedimento disciplinare di accedere a tutti gli atti di detto procedimento e di svolgere, anche avvalendosi di un soggetto qualificato di sua fiducia, le proprie difese in forma scritta o orale nei trenta giorni successivi alla contestazione dell'addebito.

9. La Commissione Nazionale di Garanzia stabilirà un regolamento interno che ne consenta la massima efficienza di gestione, e tale regolamento sarà assunto anche dalle Commissioni Regionali di Garanzia. Detto regolamento disciplina anche le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute delle Commissioni ai diversi livelli, di assunzione delle decisioni nonché di pubblicità delle stesse, disciplina altresì la modalità di presentazione dei ricorsi nonché i casi di inammissibilità degli stessi.

10. La Commissione Nazionale di Garanzia è competente in unica istanza per tutte le questioni attinenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali e regionali.

11. Nel caso in cui una questione sottoposta all'esame di una Commissione Regionale di Garanzia attenga a questioni aventi rilievo nazionale, ovvero all'interpretazione di disposizioni per le quali è necessario garantire un'applicazione uniforme a livello nazionale, i medesimi organismi di garanzia o le parti interessate possono decidere di sottoporre la questione alla Commissione Nazionale di Garanzia, che si pronuncia in forma vincolante per tutte le Commissioni di garanzia ai diversi livelli.

Art. 21.

Processo fondativo transitorio e separazione delle cariche

1. In attesa della prima convocazione dell'Assemblea Nazionale Fondativa *de visu* di Movimento PROGETTO PER, ovvero l'incontro Assembleare fondante, il Presidente Coordinatore Nazionale transitorio e il Tesoriere Nazionale sono eletti fra i fondatori.

2. Il Presidente Coordinatore Nazionale transitorio, essendo anche il legale rappresentante procederà alla formalizzazione della costituzione legale dell'Associazione Movimento PROGETTO PER.

3. Insieme al Presidente Coordinatore Nazionale transitorio, nonché legale rappresentante *pro tempore*, un sottoinsieme dei primi aderenti, tra cui il Tesoriere Nazionale, si presenteranno davanti al notaio al fine di assicurare l'espletamento formale dell'atto costitutivo.

4. Una volta avvenuto l'espletamento formale dell'atto costitutivo, i fondatori procederanno alla formazione di tutti gli organi statutari, a partire dalle Assemblee Regionali dei Rappresentanti, a quella Nazionale dei Rappresentanti e ai restanti organi.

5. Per tutto il periodo di regime transitorio l'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti si assicurerà che siano colmate le eventuali rappresentanze vacanti in Assemblee Regionali dei Rappresentanti ed in tutti gli altri organi regionali e nazionali, ovvero sia raggiunto il rispettivo numero di rappresentati a regime in ciascuno di essi, per il mezzo di elezioni integrative ai membri già presenti.

6. È dovere dell'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti assicurare immediatamente la formazione della Commissione Nazionale di Garanzia come primo ed indispensabile atto. Qualora in alcune regioni non si verificassero le condizioni per la costituzione della relativa Commissione Regionale di Garanzia, sarà quella Nazionale a farne le veci.

7. Gli attuali Statuto, Carta dei Principi, e Regolamenti applicativi hanno valore temporaneo fino all'Assemblea Nazionale Fondativa.

8. L'Assemblea Nazionale Fondativa, che dovrà essere convocata dal Presidente Coordinatore Nazionale entro il 30 giugno 2019, avrà il compito di consolidare la denominazione, lo statuto, i regolamenti, la carta dei principi e il simbolo nazionale, con la successiva votazione di ratifica da parte degli iscritti a Movimento PROGETTO PER.

9. Al termine della prima Assemblea Nazionale Fondativa, gli organi temporanei saranno sciolti e subentreranno quelli elettivi a regime, tra questi, *in primis*, verrà eletta la nuova Assemblea Nazionale dei Rappresentanti ed il nuovo Presidente Coordinatore Nazionale.

10. Gli eletti al Parlamento o nei Consigli regionali non possono candidarsi ad assumere incarichi negli organi di Movimento PROGETTO PER.

11. In deroga al comma precedente, fino al termine dell'Assemblea Nazionale Fondativa, gli eletti al Parlamento o nei Consigli regionali cesseranno eventuali incarichi negli organi di Movimento PROGETTO PER alla scadenza naturale del loro incarico.

TITOLO III

Art. 22.

Elezioni nelle istituzioni e candidature

1. La formazione delle liste per la partecipazione di Movimento PROGETTO PER ad elezioni nelle istituzioni deve rispettare i principi della democrazia diretta, dell'esercizio di elezioni interne preliminari (c.d. «elezioni primarie») per determinarne la composizione, rispettando anche la differenza di genere. Le liste non coerenti con i precedenti principi non sono ammissibili.

2. Movimento PROGETTO PER, riconoscendo la democrazia di genere come elemento costitutivo, deve assicurare che la presenza di un genere rispetto all'altro nelle liste per le competizioni elettorali nelle istituzioni, nel rispetto dei principi di cui all'art. 51 della Costituzione, non sia inferiore al 40%. Per garantire sempre questo rapporto, nella votazione di liste a tutti i livelli, si procederà all'individuazione dei candidati attraverso il meccanismo dello «scorrimento».

3. I titoli di tutti i candidati alla formazione delle liste vengono vagliati dalle rispettive Commissioni di Garanzia regionale e nazionale. Tutti coloro che sono risultati idonei alla candidatura partecipano ad un processo di elezioni primarie secondo il Regolamento elettorale.

4. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli organi di Movimento PROGETTO PER per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.

5. Gli eletti hanno il dovere di donare ovvero di mettere comunque a disposizione del proprio gruppo all'interno dell'istituzione comunale, provinciale, regionale, nazionale, europea una quota dei propri emolumenti, ove previsti, secondo quanto disciplinato dal Regolamento elettorale.

6. Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente e pubblicamente della loro attività attraverso i sistemi informatici della rete.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE CONTABILE, PATRIMONIALE, RENDICONTI E BILANCI

Art. 23.

Tesoriere Nazionale e Tesoriere Regionale

1. Il Tesoriere Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del Presidente Coordinatore Nazionale. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica, il Presidente Coordinatore Nazionale nomina un nuovo Tesoriere Nazionale; la nomina viene ratificata entro sette giorni per votazione da parte dall'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Il Tesoriere Nazionale cura l'organizzazione amministrativa, contabile e patrimoniale di Movimento PROGETTO PER, è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria, e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.

3. Il Tesoriere Nazionale è abilitato a riscuotere i finanziamenti pubblici e i rimborsi elettorali a carattere nazionale eventualmente spettanti alla forza politica. Egli ha la rappresentanza di Movimento PROGETTO PER ed i poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni. A tal fine compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione deliberati del Coordinamento Nazionale e gli atti di straordinaria amministrazione deliberati dell'Assemblea Nazionale degli Iscritti, ivi compresi la prestazione di fideiussioni, avalli e/o altre garanzie nell'interesse di Movimento PROGETTO PER.

4. Il Tesoriere Regionale è abilitato a riscuotere i finanziamenti pubblici e i rimborsi elettorali a carattere regionale, ove spettanti. Egli ha i poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni. A tal fine compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione deliberati del Coordinamento Regionale.

5. Il Tesoriere Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale dei Rappresentanti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del Coordinatore Regionale. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica, il Coordinatore Regionale nomina un nuovo Tesoriere regionale; la nomina viene ratificata entro sette giorni per votazione da parte dall'Assemblea Regionale dei Rappresentanti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

6. La durata in carica del Tesoriere Nazionale e Regionale seguono di pari passo la durata in carica delle rispettive Assemblee dei Rappresentanti.

Art. 24.

Comitato di Tesoreria

1. Il Comitato di Tesoreria è formato da tutti i Tesorieri Regionali insieme al Tesoriere Nazionale che ne è componente di diritto e lo presiede.

2. Il Comitato di Tesoreria coadiuva il Tesoriere Nazionale nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all'allocazione delle risorse finanziarie.

3. Il Comitato di Tesoreria approva le proposte di bilancio consuntivo e preventivo redatte dal Tesoriere Nazionale e autorizza quest'ultimo a sottoporle al Coordinamento Nazionale per l'approvazione.

4. Il Comitato di Tesoreria ha facoltà di elaborare un proprio regolamento amministrativo che farà parte del Regolamento operativo da sottoporre al voto dell'Assemblea Nazionale degli Iscritti per l'approvazione.

Art. 25.

Rendiconti e bilanci

1. Il Tesoriere Nazionale provvede annualmente alla redazione della proposta di rendiconto di esercizio di Movimento PROGETTO PER in conformità della normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione. Il rendiconto, dopo un primo esame del Comitato di Tesoreria, è approvato dal Coordinamento Nazionale; la ratifica definitiva spetta all'Assemblea Nazionale degli Iscritti, con la maggioranza dei voti validamente espressi, entro il 30 maggio dell'anno successivo all'anno fiscale a cui si riferisce il rendiconto. Entro dieci giorni dalla sua approvazione il rendiconto di esercizio, completo di ogni sua parte, deve essere pubblicato sul sito web nazionale di Movimento PROGETTO PER.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno il Tesoriere Nazionale sottopone al Comitato di Tesoreria il bilancio preventivo per l'anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione del Coordinamento Nazionale entro il successivo 31 dicembre.

3. Movimento PROGETTO PER ha un unico patrimonio e un unico bilancio a livello nazionale che include le gestioni economico finanziarie delle organizzazioni regionali.

4. Ogni Circolo territoriale di Movimento PROGETTO PER ha una propria e autonoma identità tributaria, con un proprio codice fiscale; esso ha una completa autonomia economico-finanziaria e redige un proprio rendiconto, sottoposto al voto della propria Assemblea. Detti rendiconti, in ogni caso, devono essere presentati in copia al rispettivo Tesoriere regionale, perché possa prenderne visione ed effettuare gli opportuni rilievi, nonché al Tesoriere nazionale, perché li possa allegare al rendiconto di cui al comma 1, consolidato a norma dell'art. 8 della legge n. 2/1997 e successive modificazioni intervenute e dell'art. 6 del decreto-legge n. 149/2013, convertito con legge n. 13/2014.

Art. 26.

Collegio sindacale

1. L'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti nomina, se previsto dalla normativa vigente, un Collegio Sindacale composto di tre membri. I sindaci sono scelti fra soggetti iscritti all'Albo dei revisori contabili.

2. Per quanto concerne i doveri e i poteri del Collegio Sindacale, trovano applicazione in quanto compatibili le norme dettate dagli articoli 2403 e 2403-*bis* del codice civile.

3. I sindaci restano in carica tre anni e possono essere rinominati solo per un altro mandato.

Art. 27.

Patrimonio, utili di gestione, quota associativa

1. Movimento PROGETTO PER non persegue fini di lucro.

2. Sono risorse e fondi che, insieme ai segni distintivi, costituiscono il patrimonio di cui Movimento PROGETTO PER può disporre e che utilizza per le proprie attività e per il sostenimento dell'organizzazione:

a) quote associative;

b) rimborsi elettorali a norma di legge;

c) contributi statali, regionali, europei, in base alla normativa vigente;

d) contributi liberi ed erogazioni degli iscritti o di terzi, in base alla normativa vigente;

e) eventuali eccedenze attive dalle gestioni annuali;

f) eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;

g) interessi attivi e altre rendite patrimoniali;

h) rendite di beni immobili o immobili pervenuti a Movimento PROGETTO PER a qualunque titolo;

i) utili derivanti da manifestazioni da esso organizzate o da partecipazione ad esse;

j) investimenti mobiliari e immobiliari;

k) eredità, legati, donazioni, lasciti o successioni;

l) attività marginali di carattere commerciale o produttivo, che dovranno essere inseriti in apposita voce di bilancio;

m) beni immobili di proprietà degli iscritti o di terzi possono essere presi da Movimento PROGETTO PER in comodato d'uso.

3. I beni immobili ed i beni mobili registrati, di proprietà di Movimento PROGETTO PER, sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede di Movimento PROGETTO PER e può essere consultato dagli iscritti.

4. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario, con decisione dell'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti, che delibera anche sull'utilizzazione degli stessi, coerentemente con le finalità statutarie.

5. In conformità anche alle normative vigenti per le attività degli enti non commerciali viene espressamente stabilito che:

a) Movimento PROGETTO PER ed ogni altra articolazione territoriale eventualmente costituita, non possono distribuire agli iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o capitale, per tutta la durata di Movimento PROGETTO PER, salvo diverse disposizioni di legge;

b) In caso di scioglimento di Movimento PROGETTO PER l'eventuale patrimonio e/o avanzo sarà devoluto ad altri enti o associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

6. La quota associativa a Movimento PROGETTO PER, stabilita annualmente dalla Assemblea Nazionale degli Iscritti, è intrasmissibile e non dà luogo ad alcuna rivalutazione né in alcun caso a restituzione.

7. La quota associativa a Movimento PROGETTO PER è incamerata direttamente dal Circolo Territoriale cui il singolo iscritto aderisce, per consentire al Circolo stesso di sostenere le proprie attività.

Art. 28.

Trasparenza

1. Tutte le spese dei gruppi e delle liste sono rendicontate con trasparenza totale su web in apposita sezione interna del portale; la stessa trasparenza viene applicata rendendo pubblici e scaricabili lo Statuto e gli altri documenti fondativi di Movimento PROGETTO PER.

2. Tutti gli eletti e tutti i dipendenti o collaboratori, remunerati a qualsiasi titolo dalle organizzazioni federate con Movimento PROGETTO PER, dovranno, pena l'espulsione o l'esclusione da Movimento PROGETTO PER, rispettare gli obblighi indicati dalle leggi vigenti e cogenti sulla trasparenza relativa alle strutture e ai componenti degli organi di indirizzo politico.

Art. 29.

Modifiche allo Statuto

1. La richiesta di eventuali modifiche dello Statuto, riguardanti eventualmente anche la denominazione dell'associazione, deve manifestarsi con almeno il 20% dei membri dell'Assemblea Nazionale degli Iscritti oppure con almeno i 2/5 (due quinti) dei membri dell'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti che ne sottoscrivano la richiesta, e deve pervenire al Presidente Coordinatore Nazionale corredata di un documento che ne spieghi le ragioni.

2. Il Presidente Coordinatore Nazionale sottoporrà quindi la richiesta all'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti che aprirà un dibattito pubblico a tutti gli iscritti tramite gli strumenti on line di comunicazione, condivisione e collaborazione interni a Movimento PROGETTO PER.

3. Il dibattito che dovrà essere tenuto aperto per almeno tre mesi a cui seguirà la votazione da parte dei membri dell'Assemblea Nazionale degli Iscritti. Il tempo di apertura del dibattito può essere ridotto a quindici giorni solo in casi di urgenza, qualora entrino in vigore norme alle quali Movimento PROGETTO PER debba statutariamente ed indispensabilmente adeguarsi.

4. Le modifiche allo statuto sono efficaci solo se approvate con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti dell'Assemblea Nazionale degli Iscritti.

Art. 30.

Modifiche ai Regolamenti

1. La richiesta di eventuali modifiche ai Regolamenti deve manifestarsi con almeno il 10% dei membri dell'Assemblea Nazionale degli Iscritti oppure con 1/5 (un quinto) dei membri dell'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti che ne siano sottoscrittori, e deve pervenire al Presidente Coordinatore Nazionale corredata di un documento che ne spiega i razionali.

2. Il Presidente Coordinatore Nazionale sottoporrà quindi la richiesta all'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti che aprirà un dibattito pubblico a tutti gli iscritti tramite gli strumenti on line di comunicazione, condivisione e collaborazione interni al Movimento PROGETTO PER, dibattito che dovrà essere tenuto aperto per almeno due mesi a cui seguirà la votazione da parte dei membri dell'Assemblea Nazionale degli Iscritti.

3. Le modifiche ai Regolamenti sono efficaci solo se approvate con la maggioranza assoluta dall'Assemblea Nazionale degli Iscritti.

18A04021

Statuto del movimento «Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale» iscritta nel Registro dei partiti politici, ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

TITOLO I

FINALITÀ, PARTECIPAZIONE ED EMBLEMA

Art. 1.

Finalità

Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale è un Movimento che ha il fine di attuare un programma politico che, sulla base dei principi di sovranità popolare, libertà, democrazia, giustizia, solidarietà sociale, merito ed equità fiscale, si ispira a una visione spirituale della vita e ai valori della tradizione nazionale, liberale e popolare, e partecipa alla costruzione dell'Europa dei Popoli.

Il Movimento Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale promuove nel rispetto della sovranità, dell'indipendenza e dell'unità nazionale, la pacifica convivenza di Popoli, Stati, etnie e confessioni religiose.

Il Movimento Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale (di seguito Movimento, acronimo «FdI»), svolge il proprio programma politico attraverso l'azione dei suoi aderenti, dei suoi sostenitori, dei suoi simpatizzanti e di tutti coloro che si riconoscono nei progetti del Movimento di partecipazione all'amministrazione e al governo della Nazione.

Art. 2.

Partecipazione

Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla formazione dell'indirizzo politico del Movimento, senza distinzione di sesso, etnia, religione, condizioni personali o sociali.

Il Movimento promuove le pari opportunità tra uomini e donne e sostiene politiche attive per favorire la partecipazione delle donne alla vita istituzionale. Individua nelle consultazioni degli iscritti e dei cittadini il metodo preferenziale per la scelta delle cariche interne e delle candidature alle cariche istituzionali centrali e periferiche.

A tal fine, promuove la partecipazione dell'associazionismo in tutte le sue forme e riconosce a fondazioni e associazioni il ruolo di contributo alla formazione della proposta politica e programmatica del Movimento. A tal fine, garantisce la partecipazione dell'associazionismo alla vita del Movimento mediante una sua rappresentanza negli organi nazionali e periferici, stabilendo forme di consultazione costanti.

Favorisce la partecipazione dei cittadini alla politica garantendo la possibilità di accesso alle cariche interne del Movimento e a quelle istituzionali.

Adotta adeguate forme di comunicazione delle sue proposte e dei suoi programmi, al fine di favorire e ampliare il dibattito interno ed esterno al Movimento. Promuove l'utilizzo delle nuove tecnologie come mezzo di consultazione degli iscritti e dei cittadini.

Adotta le elezioni primarie come metodo principale di individuazione delle candidature agli organi istituzionali di ogni livello. Il regolamento delle primarie è proposto dall'Esecutivo nazionale e approvato dalla Direzione nazionale.

Riconosce nella trasparenza il principio alla base della propria organizzazione interna in particolar modo applicato ai processi amministrativi interni, alla gestione economica e ai processi decisionali.

Art. 3.

Diritti e doveri degli iscritti

Gli iscritti hanno diritto di voto nelle consultazioni interne al Movimento purché siano in regola con la quota associativa.

Gli iscritti hanno diritto all'elettorato passivo nelle occasioni congressuali.

Gli iscritti hanno inoltre il diritto di:

partecipare alla vita associativa e alla definizione della linea politica;

avere accesso alle informazioni utili a garantire una compiuta e responsabile partecipazione;

adire e ricorrere agli organismi di garanzia per denunciare violazioni statutarie o regolamentari e per tutelare i propri diritti associativi;

Gli iscritti hanno inoltre il dovere di:

rappresentare e sostenere il partito conformando il loro comportamento a requisiti di onorabilità e rispettabilità;

contribuire economicamente alla vita del Movimento, versando regolarmente le quote associative;

impegnarsi nel proprio ambiente sociale, culturale, territoriale o lavorativo per la crescita del Movimento diffondendo i suoi programmi e le sue idee;

aderire ai gruppi di Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale nelle assemblee elettive di ogni livello, quando non diversamente indicato dai competenti organi politici;

conformarsi alle indicazioni provenienti dagli organi del Movimento;

Gli iscritti hanno il divieto di:

essere iscritti ad altri partiti o movimenti politici;

se eletti, lasciare il gruppo di Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale ed iscriversi ad altri gruppi.

Art. 4.

Emblema

L'emblema del Movimento Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale è rappresentato da: «Cerchio contornato da margine di colore blu, contenente al proprio interno, al centro della parte superiore, la scritta "FRATELLI d'ITALIA", in carattere stampatello bianco su sfondo blu, su due righe; la parte inferiore di colore bianco, è separata da quella superiore da tre linee di colore verde, bianco e rosso, dal margine sinistro al margine destro del cerchio. In basso al centro, sovrapposto in parte centrale al tricolore, è raffigurata su fondo bianco una Fiamma Tricolore (verde, bianco, rosso) su base blu.».

L'Assemblea nazionale dispone eventuali modifiche del simbolo e può delegare a tal fine la Direzione nazionale, anche ai soli fini elettorali per le elezioni politiche, europee e regionali.

Eventuali modifiche del simbolo ai soli fini elettorali nelle elezioni amministrative sono demandate al Presidente nazionale, sentiti gli organismi territoriali competenti.

TITOLO II

GLI ASSOCIATI, I CIRCOLI E LE ASSOCIAZIONI

Art. 5.

Gli associati

Sono associati a Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale tutte le cittadine e cittadini italiani e di altro stato membro dell'Unione europea residenti in Italia che, avendone i requisiti, ne facciano richiesta e versino la relativa quota associativa. Per i cittadini italiani residenti all'estero valgono le disposizioni di cui al Titolo IX del presente Statuto.

La domanda d'iscrizione comporta l'adesione ai principi e alle finalità indicati nel presente statuto, l'accettazione delle sue disposizioni e di quelle contenute nei regolamenti.

La partecipazione alla vita del movimento, nelle sue differenti forme di adesione, è disciplinata dall'apposito Regolamento adesioni. Tale regolamento disciplina, inoltre, le modalità, i requisiti e le procedure, anche attraverso internet, per l'associazione, il rinnovo, il versamento delle quote annuali.

La domanda di adesione può essere presentata da chi abbia compiuto il sedicesimo anno di età.

Coloro che non intendano aderire formalmente al Movimento, possono chiedere di essere coinvolti attraverso la formula «Amicizia». Tale adesione è gratuita e consente di partecipare alla vita del Movimento con modalità disciplinate dal Regolamento adesioni.

L'adesione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

La perdita della qualifica di associato si verifica per:

dimissioni, rese per iscritto e comunicate al settore adesioni e al competente organo territoriale;

decadenza, a seguito del mancato versamento delle quote associative per due anni o iscrizione ad altro partito o movimento politico;

espulsione, per effetto di provvedimento disciplinare adottato dagli organi di garanzia;

adozione di comportamenti concludenti incompatibili con il permanere dei presupposti dell'adesione.

Art. 6.

I circoli

Il Circolo è l'unità organizzativa fondamentale del Movimento e può essere territoriale o ambientale. Sono Circoli territoriali quelli che operano su di una porzione di territorio definito e costituiti almeno da dieci associati che risiedono nel territorio di competenza od operano in quell'ambito per effettive ragioni di studio, istituzionali o di lavoro.

La domanda di costituzione del Circolo deve essere indirizzata al Presidente provinciale per ottenere il riconoscimento. Il Presidente provinciale è tenuto a riconoscere l'operatività del Circolo entro quindici giorni dalla presentazione della domanda e può respingerla solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati. In caso d'inerzia, il Presidente regionale sollecita formalmente per iscritto il Presidente provinciale e, in caso di ulteriore inerzia, decorsi inutilmente altri dieci giorni, lo segnala al Responsabile del Dipartimento Organizzazione trasmettendo le proprie valutazioni. Ogni ulteriore controversia in tema di costituzione dei Circoli sarà demandata al Responsabile del Dipartimento Organizzazione.

Gli ambiti territoriali di operatività sono proposti dal Presidente provinciale all'atto del riconoscimento e sono approvati con decisione del Coordinamento provinciale. Il territorio di ciascun circolo territoriale deve rispettare il principio della continuità territoriale.

I circoli ambientali possono essere costituiti nell'ambito di settori professionali, tematici o associativi e operano esclusivamente nel loro ambito specifico. I circoli ambientali non esprimono linea politica territoriale.

I circoli ambientali, ai fini della propria operatività, devono richiedere il riconoscimento all'Esecutivo nazionale, o al Coordinamento regionale, provinciale o di Città Metropolitana in base all'ambito della propria attività, secondo la procedura prevista dal comma precedente.

Gli associati ai circoli ambientali esercitano i diritti di cui al presente statuto presso il circolo territoriale di residenza.

Il Presidente provinciale, previo parere del Coordinamento provinciale, può designare un fiduciario nei comuni in cui non siano costituiti Circoli territoriali.

I circoli territoriali, nell'osservanza delle direttive degli organi nazionali, regionali e provinciali, dispongono di capacità organizzativa interna e sono gli unici titolari della rappresentanza politica sul territorio.

I circoli non possono assumere obbligazioni verso terzi e impegni negoziali di alcun tipo per conto o con la spendita del nome del Movimento e dei suoi rappresentanti.

Art. 7.

Le associazioni

Le associazioni che si riconoscono nei principi e nelle finalità del presente Statuto possono aderire al Movimento con le modalità previste dal Regolamento adesioni.

Le associazioni devono essere costituite secondo la normativa vigente in materia di no profit e terzo settore e godono di piena autonomia amministrativa e contabile.

L'adesione deve essere richiesta all'Esecutivo nazionale, al Coordinamento regionale, provinciale o di Città metropolitana, secondo l'ambito della propria attività.

Le condizioni per ottenere l'adesione sono:

la presentazione di domanda di adesione e il versamento della relativa quota al Movimento;

una relazione sul progetto politico dell'associazione che illustri la convergenza di questo con i principi e le finalità del Movimento e in quali settori di attività si voglia concretizzare l'azione dell'associazione;

la conformità dello Statuto e dell'atto costitutivo dell'associazione alla normativa vigente in materia di no profit e terzo settore;

la dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione di accettare la rappresentanza politica del Movimento da parte del Circolo territoriale e gli indirizzi politici del Coordinamento provinciale per i territori di rispettiva competenza, rinunciando all'utilizzo del simbolo del Movimento se non autorizzato.

Le associazioni aderenti partecipano alla Consulta del terzo settore. Della Consulta fanno parte soggetti e personalità di riconosciuta esperienza e professionalità nel campo nominati dal Presidente nazionale.

La Consulta elegge al suo interno un coordinatore che partecipa ai lavori della Direzione nazionale. La Consulta elegge un ufficio di presidenza di cinque membri compreso il coordinatore che partecipano ai lavori dell'Assemblea nazionale.

Il coordinatore convoca la Consulta in via ordinaria almeno una volta l'anno.

La Consulta elabora proposte politiche e organizzative sui temi di propria competenza.

TITOLO III

GLI ORGANI NAZIONALI

Art. 8.

Gli organi nazionali

Sono organi nazionali di Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale:

il Congresso nazionale;

l'Assemblea nazionale;

la Direzione nazionale;

il Coordinamento politico nazionale;

l'Esecutivo nazionale;

il Presidente nazionale;

la Commissione nazionale di garanzia;

il Segretario amministrativo e il Comitato di amministrazione.

Art. 9.

Il Congresso nazionale

Del Congresso nazionale fanno parte tutti gli iscritti, che vi partecipano nelle modalità previste dal Regolamento congressuale.

Il Congresso nazionale discute e determina l'indirizzo politico del Movimento, ed elegge il Presidente Nazionale del Movimento e l'Assemblea nazionale.

Modifica direttamente lo Statuto o delega espressamente a ciò l'Assemblea o la Direzione nazionale. Il Congresso è convocato in via ordinaria ogni tre anni dal Presidente nazionale su delibera dell'Assemblea nazionale.

Il Congresso nazionale è convocato altresì in via straordinaria dal Presidente nazionale ovvero dal Presidente dell'Assemblea nazionale qualora sia presentata mozione in tal senso sottoscritta da almeno dal 10% dei membri dell'Assemblea nazionale e votata e approvata a maggioranza assoluta della stessa. Il Presidente dell'Assemblea nazionale convoca il Congresso in caso di impedimento permanente o di dimissioni del Presidente nazionale.

Il Regolamento congressuale è proposto dall'Esecutivo nazionale, con delibera a maggioranza assoluta, ed è approvato dall'Assemblea nazionale. Disciplina, per quanto non previsto dal presente Statuto, lo svolgimento del Congresso nazionale e di quelli territoriali.

Art. 10.

Il Presidente nazionale

Il Presidente nazionale è eletto dal Congresso e tenuto conto dei principi di partecipazione di cui all'art. 2.

Il Presidente nazionale ha la rappresentanza politica del Movimento e ne dirige l'organizzazione.

Può deferire per motivi disciplinari ogni associato al Movimento, adottando anche provvedimenti urgenti e immediati in attesa della decisione degli organi disciplinari.

Il Presidente nazionale può deliberare, previo parere dell'Esecutivo nazionale e sentito il Presidente regionale, lo scioglimento del Coordinamento provinciale e la nomina di un commissario in casi urgenti e motivati.

Il Presidente nazionale, può deliberare previo parere dell'Esecutivo nazionale, lo scioglimento del Coordinamento regionale e la nomina di un commissario in casi urgenti e motivati.

Nomina e revoca i Responsabili dei Dipartimenti e dei Laboratori sentito l'Esecutivo nazionale.

Ogni associato può presentare la propria candidatura a Presidente nazionale. Le modalità di elezione del Presidente nazionale sono disciplinate dal Regolamento congressuale per quanto non disciplinato dal presente Statuto.

Il Presidente nazionale presenta, per mezzo del Segretario amministrativo o di procuratori speciali, le liste e i contrassegni elettorali per le elezioni e autorizza l'uso dell'emblema del Movimento.

Art. 11.

L'Assemblea nazionale

L'Assemblea nazionale è composta da 450 membri eletti dal Congresso secondo quanto previsto da apposito regolamento. Il Presidente nazionale, sentito l'Esecutivo nazionale, può nominare fino a ulteriori cinquanta personalità anche provenienti dal mondo dell'associazionismo, della cultura, dell'impresa e della ricerca. Il regolamento deve essere sottoposto all'approvazione del Congresso stesso, e deve essere ispirato ai seguenti criteri:

assicurare che il voto sia libero, segreto ed eguale;

garantire la rappresentatività dei territori;

nel caso di presentazione di liste alternative di concorrenti, assicurare un'adeguata rappresentanza alle liste di minoranza, mediante la distribuzione di non meno dei due terzi dei seggi con metodo proporzionale ai suffragi raccolti;

prevedere opportuni meccanismi per promuovere la parità di accesso tra i sessi nell'organo collegiale;

stabilire tempi e modi per la raccolta e la formalizzazione delle candidature con una ragionevole soglia di accesso in misura tale da favorire la partecipazione.

L'Assemblea nazionale indirizza l'azione politica, l'organizzazione e il funzionamento del Movimento secondo le determinazioni del Congresso nazionale.

L'Assemblea nazionale approva e modifica il proprio regolamento di funzionamento.

L'Assemblea nazionale elegge al suo interno il Presidente dell'Assemblea e un eventuale ufficio di Presidenza.

Modifica lo Statuto secondo la delega e gli indirizzi del Congresso nazionale o su apposita proposta approvata dall'Esecutivo nazionale a maggioranza qualificata dei due terzi e lo adegua alle norme eventualmente entrate in vigore.

Il Presidente dell'Assemblea convoca l'Assemblea nazionale stessa e ne dirige i lavori. L'Assemblea nazionale nomina un commissario in caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente nazionale e convoca il Congresso nazionale per procedere alla nuova elezione del Presidente nazionale.

L'Assemblea nazionale approva il regolamento del Congresso nazionale. Possono partecipare senza diritto di voto, qualora non ne facciano parte, i Deputati e i Senatori, i Parlamentati europei, i Consiglieri e Assessori regionali, i Presidenti di Regione, i componenti della Commissione nazionale di garanzia, il Segretario amministrativo e il Vice segretario amministrativo, i componenti dell'Assemblea generale degli italiani all'estero e, con diritto di voto, i componenti dell'Esecutivo nazionale, i componenti dell'Esecutivo nazionale di Gioventù nazionale nel numero massimo di venti membri.

È prevista la decadenza da componente dell'Assemblea nazionale a seguito di tre assenze consecutive ingiustificate.

L'Assemblea nazionale è convocata in via ordinaria ogni sei mesi o entro venti giorni se richiesto da un terzo dei suoi componenti o dal Presidente nazionale del Movimento.

L'Assemblea nazionale delibera sullo scioglimento dell'Associazione con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto.

Le posizioni che si rendessero vacanti per dimissioni, decesso, decadenza, possono essere surrogate per cooptazione su proposta del Presidente nazionale.

Art. 12.

La Direzione nazionale

La Direzione nazionale è l'organo esecutivo degli indirizzi dell'Assemblea nazionale in materia di attività politica e organizzativa.

La Direzione nazionale è composta dal Presidente nazionale del Movimento e dai membri eletti dall'Assemblea nazionale nel numero previsto dal suo regolamento.

Ne sono inoltre membri di diritto i Presidenti dei Gruppi parlamentari alla Camera, al Senato e al Parlamento europeo, i componenti dell'Esecutivo nazionale, i componenti dell'Ufficio di Presidenza di Gioventù nazionale nel numero massimo di cinque, il Presidente dell'Assemblea nazionale, e il coordinatore della consulta del terzo settore. Partecipano alla Direzione nazionale, qualora non ne facciano parte per altri motivi, i componenti del Coordinamento politico nazionale. Partecipano, senza diritto di voto, il Segretario e il Vice Segretario amministrativo e il Presidente della Commissione nazionale di garanzia.

La Direzione nazionale elegge al suo interno il Coordinatore della Direzione nazionale, che provvede alla sua convocazione e al regolare svolgimento dei lavori, di intesa con il Presidente nazionale.

È dichiarata la decadenza da Dirigente nazionale a seguito di tre assenze consecutive ingiustificate.

La Direzione nazionale è convocata in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi o se lo richiede un terzo dei suoi componenti.

Determina le linee politiche dell'attività dei gruppi Parlamentari della Camera, del Senato e del Parlamento europeo, ha il compito di stilare i programmi elettorali e approvare le liste dei candidati al Parlamento europeo, alla Camera e al Senato. Verifica l'elenco delle candidature alle primarie e ne ratifica gli esiti. Approva, inoltre, i programmi e le liste per l'elezione dei Presidenti di Regione e le liste dei candidati ai Consigli regionali, nonché i candidati sindaco nei comuni capoluogo di Regione.

La Direzione nazionale approva il rendiconto di esercizio annuale del Movimento.

Le posizioni che si rendessero vacanti per dimissioni, decesso, decadenza, possono essere surrogate per cooptazione su proposta del Presidente nazionale.

Art. 13.

L'Esecutivo nazionale

L'Esecutivo nazionale coadiuva il Presidente nella rappresentanza politica del Movimento e nel coordinamento dell'attività dei dipartimenti. Vi partecipano di diritto il Presidente dell'Assemblea nazionale, il Coordinatore della Direzione nazionale, i Presidenti dei Gruppi Parlamentari alla Camera, al Senato, al Parlamento europeo, il Presidente nazionale di Gioventù nazionale. Possono essere invitati a partecipare i componenti del Governo nazionale e i Presidenti di Regione iscritti al Movimento. Vi partecipano, senza diritto di voto, il Segretario e il Vice Segretario amministrativo nazionale.

Il Presidente del Movimento, oltre ai membri di diritto, può nominare nell'Esecutivo nazionale, fino a venticinque altri componenti e designa al suo interno il coordinatore dello stesso e un Ufficio di Presidenza del quale fanno parte, in ogni caso, i componenti di diritto.

Possono essere invitati ad intervenire ai lavori, in ragione dell'ordine del giorno, i Responsabili dei Dipartimenti.

L'Esecutivo nazionale è convocato dal Presidente nazionale del Movimento.

Art. 14.

Il Coordinamento politico nazionale

Il Coordinamento politico nazionale è composto dai membri dell'Esecutivo nazionale, dai Presidenti regionali e dai sindaci dei capoluoghi. È facoltà del Presidente far partecipare alle riunioni i gruppi parlamentari e altri dirigenti di dipartimenti.

È convocato dal Presidente nazionale per specifiche esigenze di coordinamento tra gli organi nazionali e territoriali del Movimento.

Art. 15.

I Dipartimenti

Il Presidente nazionale nomina, sentito l'Esecutivo nazionale come previsto dall'art. 10, i Responsabili dei Dipartimenti.

Sono costituiti obbligatoriamente i seguenti Dipartimenti:

Organizzazione;

Comunicazione e propaganda;

Coordinamento autonomie locali;

Coordinamento laboratori tematici;

Adesioni, congressi e primarie;

Italiani nel mondo.

È facoltà del Presidente nazionale, sentito l'Esecutivo nazionale, disporre la costituzione di ulteriori Dipartimenti che si rendessero necessari all'organizzazione del Movimento.

Art. 16.

Durata e componenti di diritto degli Organi

Gli Organi rimangono in carica per il tempo previsto dai rispettivi regolamenti e comunque per tre anni dalla loro costituzione. Decorso detto termine, gli organi nazionali restano in carica per la sola ordinaria amministrazione collegata alla tempestiva convocazione di un Congresso nazionale che rinnovi le cariche.

Eventuali decisioni che esulano dall'ordinarietà, sono adottate con il parere favorevole dell'Esecutivo nazionale.

TITOLO IV

GLI ORGANI PERIFERICI

Art. 17.

Il Presidente e il Coordinamento regionale

Il Presidente regionale è eletto, di norma, contestualmente al Presidente nazionale e con le stesse modalità. Il regolamento congressuale disciplina l'elezione, con metodo proporzionale, dei due terzi del Coordinamento regionale.

Il Presidente regionale nomina i restanti componenti del Coordinamento regionale.

Il Coordinamento regionale è composto da un numero di membri, non superiori a cinquanta, predeterminato dall'Esecutivo nazionale e determina, in linea con le direttive nazionali del Movimento, l'azione politica nel territorio e negli organi istituzionali della Regione.

Fanno parte del Coordinamento regionale:

il Presidente della regione, se iscritto al Movimento;

i consiglieri e assessori regionali, se iscritti al Movimento;

i parlamentari nazionali ed europei iscritti nella regione;

il Presidente regionale di Gioventù nazionale;

i Presidenti provinciali del Movimento.

i componenti della Direzione nazionale iscritti nella regione.

Possono essere invitati senza diritto di voto:

i componenti dell'Assemblea nazionale

i componenti del Consiglio regionale delle Autonomie locali

i Sindaci dei comuni superiori ai 15.000 abitanti;

i Presidenti dei Municipi o Circoscrizioni dei capoluoghi di regione;

i Presidenti, i Capigruppo e i capi delegazione della giunta provinciale;

i Capigruppo e i capi delegazione dei comuni capoluogo di Provincia;

i Responsabili dei Dipartimenti nazionali iscritti nella Regione.

i Presidenti provinciali e i Dirigenti nazionali di Gioventù nazionale iscritti nella Regione.

Il Coordinamento regionale, sentiti i Coordinamenti provinciali, propone alla Direzione nazionale i programmi e le liste per l'elezione del Presidente della regione e del Consiglio regionale, nonché i candidati sindaco nei comuni capoluogo di regione. Ratifica i candidati sindaco e le liste proposte dal Coordinamento provinciale per l'elezione dei comuni capoluogo di provincia.

Ratifica le liste proposte dal Coordinamento provinciale per l'elezione del Consiglio provinciale.

Ogni associato può presentare la propria candidatura a Presidente regionale con la modalità prevista dal regolamento congressuale.

Il Coordinamento regionale può, con maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Presidente regionale.

Il Presidente nazionale nomina un commissario in caso di dimissioni, sfiducia o impedimento permanente del Presidente regionale e convoca entro sei mesi il Congresso regionale per l'elezione del nuovo Presidente regionale.

È facoltà del Presidente nazionale, sentito l'Esecutivo nazionale, costituire nella Regione Sicilia due Coordinamenti regionali suddividendo la parte orientale da quella occidentale.

Ogni altra modifica dell'organizzazione territoriale del Movimento può essere adottata dall'Assemblea nazionale su proposta del Presidente nazionale.

Il Coordinamento regionale ha autonomia economico/finanziaria. Il Segretario amministrativo regionale ha responsabilità amministrativa e negoziale.

Il Presidente regionale nomina e revoca il Segretario amministrativo regionale e i Responsabili dei Dipartimenti. Il Coordinamento regionale approva i bilanci preventivi e i Conti consuntivi redatti e illustrati dal Segretario amministrativo regionale.

Art. 18.

Il Presidente e il Coordinamento provinciale

Il Presidente provinciale è eletto, di norma, contestualmente al Presidente nazionale e con le stesse modalità. Il regolamento congressuale disciplina l'elezione, con metodo proporzionale, dei due terzi del Coordinamento provinciale.

Il Presidente provinciale nomina i restanti componenti del Coordinamento provinciale.

Il Coordinamento provinciale è composto, oltre al Presidente provinciale, da un numero di massimo venti componenti in relazione alla popolazione residente nel territorio di competenza secondo parametri stabiliti dall'Esecutivo nazionale.

Il Coordinamento provinciale determina, in linea con le direttive nazionali del Movimento, l'azione politica nel territorio e negli organi istituzionali.

Sono inoltre membri di diritto del Coordinamento provinciale:

il Presidente della provincia, se iscritto al Movimento;

i consiglieri e gli assessori provinciali, se iscritti al Movimento;

il Presidente provinciale di Gioventù nazionale;

e, ove iscritti nella Provincia: il Presidente della Regione; i consiglieri e assessori regionali; i parlamentari nazionali ed Europei; i componenti dell'Assemblea nazionale, della Direzione nazionale e dell'Esecutivo nazionale.

Sono invitati senza diritto di voto:

i componenti del Consiglio regionale delle autonomie locali;

i Sindaci;

i Presidenti dei Municipi o Circoscrizioni;

i Presidenti, i Capigruppo e i capi delegazione della giunta provinciale;

i Capigruppo e i capi delegazione dei comuni;

i Responsabili dei Dipartimenti nazionali iscritti nella provincia.

Il Coordinamento provinciale propone al Coordinamento regionale i programmi e le liste per l'elezione del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale, e la lista e la candidatura a sindaco nel comune capoluogo. Il Coordinamento provinciale approva i programmi elettorali e le liste per l'elezione nei rispettivi territori di competenza proposte dai Circoli territoriali.

Ogni associato può presentare la propria candidatura a Presidente provinciale con la modalità prevista dal regolamento congressuale.

Il Coordinamento provinciale può con maggioranza assoluta sfiduciare il Presidente provinciale.

In caso di dimissioni, sfiducia o impedimento permanente del Presidente provinciale, il Presidente nazionale, sentito l'Esecutivo nazionale e il Presidente regionale nomina un commissario e convoca entro sei mesi il Congresso provinciale per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Coordinamento provinciale ha autonomia economico/finanziaria. Il Segretario amministrativo provinciale ha responsabilità amministrativa e negoziale.

Il Presidente provinciale nomina e revoca il Segretario amministrativo provinciale e i Responsabili dei Dipartimenti. Il Coordinamento provinciale approva i bilanci preventivi e i Conti consuntivi redatti e illustrati dal Segretario amministrativo provinciale.

Adotta, su conforme parere del Coordinamento provinciale, i provvedimenti urgenti nei confronti degli organi periferici comunali e nomina i relativi commissari fino allo svolgimento delle assemblee comunali. Di ciò è tenuto a informare il Presidente regionale.

Il Presidente provinciale, sentito il Coordinamento provinciale, propone l'assetto organizzativo del territorio di sua competenza.

Art. 19.

Il Presidente e il Coordinamento di città metropolitana

Nelle Aree metropolitane possono essere costituiti con decisione del Presidente nazionale, su proposta del Dipartimento Organizzazione e sentito il Coordinamento regionale, i Coordinamenti di Città metropolitana a cui si applicano le norme del presente statuto e dei regolamenti dei Coordinamenti provinciali.

Nelle Aree metropolitane suddette il Coordinamento di Città metropolitana avrà competenza sul territorio del comune capoluogo e il Coordinamento provinciale sul territorio residuo della provincia.

Art. 20.

L'Assemblea, il Presidente e il Coordinamento comunale

L'assemblea degli iscritti determina, in linea con le direttive nazionali del Movimento, l'azione politica e indirizza l'attività amministrativa degli organi istituzionali nel territorio di competenza dei circoli territoriali.

L'Assemblea degli iscritti elegge il Presidente di circolo. Il regolamento congressuale disciplina l'elezione, con metodo proporzionale, dei due terzi del Coordinamento di circolo.

Il Presidente di circolo nomina la restante parte del Coordinamento di circolo. Il Coordinamento di circolo è composto da un numero di membri individuati da apposito regolamento che tenga conto del numero di iscritti. Ne fa parte di diritto il Presidente di circolo di Gioventù nazionale.

Nei casi in cui il Circolo territoriale abbia competenza sull'intero territorio comunale, il Presidente di circolo assume anche il ruolo di Coordinatore comunale.

Nei casi in cui il territorio comunale sia ripartito in più Circoli territoriali, il Coordinatore comunale viene eletto dall'Assemblea di tutti gli iscritti del Comune.

Il Presidente di circolo può deferire gli iscritti alla Commissione provinciale di garanzia e chiedere al Presidente provinciale di adottare provvedimenti immediati nei loro confronti qualora ci siano casi straordinari, urgenti e motivati.

Il Coordinamento comunale propone le liste e i programmi elettorali all'Assemblea degli iscritti che li approva.

TITOLO V

GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21.

Segretario amministrativo e Revisore dei conti

Il Segretario amministrativo cura la gestione amministrativa, patrimoniale e contabile del Movimento, è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.

Il Segretario amministrativo è coadiuvato nelle sue funzioni dal Vice Segretario amministrativo, sono entrambi nominati, sentito l'Esecutivo nazionale, dal Presidente nazionale, che li indica tra persone in possesso di requisiti di onorabilità e adeguata professionalità.

Il Segretario e il Vice Segretario amministrativo adottano di comune accordo il Regolamento di amministrazione del Movimento. Il Regolamento è trasmesso al Presidente nazionale che, ove ritenga di modificarlo, lo sottopone all'Esecutivo nazionale. Il Regolamento disciplina, tra l'altro, i casi, gli atti e la soglia di spesa per i quali non si richiede la firma congiunta.

In caso di cessazione o impedimento temporaneo del Segretario amministrativo, il Vice Segretario amministrativo ne assume le funzioni su indicazione del Presidente nazionale. L'Esecutivo nazionale provvede alla eventuale sostituzione nella prima seduta utile. Il Presidente nazionale può proporre all'Esecutivo nazionale, che delibera in merito, la revoca del Segretario e/o del Vice Segretario amministrativo.

Il controllo sulla gestione amministrativa è esercitato da un revisore dei conti interno al partito, eletto dalla Direzione nazionale tra gli iscritti dotati di adeguati requisiti morali e professionali, che svolge anche funzioni ispettive sulla gestione finanziaria e contabile e redige la Relazione sulla regolarità contabile da allegare al Rendiconto annuale. Può essere chiamato a rendere pareri ogni qual volta il Segretario e il Vice Segretario amministrativo lo ritengano opportuno, o quando il Presidente nazionale del Movimento ne faccia esplicita richiesta.

Il Segretario amministrativo e il Vice Segretario amministrativo possono partecipare senza diritto di voto ai lavori degli Organi nazionali; sono incompatibili con l'assunzione di ogni altro incarico negli organi nazionali del Movimento.

Art. 22.

Rappresentanza legale

La rappresentanza legale del Movimento viene esercitata dal Segretario amministrativo, che agisce secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente nazionale. In particolare:

svolge l'attività negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini associativi. Svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa del Movimento;

esegue le delibere dell'Esecutivo nazionale relative alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria. Dispone, inoltre, tutte le operazioni bancarie, la nomina di procuratori, l'accensione di mutui e le richieste di affidamento, i pagamenti, l'incasso dei crediti; può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni; provvede alla riscossione dei contributi pubblici o comunque dovuti per legge, con le modalità del regolamento di amministrazione di cui all'art. 21;

rappresenta il Movimento ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile, di fronte ai terzi ed in giudizio;

su procura del Presidente nazionale, presenta le candidature e i contrassegni elettorali, anche per mezzo di procuratori speciali;

presenta ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica la richiesta, se previsto dalla normativa vigente, di poter usufruire dei rimborsi ivi previsti, oltreché, ancora, effettua la riscossione dei medesimi e di ogni altro contributo pubblico dovuto per legge.

Al termine di ciascun anno, il Segretario e il Vice Segretario amministrativo redigono e sottopongono alla Direzione nazionale il rendiconto economico dell'esercizio per l'approvazione, che deve avvenire nei termini previsti dalla normativa vigente. Coordinano inoltre l'attività contabile occupandosi della corretta tenuta delle scritture e dei libri sociali. Informano periodicamente l'Esecutivo nazionale della situazione economico finanziaria. Predispongono il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dall'Esecutivo nazionale e dalle norme regolamentari. Gestiscono i fondi destinati alle campagne elettorali e predispongono i rendiconti richiesti dalla legge. Predispongono le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto ciò che ritengano opportuno per la corretta amministrazione del Movimento. Ogni Organo periferico, anche se dotato di autonomia amministrativa e negoziale, è tenuto a uniformarsi alle indicazioni del Segretario e del Vice Segretario amministrativo e alle norme presenti nel Regolamento di amministrazione; il mancato rispetto delle sue disposizioni è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e può comportare, nei casi più gravi, il commissariamento dell'Organo.

Il Segretario amministrativo nomina il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 28-29 del decreto legislativo n. 196/2003.

La sede legale del Movimento è a Roma, in Piazza Paganica, 13, e comunque nell'ambito del territorio nazionale, e viene stabilita dal Rappresentante legale.

Art. 23.

Società esterna di revisione contabile

La Società esterna di revisione contabile, prevista dalla normativa vigente per esercitare il controllo e la certificazione di conformità dei bilanci e dei rendiconti, viene scelta dall'Esecutivo nazionale.

Art. 24.

Patrimonio di funzionamento e bilancio

Fratelli d'Italia - Alleanza nazionale non ha fine di lucro e dispone di un patrimonio da cui si attinge per le spese connesse al suo funzionamento.

Le entrate sono costituite da:

quote associative versate dagli iscritti;

quote di affiliazione di associazioni federate e aderenti;

contributi degli eletti nelle Istituzioni rappresentative;

erogazioni liberali, donazioni e lasciti;

finanziamenti e rimborsi elettorali ove previsti dalla normativa vigente;

ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge.

Così come disposto dell'art. 9 del decreto-legge n. 149/2013 il Movimento prevede di destinare una quota pari al 10% delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto, ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito internet dell'associazione, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte della Direzione nazionale, unitamente al giudizio sul bilancio annuale emesso dalla società di revisione. Il rendiconto, nel termine dei successivi novanta giorni, è sottoposto per la relativa approvazione, previe verifiche da parte di società di revisione, ai sensi dell'art. 9, comma 1 della legge 6 luglio 2012, n. 96, alla Direzione nazionale.

La gestione amministrativa e finanziaria si conforma alla normativa vigente sul funzionamento e sul finanziamento dei partiti politici; ogni intervenuta modifica legislativa che dovesse confliggere con lo Statuto si intende automaticamente recepita nello stesso, in attesa di adeguarlo formalmente.

Art. 25.

Autonomia patrimoniale e gestionale delle strutture nazionali e territoriali

La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto hanno una propria autonomia amministrativa e patrimoniale nei limiti delle attività riguardanti l'ambito territoriale e di appartenenza e ne sono legalmente responsabili.

Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere nei limiti delle proprie competenze e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni. Gli Organi nazionali non rispondono dell'attività negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni.

I conti preventivi e consuntivi di ciascuna organizzazione territoriale devono essere redatti secondo i modelli predisposti dal Regolamento di amministrazione e gli indirizzi pervenuti dal Segretario e dal Vice Segretario amministrativo, ed ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della relativa fonte di finanziamento.

I membri di ciascuna organizzazione territoriale rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei conti preventivi presentati ed approvati, se non espressamente approvate dal Segretario e dal Vice Segretario amministrativo.

È in ogni caso preclusa alle organizzazioni territoriali la facoltà di stipulare atti e contratti sulle seguenti materie:

compravendita di beni immobili;

compravendita di titoli azionari e finanziari di ogni genere;

costituzione di società;

acquisto di partecipazioni di società già esistenti;

accensione e concessione di finanziamenti;

stipula di contratti di mutuo;

rimesse di denaro da e/o verso l'estero;

apertura di conti correnti all'estero e valutari;

acquisto di valuta;

richiesta e concessione di fidejussioni o di altra forma di garanzia.

È inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, a meno che tale potere non venga delegato dal rappresentante legale o dal Presidente nazionale.

Il Regolamento di amministrazione disciplina, tra l'altro: l'apertura di posizioni di codice fiscale e di conti correnti bancari o postali intestati alle strutture territoriali, le procedure di autorizzazione alle spese e di contabilizzazione delle stesse, la destinazione dei contributi degli eletti nelle Amministrazioni centrali e locali, la ripartizione delle quote del tesseramento, la ripartizione delle risorse relative al finanziamento delle elezioni nazionali e regionali tenendo conto di quanto previsto dal comma 15 dell'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, secondo il quale i partiti e movimenti politici che partecipano alla ripartizione delle risorse previste dalla legge citata ne riservano una quota non inferiore al 30 per cento alle proprie strutture decentrate su base territoriale che abbiano per statuto autonomia finanziaria, e ogni altra necessaria procedura amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile non espressamente disciplinata dallo Statuto.

Il rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate sono allegati al rendiconto nazionale del partito secondo quanto previsto dal comma 16 dell'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2.

TITOLO VI

RAPPRESENTANZA E GARANZIA

Art. 26.

L'azione disciplinare

Qualunque iscritto può promuovere un'azione disciplinare presso la Commissione di garanzia e disciplina competente o presentare un ricorso quando ritenga violata una norma del presente Statuto o dei regolamenti nazionali.

Gli associati a Fratelli d'Italia - Alleanza nazionale sono tenuti a ricorrere preventivamente alla Commissione di garanzia competente in caso di controversie riguardanti l'attività del Movimento e l'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti.

I ricorsi e le istanze disciplinari devono essere presentati per iscritto. Dell'istanza disciplinare viene data notizia ufficiale all'interessato, che entro ulteriori dieci giorni ha diritto di inviare memorie difensive o chiedere di essere ascoltato dalla Commissione di garanzia e disciplina competente.

Ogni grado di giudizio non può durare più di cinquanta giorni. Salvo rinvii motivati o sospensioni di rito.

Nei confronti dei soggetti sottoposti ad azione disciplinare, i Presidenti dei rispettivi livelli territoriali possono adottare provvedimenti di urgenza fino alla decisione definitiva degli organi disciplinari, previa approvazione dei rispettivi Coordinamenti.

Il Regolamento di garanzia approvato dalla Direzione nazionale disciplina le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti degli associati del Movimento.

Art. 27.

Gli organi disciplinari

Sono Organi disciplinari di Fratelli d'Italia - Alleanza nazionale:

la Commissione nazionale di garanzia e disciplina;

le Commissioni regionali di garanzia e disciplina;

le Commissioni provinciali di garanzia e disciplina.

Art. 28.

La Commissione nazionale di garanzia e disciplina

La Commissione nazionale di garanzia e disciplina è eletta dal Congresso nazionale e composta da sei membri, che scelgono al loro interno il Presidente. La Commissione è integrata da due membri supplenti anch'essi eletti dal Congresso. Ove nel corso del mandato venissero a mancare uno o più membri anche supplenti, questi saranno sostituiti con delibera della Direzione nazionale e resteranno in carica fino al termine naturale dell'Organo.

La Commissione nazionale di garanzia e disciplina si articola in due Collegi di tre componenti: il Collegio di garanzia e il Collegio di disciplina. Il Presidente della Commissione nazionale di garanzia e disciplina presiede il Collegio di cui è componente. L'altro Collegio elegge nel suo seno, in occasione della prima seduta, il componente deputato a convocare e presiedere le sedute.

Il Collegio di disciplina è competente in prima istanza per le azioni disciplinari nei confronti dei componenti della Direzione nazionale, del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo, e svolge funzioni di giudizio di appello avverso le decisioni delle Commissioni regionali di garanzia. Avverso le decisioni assunte in prima istanza dal Collegio di disciplina è possibile ricorrere in appello; il giudizio di appello viene esercitato dal Collegio di garanzia integrato, per l'occasione, dai due membri supplenti.

Il Collegio di garanzia è competente riguardo l'applicazione del presente Statuto, dei regolamenti nazionali, ed esprime i pareri di congruità allo Statuto delle deliberazioni degli organi del Movimento, se interpellato dal Presidente nazionale, regionale, provinciale.

La Commissione nazionale di garanzia e disciplina, nel caso in cui un iscritto al Movimento sia imputato in un processo penale, esprime in seduta plenaria, su richiesta dell'Esecutivo nazionale, un parere di compatibilità dell'iscritto con le finalità del Movimento.

È diritto dell'iscritto raggiunto dall'inchiesta penale, essere ascoltato e produrre memorie a propria difesa.

La Commissione nazionale di garanzia e disciplina, all'uopo interpellata, accerta in seduta plenaria le ipotesi di incandidabilità così come previsto dall'art. 32 del presente Statuto.

Art. 29.

La Commissione regionale di garanzia e disciplina

La Commissione regionale di garanzia e disciplina è eletta dall'Assemblea regionale ed è composta da cinque membri, che scelgono al loro interno il Presidente.

In prima istanza è competente per i provvedimenti disciplinari nei confronti dei componenti degli organi regionali del Movimento e per gli eletti nelle istituzioni di livello regionale.

Avverso le decisioni della Commissione regionale di garanzia e disciplina è possibile ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia e disciplina.

Art. 30.

La Commissione provinciale di garanzia e disciplina

La Commissione provinciale di garanzia e disciplina è eletta dall'Assemblea provinciale ed è composta da cinque membri, che scelgono al loro interno il Presidente.

In prima istanza è competente per i provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti, dei componenti degli organi provinciali del Movimento e degli eletti nelle istituzioni fino al livello provinciale.

Avverso le decisioni della Commissione provinciale di garanzia e disciplina è possibile ricorrere alla Commissione regionale di garanzia e disciplina.

Nelle Città metropolitane costituite ai sensi all' art. 19 le funzioni della Commissione provinciale di garanzia e disciplina sono esercitate per analogia dalla Commissione cittadina metropolitana di garanzia e disciplina.

Art. 31.

Le sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono:

a) censura;

b) sospensione fino ad un massimo di un anno;

c) espulsione.

Sanzioni accessorie sono:

le sospensione a tempo determinato dal diritto di elettorato negli organi del Movimento;

l'incandidabilità nelle competizioni elettorali nelle liste del Movimento per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.

TITOLO VII

INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Art. 32.

Incandidabilità

Sono incandidabili coloro che, alla data di presentazione delle liste, abbiano riportato una condanna anche in primo grado per un reato infamante.

La Commissione nazionale di garanzia, adeguandosi ad eventuali indicazioni dell'Assemblea nazionale, stabilisce le modalità e i limiti di applicazione di tale fattispecie.

Non possono inoltre essere candidati coloro che non assumono gli impegni previsti dal codice etico del Movimento e coloro che sono destinatari di una sanzione disciplinare che ne preclude la candidatura.

Art. 33.

Incompatibilità

Sono incompatibili con ogni altro incarico nel Movimento e incarichi istituzionali i membri dei Comitati di garanzia a ogni livello. La carica di Presidente di gruppo al Parlamento europeo, Camera e Senato è incompatibile con altri incarichi interni al movimento. I Presidenti di questi gruppi partecipano di diritto ai lavori dell'Esecutivo nazionale.

Presidenti di regione, assessori e presidenti dei gruppi regionali sono incompatibili con gli incarichi di Presidenti regionali, provinciali e di grandi città del Movimento.

I Presidenti di provincia sono incompatibili con l'incarico di Presidente regionale, provinciale o di Grande città del Movimento.

Sindaci dei comuni capoluogo sono incompatibili con l'incarico di Presidente regionale, Provinciale o di Grande città del Movimento. Sono incompatibili tutti i Sindaci con l'incarico di presidente di circolo.

I membri dell'Esecutivo nazionale sono incompatibili con la carica di Presidente regionale o provinciale.

La carica di Presidente nazionale del Movimento è incompatibile con il ruolo di Capogruppo al Parlamento europeo, alla Camera e al Senato, con la carica di Presidente della regione e Sindaco delle città capoluogo di provincia.

La carica di Presidente dell'Assemblea nazionale è incompatibile con il ruolo di Capogruppo al Parlamento europeo, alla Camera e al Senato, con la carica di Presidente della regione e Sindaco delle città capoluogo di provincia. La carica di Coordinatore della Direzione nazionale è incompatibile con il ruolo di Capogruppo al Parlamento europeo, alla Camera e al Senato, con la carica di Presidente della regione e Sindaco delle città capoluogo di provincia.

TITOLO VIII

GIOVENTÙ NAZIONALE

Art. 34.

Finalità

Gioventù Nazionale è il movimento giovanile di Fratelli d'Italia - Alleanza nazionale, persegue i medesimi scopi, è unico e autodetermina democraticamente le proprie cariche e responsabilità ad ogni livello.

Art. 35.

Statuto di Gioventù Nazionale

Lo Statuto di Gioventù Nazionale ed ogni sua modifica è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea nazionale di Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale.

TITOLO IX

ORGANIZZAZIONE ALL'ESTERO DEL MOVIMENTO

Art. 36.

Partecipazione

Fratelli d'Italia - Alleanza nazionale favorisce la partecipazione politica, sociale e culturale degli italiani residenti all'estero, organizza le proprie strutture negli altri Paesi,anche attraverso la cooperazione e collaborazione di fondazioni ed associazioni non a scopo di lucro.

Le regole per le intese con le forze politiche e sociali dei paesi di residenza sono definite in accordo con il Dipartimento Italiani nel mondo di concerto con la Direzione nazionale.

Le forme e le modalità di organizzazione sono stabilite dalloStatutodi Fratelli d'Italia nel mondo che sarà approvato e modificato dall'Assemblea nazionale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Gli italiani che, condividendo le finalità espresse nell'art. 1, risultino iscritti nelle liste elettorali nazionali e all'AIRE, possono iscriversi a Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale nel Paese nel quale risiedono.

Art. 37.

Circoli nazionali

In ogni Paese estero potrà essere creato un Circolo nazionale, con almeno venti iscritti. Il Circolo nazionale provvederà ad eleggere il suo Presidente ed il suo direttivo composto da almeno cinque membri.

Art. 38.

Autonomia dei Circoli nazionali

Ad ogni Circolo nazionale è lasciata libertà ed autonomia di organizzazione in materia di finanziamento, di politica e di programma purché non in contrasto con quanto stabilito dallo Statuto.

Art. 39.

Organizzazione italiani all'estero

L'Organizzazione degli italiani all'estero sarà strutturata secondo lo schema delle ripartizioni elettorali, ovvero: Ripartizione Europa, Confederazione Russa e Turchia; Ripartizione America Meridionale; Ripartizione America Settentrionale e Centrale; Ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide.

È costituita l'Assemblea generale degli italiani all'estero.

Si riunisce almeno una volta l'anno con il compito di coadiuvaretutte le tematiche che riguardano la politica estera ed i connazionali con il Dipartimento degli Italiani nel mondo. I Loro membri, Delegati-Coordinatori di area o presidenti di circolo, rappresentanti eletti al CGIE o nei Comites in forza a Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale o Associazioni a loro legate, partecipano di diritto all'Assemblea nazionale e possono votare ai fini delle linee programmatiche ed elettive del partito.

TITOLO X

NORME TRANSITORIE

1) Fino allo svolgimento dei Congressi provinciali e regionali, i relativi Coordinamenti sono retti da un Portavoce nominato dal Presidente nazionale, che esercita i poteri attribuiti dallo Statuto ai Presidenti provinciali e regionali, fino a quando sussiste il rapporto fiduciario

con il Presidente. Il Portavoce nomina, nel numero pari alla metà di quanto previsto dai rispettivi articoli, i componenti elettivi e fiduciari del Coordinamento provinciale o regionale. I Portavoce provinciali e regionali sottopongono la nomina del Coordinamento al Dipartimento Organizzazione.

2) Nelle more dell'elezione delle Commissioni provinciali e regionali di garanzia e disciplina, le Commissioni regionali di garanzia e disciplina sono nominate dalla Commissione nazionale di garanzia e disciplina. Le CRGD assorbono, in tale periodo transitorio, le competenze delle CPGD.

3) Il presente testo, approvato nella seduta dell'Assemblea nazionale del 13 gennaio 2018, entra in vigore a decorrere dal 5 febbraio 2018.

18A04022

Statuto dell'Associazione «Maroni Presidente - Lombardia in Testa - Lombardia Speciale - Autonomia per Fontana Presidente» iscritto nel registro dei partiti politici il 30 novembre 2015.

STATUTO

Art. 1.
Denominazione - Scopi - Sede

L'associazione politica denominata «Maroni Presidente - Lombardia in testa - Lombardia Speciale - Autonomia per Fontana Presidente» ha lo scopo di elaborare proposte, programmi e iniziative finalizzate al rafforzamento dell'autonoma politica e amministrativa della Lombardia, dell'autonomia fiscale Lombarda, e della presenza della regione nell'ambito della Macroregione Alpina.

L'associazione si fonda sui principi dell'eguaglianza e delle pari opportunità, assicurando a tutti i livelli la presenza di entrambi i generi.

L'associazione ha sede in Monza in via Passerini, 13.

L'associazione può prevedere articolazioni territoriali costituite da un numero minimo di soci pari a dieci.

Art. 2.
Simbolo

Il simbolo dell'associazione politica «Maroni Presidente - Lombardia in testa - Lombardia speciale - Autonomia per Fontana Presidente» appartiene al patrimonio dell'associazione ed il Consiglio direttivo è delegato alla gestione dello stesso e a sue eventuali modifiche. Il simbolo è costituito da: «un cerchio sottile di colore blu scuro racchiudente la scritta «Lombardia in testa» e in basso una croce di colore rosso sormontata dalla scritta «Autonomia» e al centro del cerchio «Fontana Presidente».

Tale simbolo è anche contrassegno elettorale per le elezioni ad ogni livello. Il Consiglio direttivo potrà per tutti i tipi di elezione, apportare al simbolo e al contrassegno, le modifiche ritenute più opportune, avuto riguardo anche alle norme di legge in materia. Tutti i simboli usati nel tempo dall'associazione, anche se non più utilizzati, o modificati, o sostituiti, fanno parte del patrimonio dell'associazione.»

Art. 3.
Scioglimento

L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato solo dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto al voto. L'Assemblea dei soci demanda al Consiglio direttivo gli adempimenti necessari a devolvere le risorse finanziarie a disposizione dell'associazione ad altra organizzazione senza scopo di lucro con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 4.
Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio direttivo:

il Presidente;

il Tesoriere;

il Collegio dei revisori o revisore unico;

il Collegio di garanzia.

L'associazione «Maroni Presidente - Lombardia in testa - Lombardia speciale - Autonomia per Fontana Presidente» promuove la parità dei sessi negli organismi collegiali e nelle cariche elettive stabilite dallo Statuto, in attuazione dell'art. 51 della costituzione, prevedendo che nelle candidature nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, assicurando inoltre le risorse finanziarie al fine di promuovere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

Art. 5.
Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo rappresentativo di tutti gli associati. Stabilisce la linea politica e programmatica dell'associazione. Tutti i componenti devono essere in regola con il pagamento della quota associativa alla data di apertura dei lavori dell'Assemblea. L'Assemblea viene convocata ogni tre anni dal Presidente con le modalità previste dal «Regolamento dell'Assemblea» approvato dal Consiglio direttivo. In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, il vicepresidente convoca l'Assemblea dei soci entro trenta giorni dall'evento per l'elezione del Presidente. In caso di prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto. In seconda convocazione a maggioranza semplice, salvo nei casi previsti dallo Statuto. L'Assemblea dei soci elegge il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo, nonché il collegio dei revisori o revisore unico ed il collegio di garanzia. I componenti dell'Assemblea possono presentare proposte di modifica dello Statuto e documenti riguardanti la linea politica e programmatica dell'associazione. Le proposte prese in esame dall'Assemblea devono essere sottoscritte dal numero dei soci componenti dell'Assemblea stabilito dal Consiglio direttivo all'atto della convocazione.

Art. 6.
Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo svolge la sua azione in conformità agli indirizzi politico programmatici deliberati dall'Assemblea dei soci.

Sono componenti del Consiglio direttivo:

il Presidente;

da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci, tra i quali il Presidente nomina il vicepresidente.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni. Il Consiglio direttivo decade in caso di dimissioni contestuali della metà più uno dei suoi componenti, oppure per effetto dell'impossibilità di surrogare i dimissionari ed i componenti risultino inferiori a quattro se il Consiglio è composto di cinque membri e a tre se il Consiglio direttivo è composto da meno di cinque membri.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, dal vicepresidente.

Il Consiglio direttivo si riunisce, di norma, una volta al mese su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

Le sedute sono valide con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

In caso di parità di voti il voto espresso dal Presidente vale doppio. Partecipa, con il solo diritto di parola, il tesoriere dell'associazione. Il Presidente può estendere la partecipazione, solo con diritto di parola, occasionalmente o in forma continuativa, ad altri soci e/o esperti esterni all'associazione per la trattazione di argomenti specifici. Inoltre, a tutela delle minoranze, ove presenti e a tal fine, garantisce la presenza con diritto di parola e diritto di voto in seno al Consiglio direttivo al membro componente, quale rappresentante della minoranza.

Art. 7.
Competenze del Consiglio direttivo

È competenza del Consiglio direttivo:

deliberare su tutte le questioni che non sono demandate per legge o per Statuto ad altri organi;

individuare i criteri cui va ispirata la gestione economica-patrimoniale del movimento;

approvare il rendiconto dell'esercizio dell'anno precedente redatto dal tesoriere;

approvare il bilancio preventivo redatto dal tesoriere;

approvare e modificare i regolamenti per la gestione e l'organizzazione dell'associazione, nonché quello dell'Assemblea dei soci;

deliberare la quota associativa e la veste grafica della tessera;

nominare il tesoriere e affidargli le relative competenze stabilendone il limite massimo di spesa per singola operazione;

deliberare sui provvedimenti sanzionatori;

deliberare la partecipazione alle elezioni ad ogni livello istituzionale e definire le modalità di selezione sulle candidature per le elezioni alle quali l'associazione stabilisce di partecipare, secondo le modalità di cui all'art. 20;

deliberare l'apertura, lo scioglimento, la chiusura, la sospensione ed il commissariamento di eventuali articolazioni territoriali dell'associazione;

nominare i referenti di ogni articolazione e revocare gli stessi qualora venga meno il numero minimo di associati per ogni singola articolazione o per dimissioni o gravi motivi;

deliberare ponendo in atto azioni interne all'associazione volte ad assicurare il rispetto della vita privata e la corretta protezione dei dati personali degli associati;

deliberare sulle modifiche da apportate al simbolo nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione.

Art. 8.
Il Presidente

Il Presidente rappresenta politicamente e legalmente l'associazione di fronte a terzi e in giudizio. Dura in carica tre anni salvo casi di anticipata decadenza. Convoca e presiede il Consiglio direttivo e ne predispone l'ordine del giorno. Esegue e coordina le direttive dell'Assemblea dei soci e la convoca, presiedendola, almeno ogni tre anni. Nomina e revoca il vicepresidente del Consiglio direttivo. Riscuote i finanziamenti e i rimborsi previsti dalla legge. Egli può delegare altri soci dell'associazione stessa a compiti specifici, anche di rappresentanza legale nell'ambito dei poteri conferiti . Il Presidente non può svolgere più di due mandati completi. Si considerano mandati completi tutti quelli in cui il Presidente ha ricoperto tale ruolo per un periodo superiore a trenta mesi.

Art. 9.
Il Tesoriere

Compie gli atti amministrativi demandatigli dal Consiglio direttivo.

Le principali attribuzioni sono:

la gestione finanziaria dell'associazione compresa l'apertura e la chiusura dei conti correnti senza possibilità di scoperto;

la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere;

l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale;

la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea;

la gestione della contabilità dell'associazione;

la tenuta dei libri contabili;

la stesura dei bilanci e tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia;

la predisposizione del bilancio di previsione ed il rendiconto da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo;

ogni altro adempimento stabilito a suo carico dalla legge.

Ha l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni del Consiglio direttivo con il solo diritto di parola. Il tesoriere dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 10.
Iscrizione all'associazione

Si possono iscrivere all'associazione, conseguendo la qualifica di socio, tutte le persone che hanno compiuto i diciotto anni di età.

Art. 11.
I soci

I soci hanno il dovere di operare per il raggiungimento degli scopi dell'associazione. Godono del diritto di parola, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal «regolamento». I soci che sono eletti in liste contrassegnate dal simbolo di cui all'art. 2 del presente statuto, non possono iscriversi o aderire a partiti, movimenti, associazioni politiche, segrete, massoniche, liste civiche, ad esclusione di quelle riconosciute dal Consiglio direttivo.

Il verificarsi di tale incompatibilità comporta la cancellazione automatica dall'elenco degli iscritti dell'associazione con delibera emessa dal Consiglio direttivo.

Art. 12.
Tesseramento

Ogni socio è tenuto a rinnovare la propria tessera, anche in assenza di uno specifico preavviso, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo ed è valida per l'anno in corso. Decorso tale termine i soci non in regola con il versamento della quota, non possono partecipare alla vita attiva dell'associazione decadendo dalla qualifica e dalla carica eventualmente ricoperta.

Il Consiglio direttivo delibera entro il 30 ottobre, la veste grafica e la quota associativa della tessera.

Art. 13.
Economia

L'Associazione non persegue fini di lucro.

Tutto quanto è nella libera disponibilità e possesso dell'associazione costituisce il suo patrimonio che è unico ed indivisibile.

Le modalità di utilizzo del patrimonio vengono stabilite dal Consiglio direttivo.

Le risorse alle articolazioni territoriali sono destinate secondo delibera del Consiglio direttivo in base alla disponibilità patrimoniale dell'associazione e proporzionalmente al numero di soci di ciascuna articolazione territoriale.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, salvo quando la destinazione o la distribuzione sono imposte dalla legge.

L'esercizio finanziario decorre dall'1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 14.
Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

dal Simbolo di cui all'art. 2;

dai beni mobili ed immobili;

da partecipazioni;

marchi e brevetti;

lasciti o donazioni comunque pervenuti.

Art. 15.
Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

da entrate derivanti da manifestazioni e partecipazioni ad esse;

da sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti e donazioni a favore dell'associazione;

da contributi dello Stato e da rimborsi elettorali a norma di legge;

da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge;

da contribuzioni dei cittadini, dalle associazioni, da movimenti e società in base alla normativa vigente.

Le risorse vengono utilizzate o ripartite secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 16.
Spese

Le spese dell'Associazione sono le seguenti:

spese generali per il funzionamento dell'associazione;

spese per la stampa, per le attività di informazione, di propaganda, editoria, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione;

spese per le campagne elettorali;

spese per le iniziative culturali o sociali;

spese per la formazione politica degli associati;

spese per l'organizzazione o la partecipazione a manifestazioni o convegni;

spese per promuovere la parità dei generi nella partecipazione alla politica.

Art. 17.
Collegio dei revisori

L'Assemblea nomina un collegio dei revisori, composto da tre membri iscritti all'albo dei revisori legali, oppure un revisore unico, iscritto all'albo dei revisori legali.

Il Presidente del collegio dei revisori viene eletto dall'Assemblea dei soci.

Qualora venisse a mancare un revisore facente parte del collegio si provvede per cooptazione purchè la maggioranza sia costituita dai revisori nominati dall'Assemblea. Il revisore così nominato resta in carica sino alla data di scadenza dell'intero collegio. Qualora mancasse la maggioranza dovrà essere convocata apposita Assemblea dei soci per la nomina del nuovo collegio dei revisori. Al collegio dei revisori spetta il compito di: controllare la gestione contabile dell'associazione e di effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare annualmente al consiglio direttivo.

La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile anche più volte.

I revisori partecipano alla riunione del consiglio direttivo che approva il bilancio e possono su loro richiesta assistere alle altre riunioni del consiglio direttivo, senza diritto di voto.

Art. 18.
Collegio di garanzia

Il Collegio di garanzia è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci ed elegge nel suo seno il proprio Presidente. La durata in carica è triennale e i membri sono rieleggibili. Qualora venisse a mancare un membro facente parte del Collegio si provvede per cooptazione purchè la maggioranza sia costituita da membri nominati dall'Assemblea. Il membro così nominato resta in carica sino alla data di scadenza dell'intero Collegio. Qualora mancasse la maggioranza dei membri dovrà essere convocata apposita Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Collegio di garanzia. La carica di componente del collegio di garanzia è inconciliabile con quella di consigliere.

Spetta al collegio di garanzia:

tutelare i diritti di informazione e partecipazione attribuiti a norma dello statuto agli associati;

vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie e regolamentari;

giudicare sulle infrazioni disciplinari commesse dagli associati nonché sulle controversie insorgenti tra i vari organi dell'associazione.

Il collegio decide a maggioranza dei suoi membri ed il provvedimento assunto è definitivo. Inoltre, a tutela delle minoranze, ove presenti e a tal fine, garantisce la presenza con diritto di parola e diritto di voto in seno al collegio di garanzia al membro componente, quale rappresentante della minoranza.

Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

Art. 19.
Sanzioni

Le sanzioni applicabili dal consiglio direttivo sono:

il richiamo scritto;

la sospensione per un massimo di mesi sei, con contestuale decadenza dalle cariche interne all'associazione e il divieto di parlare per nome e per conto dell'Associazione stessa;

l'espulsione.

Ogni sanzione deve essere comunicata al socio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro sette giorni dalla data del provvedimento.

Ciascun socio sottoposto a misure disciplinari può presentare ricorso al Presidente.

Il Presidente, convoca entro trenta giorni il collegio di garanzia, al quale spetta il giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

Art. 20.
Selezione delle candidature

La candidatura degli associati per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali ed infine per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma potrà essere accettata solo se alla data del deposito delle relative liste elettorali gli interessati saranno soci nell'associazione da almeno un anno, salvo diversa deliberazione del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo delibera i candidati dopo votazioni a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 21.
Rendiconto e trasparenza

Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile finanziaria, il Consiglio direttivo nominerà una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi di legge vigenti in materia.

La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

A garanzia e trasparenza il rendiconto anche in forma abbreviata e la relazione della società di revisione, verranno resi pubblici nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 22.
Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie o la completa riformulazione, devono essere approvate a maggioranza semplice dei soci, salvo ove altrimenti disposto dallo Statuto.

18A04032

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-134) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.